

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 7 dicembre 1988

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO
DI MERCOLEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1041. Sentenza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di invalidità corrisposte dall'I.N.P.S. - Crediti alimentari - Pignorabilità non consentita - Illegittimità costituzionale parziale.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., artt. 3 e 29)

Pag. 9

N. 1042. Sentenza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Lavoro - Regione Emilia-Romagna - Tutela della salute nei luoghi di lavoro - Visite mediche preventive e periodiche - Invasione di competenze statali - Attribuzione dell'onere alle strutture del Servizio sanitario nazionale - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988, n. 131)

» 13

N. 1043. Sentenza 22-30 novembre 1988.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Pesi e misure - Regione Sicilia - Diritti di verificaione - Recupero delle somme riscosse nella regione - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli atti statali impugnati

» 16

N. 1044. Sentenza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Previdenza e assistenza - Regione Emilia-Romagna - Tossicodipendenze - Contributi statali - Titolarità della regione alla erogazione - Devoluzione alla stessa delle somme stanziare - Mancata previsione - Riferimento alle sentenze nn. 243 e 287 del 1987 e 302/1988 - Non fondatezza.

(D.-L. 1° aprile 1988, n. 103, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1988, n. 176).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 77 e 97, in relazione agli artt. 22, 27 e 126, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616, alla legge 28 dicembre 1978, n. 833, agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685)

» 18

N. 1045. Sentenza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Insinuazione tardiva - Ricorrente non costituitosi in precedente giudizio - Divieto della riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di un credito di lavoro - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

Pag. 22

N. 1046. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte di registrazione e di trascrizione - Realizzazione di opere industriali nel Mezzogiorno - Agevolazioni - Termine di decadenza dal beneficio - Sospensione o interruzione - Omessa previsione in caso di mancata realizzazione delle opere per fatto imputabile alla p.a. - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 109, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853).

(Cost., art. 97)

» 24

N. 1047. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Trattamento economico - Sperequazione normativa ed economica tra le varie categorie di magistrati - Norme con efficacia retroattiva - Analoga questione già dichiarata infondata (sentenza n. 413/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 915/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 101)

» 26

N. 1048. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazioni - Immobili urbani - Determinazione del canone - Criteri - Eccessiva compressione del diritto di proprietà - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 14).

(Cost., artt. 41 e 42)

» 27

N. 1049. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Morte del proprietario coltivatore diretto di fondo rustico - Eredi coltivatori - Continuazione della conduzione e della coltivazione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 597/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 49).

(Cost., artt. 3, 41 e 42)

» 29

N. 1050. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Trattamento economico - Legge sopravvenuta di interpretazione autentica - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti e della inefficacia di tutti i provvedimenti non ancora passati in giudicato - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 123/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma).

(Cost., artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 e legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1)

» 30

N. 1051. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte successorie - Adeguamento all'inflazione - Attenuazione delle conseguenze sul carico tributario - Graduazione delle sanzioni - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Richiamo alla sentenza n. 126/1979 e ordinanza n. 172/1988 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 31

N. 1052. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte successorie - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Data di spedizione a mezzo posta, di arrivo e di presentazione diretta - Mancata equiparazione - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 485/1987) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 39, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 33

N. 1053. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale docente - Immissione in ruolo - Requisiti - Nomina annuale conferita dal provveditore agli studi - Nomina da parte del capo di istituto - Mancata equiparazione quanto agli effetti - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 282/1987) e manifestamente infondata (ordinanza n. 634/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 luglio 1984, n. 326, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 3)

» 34

N. 1054. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamenti di invalidità e inabilità - Esclusione dopo il compimento dell'età pensionabile - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 436/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 35

N. 1055. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Vice pretori onorari - Funzioni - Presupposti e condizioni - Limitazioni all'esercizio della potestà giurisdizionale - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 106, secondo comma)

» 36

N. 1056. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Farmacie - Gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione - Indennità di avviamento - Mancato riconoscimento - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 333/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).

(Cost., art. 3)

» 38

N. 1057. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Ultrasedicenne non coniugato - Esercizio di impresa commerciale - Negazione - Emancipazione di diritto unicamente riservata al minore coniugato - Discrezionalità legislativa Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., artt. 390 e 397).

(Cost., art. 3)

Pag. 39

N. 1058. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Conservatori dei registri immobiliari - Ritenute sugli emolumenti loro spettanti da versare al fondo di previdenza per il Ministero delle finanze - Aumento - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 414/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 10).

(Cost., artt. 76 e 77)

» 40

N. 1059. Ordinanza 22-30 novembre 1988.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia - Termine per la presentazione delle domande di trasferimento - Decorrenza dalla data di pubblicazione della vacanza della sede, anziché dalla data della effettiva conoscenza da parte degli interessati - Mera disparità di fatto - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 192).

(Cost., art. 3)

» 42

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 36. Ricorso depositato in cancelleria il 17 novembre 1988 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Impiegati della regione Molise - Disciplina per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale già inquadrato nella regione - Modifica - Reinquadramento con effetto giuridico retroattivo e con possibilità fino a due passaggi di livello, anche in soprannumero - Rilievi - Illegittima incisione su posizioni consolidate in contrasto con i principi della certezza del diritto e della buona amministrazione, nonché con quelli stabiliti dalla legge regione Molise n. 1/1983 e dall'intesa sindacale nazionale 10 febbraio 1982 - Lamentata disparità di trattamento tra personale della stessa provenienza, inquadrato nei ruoli delle altre regioni, rispetto al più favorevole trattamento riservato a quello della regione Molise.

(Legge regione Molise 18 ottobre 1988).

(Cost. artt. 3 e 97; legge regione Molise 3 gennaio 1983, n. 1; intesa nazionale sindacale 10 febbraio 1982)

Pag. 45

N. 708. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma dell'11 aprile 1988.

Impiegati dello Stato - Militari - Collocamento in aspettativa dei militari con grado di generale e di colonnello in caso di eccedenza rispetto al ruolo organico - Rilievi - Deteriore trattamento dei generali e colonnelli rispetto agli altri ufficiali, per la durata del rapporto di servizio condizionata da elementi non riconducibili alla volontà degli interessati - Incidenza negativa sui principi dell'imparzialità e buon andamento della p.a., per la privazione, da parte dell'amministrazione militare, di personale altamente specializzato e qualificato.

(Legge 10 dicembre 1973, n. 804, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 46

- N. 709. Ordinanza del pretore di Roma del 18 maggio 1988.
Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Vice pretori onorari - Responsabilità per dolo o colpa grave - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli altri giudici non togati (conciliatori e giudici popolari) che rispondono solo a titolo di dolo - Conseguente lesione del principio d'indipendenza e libertà di giudizio.
 (Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, primo e terzo comma).
 (Cost., artt. 3, 101 e 108) Pag. 49
- N. 710. Ordinanza del tribunale di sorveglianza di Torino del 30 maggio 1988.
Ordinamento penitenziario - Istanza per la concessione della liberazione anticipata in relazione alla detenzione domiciliare - Inesistente partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e di reinserimento nella società - Conseguente mancato perseguimento del fine educativo della pena - Ingiustificato privilegio rispetto ai detenuti sottoposti al regime penitenziario.
 (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54).
 (Cost., artt. 3 e 27) » 52
- N. 711. Ordinanza della Corte dei conti di Roma dell'11 dicembre 1987.
Pensioni civili e militari - Esclusione per gli iscritti agli istituti di previdenza cessati dal servizio anteriormente al 30 giugno 1987 della irripetibilità degli assegni corrisposti per errore dall'amministrazione e percepiti in buona fede - Mancata applicazione retroattiva della normativa prevista per i pensionati statali circa l'irripetibilità di dette somme dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - Ingiustificato deterioro trattamento del pensionato degli istituti di previdenza rispetto al pensionato statale, a parità di situazione.
 (Legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 26, in relazione al d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 9, ultimo comma).
 (Cost., art. 3) » 58
- N. 712. Ordinanza del pretore di Palestrina del 19 luglio 1988.
Processo penale - Gratuito patrocinio - Diritto di difesa dei non abbienti - Nomina discrezionale del giudice per il difensore d'ufficio all'imputato - Violazione del diritto, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di scelta del proprio legale di fiducia con assistenza gratuita a carico dello Stato in caso di non abbienza - Conseguente lesione del diritto di difesa.
 (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 29, ultimo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 24; art. 6, terzo paragrafo, lett. C, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) » 62
- N. 713. Ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Cagliari del 12 settembre 1988.
Libertà personale dell'imputato - Arresto in flagranza - Convalida del p.m. - Insussistenza delle condizioni per il giudizio direttissimo - Necessaria conferma di tale convalida, entro dieci giorni, da parte del g.i. - Contestato potere per il legislatore ordinario di limitare al p.m. i mezzi per l'esercizio dell'azione penale, compresa la limitazione della libertà personale dell'imputato, nonché di sottoporre a controllo, diverso da quello impugnatorio, tali provvedimenti.
 (Legge 5 agosto 1988, n. 330, art. 7).
 (Cost., artt. 13, 102, 107 e 112) » 64
- N. 714. Ordinanza del tribunale di Isernia del 21 settembre 1988.
Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.
 (Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).
 (Cost., artt. 3 e 25) » 68

N. 715. Ordinanza del tribunale di Isernia del 21 settembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25)

Pag. 70

N. 716. Ordinanza del tribunale di Torino del 12 aprile 1988.

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione del diritto di agire in giudizio - Arbitraria disapplicazione della legge nazionale - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 70

N. 717. Ordinanza del tribunale di Lanusei del 23 settembre 1988.

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., art. 25)

» 74

N. 718. Ordinanza del tribunale di Roma del 24 maggio 1988.

Locazione immobili urbani - Successione nel contratto di locazione dei parenti ed affini conviventi del conduttore deceduto - Mancata previsione della successione nel contratto di locazione di detti soggetti nell'ipotesi in cui il conduttore rinunci al godimento dell'immobile in favore degli stessi - Ingiustificata disparità di trattamento di soggetti versanti in situazioni omogenee - Incidenza negativa sul diritto fondamentale della persona alla casa di abitazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3)

» 75

N. 719. Ordinanza del tribunale di Enna del 5 aprile 1985.

Lavoro - Assicurazione malattie - Malattie professionali - Medici radiologi - Malattie o lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive - Previsione di un grado minimo di inabilità permanente superiore al venti per cento per la costituzione di una rendita - Deteriore trattamento dei medici radiologi rispetto agli altri assicurati per i quali è richiesto un grado minimo di inabilità permanente dell'undici per cento ai fini della rendita - Incidenza negativa sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati all'esigenza di vita del lavoratore in caso di invalidità - Richiamo a sentenza della Corte costituzionale n. 93/1977.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 38)

» 78

N. 720. Ordinanza del tribunale di Torino del 5 luglio 1988.

Procedure concorsuali - Fallimento - Crediti di lavoro - Esclusione della rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso di tale procedura - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54).

(Cost., art. 3)

» 79

N. 721. Ordinanza del tribunale di Roma del 10 maggio 1988.

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Possibile pluralità ed eterogeneità delle questioni - Conservazione in plico sigillato - Eventuale divulgazione in caso di giudizio di rivalsa - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio e dell'ascrivibilità della decisione al collegio nel suo complesso - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e della indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge e di «buona amministrazione».

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, aggiunto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 104)

Pag. 82

N. 722. Ordinanza del tribunale di Roma del 2 maggio 1988.

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Possibile pluralità ed eterogeneità delle questioni - Conservazione in plico sigillato - Eventuale divulgazione in caso di giudizio di rivalsa - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio e dell'ascrivibilità della decisione al collegio nel suo complesso - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e della indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge e di «buona amministrazione».

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, aggiunto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 104)

» 87

N. 723. Ordinanza del tribunale di Torino del 23 febbraio 1988.

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Imposizione di diritti doganali all'importazione di imbarcazioni esatti in violazione dell'accordo G.A.T.T. - Questione d'illegittimità costituzionale già prospettata - Restituzione atti - Conferma della rilevanza - Conseguente richiesta di riesame.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3, 23 e 24)

» 88

N. 724. Ordinanza del tribunale di Roma del 2 maggio 1988.

Elezioni - Elezioni politiche - Reati elettorali di cui agli artt. 100 e 104 del d.P.R. n. 361/1957 - Termine prescrizione di dieci anni - Mancata previsione dell'applicazione del termine prescrizione biennale previsto per gli identici reati elettorali commessi in relazione alle elezioni amministrative - Ingiustificata disparità di trattamento delle due fattispecie penali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 121/1980 e 45/1967.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in relazione al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100; cod. pen., art. 157).

(Cost., art. 3)

» 90

N. 725. Ordinanza del tribunale amministrativo del Lazio - Roma del 26 ottobre 1987.

Istruzione pubblica - Immissione in ruolo nella scuola secondaria ed artistica del personale docente abilitato che ha prestato servizio, in qualità di incaricato, nell'anno scolastico 1980-81 - Mancata previsione dell'immissione in ruolo del personale docente abilitato con titolo a supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 - Ingiustificato deteriorato trattamento del personale supplente rispetto a quello incaricato a parità di stato giuridico e trattamento economico - Riferimento a sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57).

(Cost., artt. 3 e 97)

» 92

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 1041

Sentenza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni di invalidità corrisposte dall'I.N.P.S. - Crediti alimentari - Pignorabilità non consentita - Illegittimità costituzionale parziale.

(R.D.-L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 69).

(Cost., artt. 3 e 29).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 128 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), e dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 febbraio 1987 dal Pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Cannea Bonacata e Pitzalis Gaetano e INPS, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 10 febbraio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Trapletti Battista e Vitali Annetta e INPS, iscritta al n. 184 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il Pretore di Oristano, con ordinanza emessa l'11 novembre 1987 nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal sig. Gaetano Pitzalis, beneficiario di una pensione di invalidità oggetto di pignoramento eseguito dalla coniuge separata, sig.ra Cannea Bonacata, per ottenere il soddisfacimento di un credito da assegno di mantenimento, ha giudicato rilevante, e non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), «nella parte in cui non prevede, analogamente all'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950, la pignorabilità parziale, per causa di alimenti, delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS».

Premesso che l'assegno di mantenimento, riconosciuto alla creditrice procedente, doveva ritenersi, nella specie, comprensivo anche di quello alimentare, il Pretore ha ritenuto che mantenere assolutamente impignorabili tali pensioni, anche per crediti alimentari, finirebbe per rendere questi ultimi — contrariamente alla previsione di cui all'art. 29 della Costituzione che riconosce i diritti della famiglia dei quali quello alimentare è parte — privi di possibilità di pratica soddisfazione, quando il titolare manchi di mezzi di sostentamento e non abbia possibilità di azionare altrimenti il suo credito.

Inoltre, prosegue il giudice remittente, anche sul piano della parità di trattamento, risulta evidente la condizione ingiustificatamente più favorevole dei titolari di pensione INPS, anche di invalidità, rispetto ai pensionati dipendenti pubblici per i quali l'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 prevede la pignorabilità parziale degli assegni pensionistici; per causa di alimenti; soprattutto quando, come nel caso di specie, la pensione percepita è superiore al trattamento minimo. Il che contrasta con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

2. — Analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Roma il quale, con ordinanza del 10 febbraio 1988, ha invece impugnato l'art. 69 della l. n. 153 del 30 aprile 1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), in riferimento al solo art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni erogate dall'INPS.

Anche il suddetto giudice, adito in sede di opposizione promossa dal sig. Battista Trapletti avverso il pignoramento della propria pensione ad istanza della coniuge separata sig.ra Annetta Vitali per il soddisfacimento di un credito da assegno di mantenimento, ha ritenuto non giustificabile il trattamento di maggior favore riservato ai titolari di pensioni (in genere) dell'INPS in raffronto a quello di cui fruiscono i titolari di pensioni erogate da varie Casse previdenziali per professionisti (l. 8 gennaio 1952 n. 6: avvocati e procuratori, l. 24 ottobre 1955 n. 990: geometri l. 3 febbraio 1963 n. 100: dottori commercialisti, l. 9 febbraio 1963 n. 160: ragionieri e periti commerciali) e i titolari di pensioni a carico degli enti di cui al d.P.R. n. 180 del 5 gennaio 1950, in ogni caso non sottratte alla pignorabilità per crediti alimentari.

3. — Nel giudizio sulla questione sollevata dal Pretore di Oristano si è costituito l'INPS rimettendosi alla decisione della Corte; è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri eccependo preliminarmente l'inammissibilità della questione per difetto di motivazione in ordine alla sua rilevanza nel giudizio *a quo*, nel quale si procede per credito di mantenimento e non strettamente alimentare, e con riguardo a pensione d'invalidità della quale non sarebbe stato precisato l'esatto titolo di godimento.

Osserva, inoltre, la difesa del Governo che il trattamento pensionistico di invalidità non presenta carattere di retribuzione differita e non è collegato alla situazione familiare del fruitore, onde non ne sembra ipotizzabile una destinazione al soddisfacimento delle esigenze familiari dell'invalido dalla quale derivare la logica necessità dell'assoggettamento all'azione esecutiva volta a far valere dette esigenze.

4. — In prossimità dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria illustrativa nella quale dichiara piena adesione alle conclusioni espresse dall'Avvocatura dello Stato, sia per quanto riguarda l'eccezione d'inammissibilità della questione, sia per quanto riguarda la sua infondatezza.

Considerato in diritto

1. — Il Pretore di Oristano solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede la pignorabilità parziale per causa di alimenti delle pensioni di invalidità erogate dall'INPS; la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto esclude la tutela del diritto agli alimenti, compreso nei diritti di famiglia, e con l'art. 3 della Costituzione, in quanto stabilirebbe un trattamento ingiustificatamente più favorevole dei titolari di pensioni INPS rispetto ai titolari di pensioni corrisposte dallo Stato e dagli enti pubblici, pignorabili fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

Il Pretore di Roma solleva a sua volta questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui esclude la pignorabilità delle pensioni erogate dall'INPS anche riguardo ai crediti alimentari: la norma impugnata sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., dando luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento, vantaggiosa per i titolari di pensioni erogate dall'INPS, deteriore per i creditori di alimenti nei confronti dei medesimi, in rapporto ai pensionati dello Stato e degli enti pubblici, nonché a quelli di varie Casse previdenziali per professionisti (avvocati e procuratori,

geometri, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali), e dei rispettivi creditori di alimenti, poiché il d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 prevede, nelle stesse ipotesi, la parziale pignorabilità delle pensioni. La medesima disciplina è richiamata nelle norme che regolano le Casse di previdenza sopra citate.

Le due ordinanze sospettano di incostituzionalità due distinte norme di legge: la prima l'art. 128 del R.D.L. n. 1827 del 1935, che sancisce la generale impignorabilità delle pensioni dell'INPS, con una sola eccezione in favore dei crediti di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricoveri per le diarie relative; la seconda l'art. 69 della L. n. 153 del 1969, che prevede un'altra eccezione in favore dei crediti dell'INPS derivanti da prestazioni indebite o da omissioni contributive. Le questioni sollevate hanno tuttavia il medesimo oggetto, e sono prospettate in gran parte in modo identico: i giudizi possono quindi essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. — Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto soltanto nel giudizio promosso dal Pretore di Oristano, ha eccepito l'inammissibilità, o comunque l'infondatezza, della questione.

A sostegno delle suddette conclusioni l'Avvocatura dello Stato ha svolto globalmente le sue argomentazioni: da esse si desume che l'inammissibilità deriverebbe sia dalla mancata precisazione, da parte del giudice *a quo*, della natura della pensione di invalidità soggetta al procedimento esecutivo, sia dalla natura del credito in base al quale agisce la pignorante (assegno di mantenimento attribuito quale coniuge separata), non esattamente qualificabile quale credito alimentare.

Ma il giudice remittente ha ampiamente motivato in punto di rilevanza osservando che l'assegno di mantenimento, come peraltro è *ius receptum*, comprende anche, nella sua maggior ampiezza, l'assegno alimentare quando — e la controversia in esame versa in tale ipotesi — il coniuge separato incolpevole si trovi in stato di bisogno e nell'impossibilità di svolgere attività lavorativa. Del tutto inconferente appare poi, ai fini dell'ammissibilità, ogni distinzione sulla natura della pensione di invalidità percepita dal debitore pignorato, dato che il giudice remittente lamenta per l'appunto la mancata previsione della parziale pignorabilità per causa di alimenti di tutte le pensioni d'invalidità erogate dall'INPS.

L'eccezione di inammissibilità deve pertanto essere disattesa.

3. — Nel merito la questione va in primo luogo esaminata sotto il profilo del contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo tale riferimento comune ad ambedue le ordinanze di rimessione.

La questione è fondata.

Invero, la impignorabilità delle pensioni dell'INPS anche per causa di alimenti, sancita in via generale dall'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 e ribadita dall'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153, dà luogo ad una disparità di trattamento priva di qualsiasi giustificazione rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici, per le quali la pignorabilità è prevista fino alla concorrenza di un terzo per causa di alimenti dovuti per legge, secondo quanto dispone l'art. 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. Dinanzi all'esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è ragione di concedere ai titolari di pensioni INPS un trattamento privilegiato nei confronti di coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici, e tanto meno di porre in una condizione peggiore i rispettivi creditori di assegni alimentari. Tale assunto è ulteriormente rafforzato dalla constatazione che le leggi relative alle Casse di previdenza di professionisti, cui fa riferimento l'ordinanza di rimessione del Pretore di Roma — e precisamente la L. 8 gennaio 1952 n. 6 per gli avvocati e procuratori, la L. 24 ottobre 1955 n. 990 per i geometri, la L. 3 febbraio 1963 n. 100 per i dottori commercialisti, la L. 9 febbraio 1963 n. 160 per i ragionieri e periti commerciali —, dispongono espressamente che agli assegni corrisposti dalle Casse medesime si applicano, in materia di pignorabilità, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato. Vale la pena ancora di ricordare che, riguardo al regime previdenziale dei notai, per i quali l'art. 12 del R.D.L. 27 maggio 1923 n. 1324 non prevedeva la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dalla Cassa Nazionale, questa Corte, con sentenza n. 155 del 1987, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma anzidetta, per contrasto con l'art. 3 Cost., in raffronto alla diversa disciplina prevista per i pubblici dipendenti dall'art. 2, n. 1 del d.P.R. n. 180 del 1950.

Per quanto riguarda poi il problema della diversa natura dell'assegno di mantenimento — tale è il credito vantato dai pignoranti nei giudizi *a quibus* — già si è rilevato in sede di esame dell'ammissibilità, alla stregua di una dottrina e giurisprudenza concordi, che tra l'obbligo di mantenimento, una volta accertato lo stato di bisogno del beneficiario, e quello alimentare la differenza è solo quantitativa, in quanto il primo, mirando a soddisfare tutte le necessità della vita, comprende il secondo ed ha quindi contenuto maggiore. Conseguentemente la pignorabilità per causa di alimenti è applicabile alla causa di assegno di mantenimento, nei limiti in cui quest'ultimo abbia anche carattere alimentare, accertamento questo che compete al giudice del merito.

4. — Riconosciuta la fondatezza della questione con riferimento all'art. 3 Cost., potrebbe apparire superfluo prendere in esame il riferimento all'art. 29 Cost., prospettato soltanto dalla ordinanza di rimessione del Pretore di Oristano. Tuttavia, è utile verificare anche la fondatezza di tale profilo d'illegittimità costituzionale, tenuto conto che la questione sollevata dal predetto giudice concerne le pensioni INPS di invalidità.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, la pensione di invalidità, non avendo carattere di retribuzione differita, non potrebbe essere assoggettata all'azione esecutiva volta a far valere il soddisfacimento degli obblighi dell'invalido verso la famiglia. Tale opinione non è condivisibile.

La pensione di invalidità non esaurisce i suoi effetti nei confronti del solo assicurato, ma serve anche al sostentamento della sua famiglia, tanto che essa è soggetta al regime di reversibilità ai superstiti. Essa conserva quindi la generale ed intrinseca natura di trattamento previdenziale, ed è in forza di ciò che si è riconosciuta la ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle pensioni dei dipendenti pubblici, indicate del resto nell'art. 2 del d.P.R. n. 180 del 1950 con una formula onnicomprensiva («le pensioni, le indennità che tengono luogo di pensione e gli altri assegni di quiescenza corrisposti dallo Stato»...). Vale la pena comunque di osservare che questa Corte, già con sentenza n. 209 del 1984, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. 9 novembre 1955 n. 1122, che escludeva la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'Istituto di previdenza dei giornalisti, affermando che «il diritto agli alimenti trova indubbio riconoscimento costituzionale nell'art. 29 primo comma Cost..... D'altronde escludere ogni possibilità di far valere sugli assegni pensionistici in genere il diritto agli alimenti equivarrebbe a sopprimere questo diritto, lasciando — in violazione dell'art. 29 Cost. — il suo titolare privo della possibilità di avere un qualche mezzo di sostentamento, mentre, per converso, ammetterlo a far valere il diritto sugli assegni del coniuge, del genitore, del figlio ecc., significa soltanto limitare i mezzi di cui dispone quest'ultimo». La stessa sentenza ha risolto il problema del limite entro il quale gli assegni pensionistici dell'obbligato possono essere assoggettati al pignoramento, dichiarando applicabile la disposizione dell'art. 2, n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, norma che «può essere considerata di carattere generale nella materia».

Può essere altresì ricordata la sentenza n. 37 del 1985 di questa Corte là dove afferma che «la previsione delle obbligazioni alimentari, limitata agli alimenti *ex lege*, è diretta alla tutela dei beni essenziali della vita e della dignità dell'uomo».

5. — Va dichiarata pertanto l'illegittimità costituzionale di entrambe le norme di legge impugnate dai giudici remittenti, in quanto né l'art. 128 del R.D.L. n. 1827, che disciplina in via generale la impignorabilità degli assegni pensionistici corrisposti dall'INPS con la sola eccezione in favore dei crediti di stabilimenti pubblici ospedalieri o di ricoveri,, né l'art. 69 della successiva legge n. 153 del 1969, che ha introdotto un'altra eccezione in favore dell'INPS stesso per crediti relativi a prestazioni indebite o ad omissioni contributive, ammettono la pignorabilità per causa di alimenti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) e dell'art. 69 della L. 30 aprile 1969 n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilità per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1042

Sentenza 22-30 novembre 1988**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Lavoro - Regione Emilia-Romagna - Tutela della salute nei luoghi di lavoro - Visite mediche preventive e periodiche - Invasione di competenze statali - Attribuzione dell'onere alle strutture del Servizio sanitario nazionale - Illegittimità costituzionale.****(Legge regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988, n. 131).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna n. 131 del 13 gennaio 1988 a seguito di riapprovazione della legge regionale n. 101/87 concernente «Visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 febbraio 1988, depositato in cancelleria il 12 febbraio 1988 successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'avv. Giuseppe Ferrari per la Regione;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 2 febbraio 1988, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha impugnato la legge n. 131 del 1988 della Regione Emilia-Romagna, riapprovata, dopo il rinvio governativo, il 13 gennaio 1988, concernente le «visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori».

A giudizio del ricorrente, la norma censurata, che ha sostituito interamente l'art. 10 della legge regionale 22 ottobre 1979 n. 33 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, interferisce con il combinato disposto degli artt. 4, 5 e 33 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, recante «norme generali per l'igiene del lavoro».

La norma regionale precedente attribuiva ai datori di lavoro e alle rappresentanze dei lavoratori previste dall'art. 9 della legge n. 300 del 1970 la facoltà di ricorrere, con richiesta congiunta, al servizio pubblico delle Unità sanitarie locali per l'effettuazione delle visite mediche di controllo prescritte dall'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956 per le lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive, lasciando in pari tempo alle U.S.L. la libertà di accogliere o no la richiesta. In questi termini la norma non incideva nella disciplina generale dei rapporti intersoggettivi in materia di igiene e sicurezza del lavoro, riservata allo Stato dagli artt. 4 n. 2, 6 lett. m) e 24 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Delle competenze riservate allo Stato non può invece dirsi rispettoso l'articolo unico della legge impugnata. In particolare, il secondo comma, imponendo ai datori di lavoro l'obbligo di rivolgersi alle U.S.L. su istanza dei lavoratori, mediante le loro rappresentanze, e alle U.S.L. l'obbligo di eseguire gli accertamenti richiesti, interferisce col combinato disposto degli articoli 4, 5 e 33 del d.P.R. n. 303 del 1956. Né si potrebbe ritenere che questa disciplina sia stata superata dall'art. 5 della legge n. 300 del 1970, dato il carattere speciale della legge sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e considerando altresì che il terzo comma dell'art. 5 dello statuto si riferisce ai controlli sanitari facoltativi, mentre l'art. 33 del d.P.R. n. 303 prevede visite e controlli sanitari obbligatori.

Da ciò si desume, secondo il ricorrente, che la legge regionale impugnata ha indebitamente modificato i modi della tutela della salute nei luoghi di lavoro, nella parte che deve essere uniformemente disciplinata su tutto il territorio nazionale, indebitamente addossando l'intero onere di tale tutela alle strutture del servizio sanitario nazionale.

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Emilia-Romagna chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

La Regione osserva, in primo luogo, che la modifica legislativa apportata con la legge impugnata consiste nella definizione delle procedure attraverso le quali le prestazioni sanitarie possono essere richieste alle U.S.L. e nella precisazione dell'obbligo di queste di eseguirle. Tale modifica si propone di ovviare in sede interpretativa alla mancata specificazione di tale obbligo nella norma precedente, nonché ad alcune difficoltà applicative. Tutto ciò, anche allo scopo di creare un sistema generale di convenzioni tra i datori di lavoro, i medici e le stesse U.S.L.

L'occasione della promulgazione della legge impugnata è stata fornita dalla sentenza della Cassazione n. 2799 del 21 aprile 1986, secondo la quale «l'art. 5 dello statuto dei lavoratori e la disciplina della legge n. 833 del 1978 hanno abrogato ogni contraria disposizione», così che le «visite mediche periodiche obbligatorie di controllo, previste dall'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, possono essere eseguite solo tramite le strutture sanitarie pubbliche ex art. 5, terzo comma della legge n. 300 del 1970 e art. 14, terzo comma, lettera f) della legge n. 833 del 1978».

Sulla base della motivazione di questa sentenza la Regione ha ritenuto di emanare la legge impugnata allo scopo di fornire una interpretazione della normativa statale di riferimento che non desse più luogo a dubbi e perplessità, coordinandola con i nuovi principi affermati dalla legislazione successiva.

Pertanto, ad avviso della resistente, l'invasione delle competenze statali lamentata dal ricorrente in realtà non sussiste, ma è solamente il frutto di un'errata interpretazione della legge n. 303 del 1956, e in particolare degli artt. 4 e 5, i quali, secondo la tesi del Governo, disciplinerebbero tassativamente l'elenco degli obblighi dei datori di lavoro, in modo da escludere una lettura aperta al coordinamento con le direttive dello statuto dei lavoratori e della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.

3. — Un altro punto controverso della legge impugnata riguarda «il regolamento della prevista disciplina di convenzionamento delle U.S.L. con i datori di lavoro e medici liberi professionisti da stipularsi, in questo ultimo caso, solo quando i servizi pubblici non abbiano personale sufficiente».

In proposito, la Presidenza del Consiglio lamenta il rischio di una disciplina difforme da quella vigente nelle altre parti del territorio nazionale, nonché l'aggravio che la norma regionale impone alle strutture del servizio sanitario nazionale, con grave pregiudizio alle concrete possibilità di assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

La Regione contesta la fondatezza della prima eccezione perché non dimostrerebbe alcun conflitto con le norme statali, l'ammissibilità della seconda, perché eccezione di merito e non di legittimità.

Considerato in diritto

1. — L'articolo unico della legge 13 gennaio 1988 n. 131 della Regione Emilia-Romagna, sostitutivo dell'art. 10 della legge regionale n. 33 del 1979 sulla «tutela della salute nei luoghi di lavoro», obbliga i datori di lavoro a provvedere alle visite mediche preventive e periodiche obbligatorie, previste dall'art. 33 del d.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 («Norme generali per l'igiene del lavoro»), «tramite le Unità sanitarie locali», qualora «nell'ambito delle facoltà di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 i lavoratori lo richiedano mediante le proprie rappresentanze» (secondo comma), e stabilisce altresì l'obbligo delle U.S.L. di eseguire gli accertamenti sanitari richiesti dal datore di lavoro (terzo comma). Segue la previsione di specifici obblighi reciproci di informazione tra le U.S.L. e i medici incaricati di effettuare gli accertamenti, nonché di obblighi di comunicazione dei datori di lavoro verso le U.S.L. Infine i commi settimo, ottavo e nono prevedono l'adozione, da parte della giunta regionale, di schemi di convenzione rispettivamente tra Unità sanitaria locale e datori di lavoro, per fissare le modalità tecnico-organizzative dei detti accertamenti e gli

oneri finanziari a carico dell'imprenditore, e tra Unità sanitaria locale e medici liberi professionisti «da stipulare nel caso in cui il competente servizio della U.S.L. non possa corrispondere alle richieste pervenute mediante medici a rapporto di impiego da essa dipendenti».

Il Governo della Repubblica ha impugnato questa legge chiedendone la dichiarazione di illegittimità costituzionale «per indebita interferenza con la normativa nazionale» di cui agli artt. 4, 5 e 33 del d.P.R. 303 del 1956, in contrasto con gli artt. 4 n. 2, 6 lett. m) e 24 della legge n. 833 del 1978, ai sensi dei quali la disciplina generale relativa all'igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro è riservata allo Stato al fine di «assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale».

2. — Il ricorso è fondato.

A parte ogni considerazione di merito, che in questa sede non può trovare ingresso, è innegabile che la legge regionale impugnata non si limita a interpretare, specificandone le modalità organizzative ed esecutive, la disciplina statale nella materia *de qua*, bensì la modifica incisivamente, creando per la Regione Emilia-Romagna condizioni e modi difformi di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

In presenza della richiesta dei lavoratori, prevista nel secondo comma, il datore di lavoro viene privato della facoltà, attribuitagli dall'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956, di scegliere «un medico competente» per l'adempimento dell'obbligo di sottoporre a visite mediche preventive e periodiche i lavoratori addetti a lavorazioni industriali che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o comunque nocive. Né si può dire che il potere attribuito ai lavoratori, mediante le loro rappresentanze, di obbligare il datore a far eseguire le visite mediche «tramite l'Unità sanitaria locale» si giustifica «nell'ambito delle facoltà di cui all'art. 9 della legge n. 300 del 1970». La norma dello statuto dei lavoratori attribuisce ai lavoratori un potere collettivo di controllo (anche mediante la promozione di azioni giudiziarie) dell'adempimento degli obblighi imposti dalla legge al datore per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, non anche un potere di comando costitutivo di nuovi obblighi.

3. — La difesa della resistente obietta che la legge di cui si controverte si è limitata ad adeguare la normativa sostanziale e organizzativa della Regione allo stato della legislazione nazionale così come acclarato dalla sentenza 21 aprile 1986 n. 2729 della Corte di cassazione, Sezione lavoro, secondo la quale «l'art. 5 dello statuto dei lavoratori e l'art. 14, terzo comma, lett. f) della legge n. 833 del 1978 hanno abrogato ogni contraria disposizione sopprimendo la possibilità per il medico scelto dal datore di lavoro di eseguire sui lavoratori gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956».

L'obiezione non è producente per una duplice ragione. Anzitutto altro è l'efficacia della sentenza, e altro l'efficacia della legge. In secondo luogo, se fosse vera la premessa da cui muove la difesa della resistente, che il diritto statale nella materia regolata dall'art. 33 del d.P.R. n. 303 del 1956 si è evoluto nei termini indicati dalla sentenza n. 2729 della Cassazione civile, la legge regionale di cui è causa risulterebbe pur sempre contrastante con la legislazione nazionale, e quindi invasiva delle competenze riservate allo Stato, per la ragione inversa a quella lamentata dall'Avvocatura dello Stato: cioè perché, mentre, secondo quella che in ipotesi sarebbe la legge dello Stato, gli accertamenti sanitari obbligatori in discorso devono incondizionatamente essere sempre affidati alle Unità sanitarie locali, la legge regionale impugnata ripristina invece, nel primo comma, la facoltà del datore di lavoro di effettuarli mediante il medico di fabbrica se e fino a quando le rappresentanze dei lavoratori previste dall'art. 9 della legge n. 300 del 1970 non chiedano l'intervento alle strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 13 gennaio 1988 n. 131 («Visite mediche preventive e periodiche a particolari categorie di lavoratori: Modificazione della legge regionale 22 ottobre 1979, n. 33»).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1043

*Sentenza 22-30 novembre 1988***Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.****Pesi e misure - Regione Sicilia - Diritti di verificaione - Recupero delle somme riscosse nella regione - Non spettanza allo Stato - Annullamento degli atti statali impugnati.****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA:*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana, notificato il 18 settembre 1987, depositato in Cancelleria il 25 settembre 1987 ed iscritto al n. 22 del registro ricorsi 1987, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota n. 301186/86 del Ministero delle finanze comunicata in allegato alla lettera prot. n. 28816 in data 8 luglio 1987 dell'Intendenza di finanza di Palermo avente ad oggetto: «Marche per diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di classificazione delle entrate dello Stato»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Uditi l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione siciliana e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1 — Con ricorso notificato il 18 settembre 1987 il Presidente della Regione siciliana ha proposto conflitto di attribuzione tra la Regione e lo Stato per effetto della nota del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Div. X, Prot. n. 301186/86) diretta all'Intendenza di finanza di Palermo in data 3 aprile 1987 e allegata alla lettera dell'Intendenza (n. 28816 dell'8 luglio, pervenuta il 20 successivo), avente per oggetto: «Marche per diritti di verificaione dei pesi e delle misure e del marchio - Capo VIII - Capitolo 2001 del quadro di classificazione delle entrate dello Stato».

1.2 — Si deduce che sin dall'entrata in vigore del d.lgs. 12 aprile 1948 n. 507 riguardante la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari con lo Stato ed anche dopo l'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria (d.P.R. 26 luglio 1965 n.1074) la Regione siciliana ha riscosso fino al 1987, senza soluzione di continuità e senza contestazione alcuna, le entrate derivanti dai pagamenti in Sicilia, a mezzo delle apposite marche, cui sono obbligati coloro i quali svolgono attività commerciale, di scambio e di specificazione di determinati beni, assoggettati al regime di verifica dei pesi e delle misure in virtù del T.U. 23 agosto 1890 n. 7088.

Si deduce ancora che la Ragioneria provinciale dello Stato di Palermo, in sede di riscontro contabile sulla convenzione stipulata tra la Cassa di Risparmio per le Province siciliane e la Regione, per la distribuzione dei valori bollati in Sicilia, ha formulato alla Ragioneria generale dello Stato, rivoltasi a sua volta alla Direzione generale delle

tasse ed imposte indirette sugli affari del Ministero delle finanze, un apposito quesito sulla natura giuridica dei detti proventi, al fine di stabilire se il ricavo fosse di spettanza della Regione ovvero dello Stato.

A seguito di ciò il Ministero delle finanze, con la nota oggetto del ricorso, richiamandosi ad una comunicazione avuta dal Servizio centrale metrico del Ministero dell'industria e commercio, ha disposto il recupero a carico della Regione delle somme riscosse per la vendita delle marche in questione, quantificato dall'Intendenza in L. 1.740.459.720.

1.3 — Il provvedimento, ad avviso della Regione ricorrente, «si fonda sull'erroneo presupposto che, in quanto nell'art. 1 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano (d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074) si legge, tra l'altro, che al fabbisogno finanziario della Regione si provvede "mediante le entrate derivanti dai suoi beni demaniali e patrimoniali o connesse all'attività amministrativa di sua competenza", costituendo nella specie il provento delle marche per i pesi e le misure una entrata connessa ad una attività amministrativa non di competenza della Regione ma di competenza dello Stato, tale provento non dovrebbe essere utilizzato per la copertura del fabbisogno finanziario della Regione, ma andrebbe versato all'entrata del bilancio statale». Per converso, giusta il successivo art. 2 spetterebbero alla Regione medesima, salvo le eccezioni tassativamente previste, tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, fra le quali sicuramente rientrerebbero quelle in parola.

Senonché il Ministero, «pur non assumendo alcuna posizione esplicita in ordine alla qualificazione giuridica del provento *de quo*, implicitamente vorrebbe disconoscerne la natura di una vera e propria tassa», anche per il fatto che nel bilancio statale i cespiti risultano allocati nel titolo II, relativo alle entrate extratributarie.

L'enunciata impostazione sarebbe smentita, tuttavia, dalle stesse voci di entrata inserite appunto sotto il ridetto titolo, diverse delle quali si riferiscono a tributi.

Talché la nota impugnata invaderebbe la sfera della competenza riservata alla Regione siciliana in quanto emessa in violazione dell'art. 36 dello Statuto e degli articoli 1 e 2 d.P.R. n. 1074 del 1965. Viene richiesta, pertanto, la affermazione che i proventi derivanti dalla vendita delle marche, relativi ai «diritti» di verifica dei pesi e delle misure e riscossi nel territorio della Regione siciliana, spettano alla Regione medesima, con l'annullamento di ogni ulteriore e contrario atto posto in essere al riguardo.

2. — L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, rileva che l'assunto della ricorrente, secondo cui spettano alla Regione tutte le entrate tributarie, dirette o indirette, comunque denominate, con le sole eccezioni dei tributi tassativamente indicati di competenza statale, deve ritenersi infondato.

Il criterio di attribuzione delle entrate tributarie individuerrebbe, infatti, come di spettanza della Regione le entrate «connesse alla attività amministrativa di sua competenza». I diritti di verifica di cui trattasi sarebbero agevolmente ricollegabili, invece, ad un'attività di certificazione amministrativa preordinata ad imprimere pubblica fede ai pesi ed alle misure ed agli strumenti per pesare e misurare. La certificazione in parola costituirebbe oggetto, perciò, di una naturale riserva a favore dello Stato, attesa anche la rilevanza dell'attribuzione di pubblica fede negli scambi, di sicura competenza statale.

Considerato in diritto

1.1 — L'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) dispone la spettanza alla Regione di tutte le entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, riscosse nell'ambito del suo territorio, fatta eccezione di talune specificamente e tassativamente elencate.

1.2 — Per i diritti di verifica dei pesi e delle misure, dovuti ai sensi del relativo testo unico (r.d. 23 agosto 1890, n. 7088) il Ministero delle finanze, trattandosi di attività svolta dagli Ispettori metrici, ha ravvisato la competenza statale nello svolgimento del servizio, con la connessa spettanza dei relativi introiti. In conseguenza, ha disposto il recupero al bilancio dello Stato di quanto, per il menzionato titolo, riscosso.

1.3. — La Regione, mediante il conflitto in esame, contesta le determinazioni ministeriali ravvisando pacifico trattarsi nella specie di riscossione di una tassa, di conseguente appartenenza, considerata la puntuale statuizione della normativa (*supra* 1.1), della Regione medesima.

2.1. — Le doglianze sono fondate.

Ai proventi per la verifica dei pesi e delle misure è comunemente riconosciuta la connotazione di tassa, considerandosene l'utilità e l'interesse anche per il singolo operatore; trattasi, infatti, di certificazioni — fra le quali la verifica in parola sicuramente rientra — volte a tutelare, anche sul piano penale che ne persegue la contraffazione, la fede pubblica.

2.2 — Proprio per l'amplessima accezione dei tributi il cui ammontare spetta alla Regione, non han pregio, pertanto, le deduzioni dell'Avvocatura, là dovè, pur non contrastandosi la natura di tassa del cespite in parola, lo si assume attribuibile all'erario statale, sol perché attinente a un servizio che viene espletato dagli organi dello Stato.

2.3 — Neppure è conferente, ai fini di una differente soluzione, sul versante della gestione, l'inserimento del cespite fra le poste d'entrata extratributarie (Titolo II). A parte la tendenza a rendere viepiù contigui, per evidenti esigenze contabili globali, i rapporti, nel prelievo delle risorse, tra le allocazioni di bilancio e le sottostanti «verità» d'ordine economico, appare indubbia la mera strumentalità del bilancio rispetto alle molteplici antecedenti normative che lo concernono e alle quali dev'essere fatto riferimento per ogni individuazione sostantiva.

3. — Va così esclusa l'attribuzione allo Stato degli introiti di cui trattasi, con i conseguenziali provvedimenti sugli inerenti atti che, in concreto, risultano assunti e che devono, pertanto, essere annullati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato disporre il recupero delle somme riscosse in Sicilia a titolo di pagamento dei diritti di verificaione dei pesi e delle misure; ed, in conseguenza, annulla la nota del Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) n. 301186/86 del 3 aprile 1987, avente per oggetto «Marche per diritti di verificaione dei pesi e delle misure», nonché la successiva nota dell'Intendenza di finanza di Palermo dell' 8 luglio 1987, n. 28816, di uguale oggetto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1836

N. 1044

Sentenza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Previdenza e assistenza - Regione Emilia-Romagna - Tossicodipendenze - Contributi statali - Titolarità della regione alla erogazione - Devoluzione alla stessa delle somme stanziare - Mancata previsione - Riferimento alle sentenze nn. 243 e 287 del 1987 e 302/1988 - Non fondatezza.

(D.-L. 1° aprile 1988, n. 103, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1988, n. 176).

(Cost., artt. 117, 118, 119, 77 e 97, in relazione agli artt. 22, 27 e 126, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616, alla legge 28 dicembre 1978, n. 833, agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103, poi convertito, con modificazioni, in legge 1° giugno 1988, n. 176, recante «Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti», promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna, notificato il 2 maggio 1988, depositato in cancelleria il 9 maggio 1988 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1988;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Emilia Romagna e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Il d.l. 22 aprile 1985, n. 144, recante «Norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate», convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297, prevedeva la erogazione, nel triennio 1985-1987, di contributi da parte del Ministero dell'Interno, allo scopo di sostenere le attività per il recupero ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Destinatari dei contributi, da erogarsi — fino alla emanazione di una disciplina legislativa sul volontariato — per il tramite dell'ente locale competente per territorio, erano comuni, UU.SS.LL., ed altri enti, associazioni di volontariato, cooperative e privati.

Le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana impugnavano tale normativa in quanto lesiva delle proprie competenze costituzionalmente garantite: i relativi ricorsi venivano rigettati dalla Corte con sentenza n. 243 del 1987.

Con il d.l. 1° aprile 1988, n. 103 (successivamente convertito, con modificazioni, della legge 1° giugno 1988, n. 176), veniva prorogata, per il triennio 1988-1990, la erogazione dei contributi di cui al precedente d.l. n. 144/1985.

Con il presente ricorso la Regione Emilia Romagna ha chiesto la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. n. 103/88 *in toto*, o nella parte in cui non prevede che siano le Regioni, anziché il Ministro dell'Interno, ad erogare i contributi, nè che siano devolute alle Regioni le somme stanziato, assumendo la violazione degli artt. 117, 118, 119, 77 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, comma terzo, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616; alla legge 28 dicembre 1978, n. 833; agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

2. — Ha osservato, al riguardo, la ricorrente che la materia cui si riferisce il d.l. impugnato deve ricomprendersi nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in tema di sanità e di assistenza sociale.

Tale inquadramento non sarebbe contraddetto, ma, al contrario, avvalorato da alcune riflessioni, contenute nella citata sentenza della Corte costituzionale n. 243/87, sulla necessità di una considerazione globale di tutti gli aspetti, fisici e psicologici, del tossicodipendente, ciò che confermerebbe che gli interventi in questa materia rientrano nella beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria.

Nè la riferita impostazione sarebbe smentita dalla esistenza di connessi problemi di sicurezza e di ordine pubblico. In realtà, ad avviso della Regione Lombardia, l'intervento del Ministro dell'Interno piuttosto che di quello della Sanità nella materia in questione sarebbe stato giustificato dalla sent. n. 243/87 non tanto perchè si sia individuato un profilo di ordine pubblico prevalente su quello dell'assistenza — ciò che contraddirebbe la critica delle concezioni «pancriminalistiche» contenuta in altra sentenza (n. 287/87) — quanto perchè la disciplina dei contributi aveva carattere transitorio, la proroga disposta con il d.l. impugnato, trasformando in permanente quella disciplina, determinerebbe, invece, l'insediamento definitivo dello Stato in una materia di competenza regionale, disattendendo, nel contempo, i «suggerimenti» interpretativi contenuti nella predetta sentenza n. 243, relativi a forme di collaborazione nella materia *de qua* tra Stato e Regione.

3. — Inoltre, ha rilevato la ricorrente, la normativa in questione viola l'autonomia finanziaria della Regione, non prevedendo la obbligatoria distribuzione dei fondi destinati ad interventi in materia di interesse regionale alle Regioni interessate, nonché l'art. 97 Cost., consentendo la instaurazione di procedimenti amministrativi statali che si sovrapporrebbero ad interventi e procedure regionali, con l'effetto di una duplicazione di attività.

4. — Infine, la Regione Emilia Romagna ha contestato la sussistenza, nella specie, dei presupposti che giustificano la decretazione d'urgenza, rivendicando a sè la legittimazione a far valere tale vizio alla stregua della considerazione che il procedimento legislativo ordinario costituisce una garanzia per le Regioni, consentendo ad esse di prendervi parte nei modi previsti per far valere i propri interessi, laddove a tale scopo non sarebbe sufficiente la fase della conversione in legge dei decreti, in quanto, trovando uno spazio, nel procedimento di conversione, all'inserimento degli interessi delle Regioni, si accresce la possibilità che siano presentati emendamenti, col rischio di impedire la tempestiva conversione in legge del provvedimento provvisorio, e con la conseguenza della reiterazione del decreto legge.

5. — Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso, alla stregua del rilievo che le censure mosse dalla Regione Emilia Romagna alla norma in questione — che si limita a prorogare per il triennio 1988-1990 la disciplina già dettata dal d.l. n. 144/85 — trovano già confutazione nella motivazione della sentenza n. 243/1987, con la quale la Corte costituzionale ha rigettato il ricorso della stessa e di altre Regioni nei confronti del menzionato d.l. n. 144/1985 non perchè la disciplina in esso contenuta avesse carattere transitorio — ciò che non escluderebbe una eventuale invasione di competenze costituzionalmente attribuite alle Regioni — ma perchè ha ritenuto che la normativa impugnata abbia inteso disciplinare, del complesso fenomeno della tossicodipendenza, gli aspetti incidenti sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico, materia che non rientra tra quelle trasferite alle Regioni.

6. — Quanto alla censura relativa all'uso dello strumento del d.l., la difesa dell'autorità costituita ha rilevato che la mancanza di interesse delle Regioni a sollevare questioni circa la sussistenza dei presupposti dell'urgenza e necessità del d.l. costituisce un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte (cfr., da ultimo, sentt. nn. 243/87 e 302/88).

La censura sarebbe, pertanto, inammissibile.

Comunque, si osserva nelle deduzioni, il rilievo sarebbe infondato nel merito, in quanto nel caso di specie sussistevano i presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza, ravvisabili nella circostanza della intervenuta scadenza del triennio 1985-1987 senza che fosse stata emanata la nuova normativa prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 297/1985.

Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Regione Emilia Romagna ha depositato una memoria con la quale, nel far presente di intendere trasferito al testo legislativo di conversione (legge 1° giugno 1988, n. 176) il ricorso già proposto avverso il d.l. 1° aprile 1988, n. 103, ha insistito nelle proprie richieste, ribadendo che il d.l. n. 144/85 era stato «salvato» dalla Corte con la sent. n. 287/87 solo in virtù del suo carattere transitorio, e che tale ragione è venuta meno con la emanazione del decreto attualmente impugnato.

Ha aggiunto la ricorrente che dalla motivazione della citata sentenza n. 287/87 sembra potersi desumere che nella materia *de qua* occorrerebbero forme di intesa e collaborazione tra Stato e Regioni, di cui non v'è traccia nel d.l. n. 103/88.

A tale proposito, la Regione Emilia Romagna ha richiesto che la Corte faccia ricorso ai propri poteri istruttori, richiedendo all'Amministrazione dell'Interno di fornire i dati relativi all'applicazione del d.l. n. 144 del 1985 e i primi dati relativi al d.l. recentemente convertito, ciò anche al fine di verificare che, come la ricorrente rileva, «l'applicazione della legge è stata tale da smentire in concreto le presunte «ragioni» dell'intervento centralizzato cui si è dato vita».

Considerato in diritto

1. — La Regione Emilia Romagna solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103, poi convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1988, n. 176, *in toto* e nella parte in cui non prevede che siano le Regioni, anzichè il Ministero dell'Interno, ad erogare i contributi ivi previsti e che siano devolute alle Regioni medesime le somme all'uopo destinate. Sarebbero violati gli artt. 117, 118, 119, 77, 97 Cost. anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616, alla legge 28 dicembre 1978, n. 833, agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 28 dicembre 1975, n. 685, perchè:

a) la materia disciplinata dal d.l. è da ricomprendersi nelle competenze regionali in tema di sanità ed assistenza sociale, beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria;

b) non sarebbero previste forme di collaborazione tra Stato e Regioni;

c) risulterebbe lesa l'autonomia regionale non essendo prevista la distribuzione alle Regioni dei fondi destinati ad interventi in materia di interesse regionale;

d) sarebbe violato il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione in quanto procedimenti amministrativi statali si sovrapporrebbero ad interventi e a procedure regionali;

e) non sussisterebbero i presupposti della necessità e dell'urgenza e l'interesse della Regione sul punto si fonderebbe sulla considerazione che il procedimento legislativo ordinario costituisce una garanzia per essa, in quanto le consentirebbe di partecipare al processo formativo della legge.

La questione non è fondata.

2. — Non può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'art. 77 Cost. per l'avvenuta conversione in legge del d.l. impugnato. Ed, inoltre, come più volte affermato (sentt. nn. 243/87; 302/88), la eventuale insussistenza delle condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali.

2.1 — Per gli altri profili la questione non è fondata.

Il d.l. ora impugnato, convertito nella legge 1° giugno 1988, n. 176 (onde la considerazione delle proposte censure anche in relazione ad essa), si è limitato a rifinanziare la precedente legge n. 297 del 1985 per il triennio 1988-1990, essendo scaduto il precedente triennio (1985-1988), in questa previsto, di durata della erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché alla distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate o confiscate.

Come si evince dai lavori preparatori, l'emergenza di notevole rilevanza sociale, quale era il fenomeno della droga, al momento dell'emanazione della precedente legge, non solo non è cessata, ma la situazione ha avuto una preoccupante recrudescenza, onde la necessità e l'urgenza di un nuovo intervento legislativo.

La competenza del Ministro dell'Interno trova ancora giustificazione, permanendo la sussistenza delle finalità, già proprie della precedente legge, di disciplinare gli aspetti della tossicodipendenza incidenti sulla criminalità (dimostrata dal rilevante numero dei condannati per delitti connessi all'uso e allo spaccio degli stupefacenti), sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico.

Nelle finalità di superamento delle suddette incidenze si inseriscono anche le fasi di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti nella famiglia e nella società.

Le ragioni sopra esposte dell'intervento legislativo sono state poste a fondamento della precedente sentenza (n. 243/1987), con la quale è stato rigettato l'incidente di costituzionalità sollevato dalla stessa Regione ora ricorrente, oltre che dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Toscana contro la legge base n. 297 del 1985.

Le considerazioni svolte in quella sentenza valgono a far ritenere non fondata anche la questione ora proposta.

Oltre le ragioni giustificatrici dell'intervento del Ministero dell'Interno, innanzi riportate, si sottolinea ancora che le modalità con le quali avviene l'erogazione dei contributi ai Comuni, alle UU.SS.LL., alle associazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ad altri enti privati, non escludono una intesa e una collaborazione fra Stato e Regioni in un settore che interessa entrambi; che la stessa Regione va ricompresa tra gli enti locali tramite i quali avviene l'erogazione dei contributi; che le Regioni intervengano e partecipino anche alla fase di formulazione di pareri e proposte.

2.2. — Le norme censurate non ledono l'autonomia finanziaria delle Regioni in quanto la materia disciplinata non rientra tra quelle trasferite dallo Stato alle Regioni.

Non risulta intaccato il finanziamento delle Regioni in quanto il capitolo di bilancio (lo stesso di cui alla precedente legge: il n. 6856 del Ministero del Tesoro) per la materia ora disciplinata è sempre quello del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e all'accantonamento delle somme relative alla voce del bilancio del Ministero dell'Interno per le misure urgenti in materia di lotta alla droga.

Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 97 Cost., in quanto la lamentata sovrapposizione di provvedimenti amministrativi è meramente eventuale e contingente, oltre che di agevole eliminazione, mentre altri presunti inconvenienti, come quelli concernenti i ritardi per accurati controlli, sono di mero fatto o occasionali e, comunque, non importano violazione dell'invocato precetto costituzionale.

Tuttavia, la lotta alla tossicodipendenza, anche per gli aspetti non toccati dalla disciplina in esame (per esempio, quelli sanitari, rinviati all'approvazione di apposito piano nazionale), esige urgenti interventi legislativi. Anche in sede di discussione della legge in esame è emersa in tutta la sua gravità ed urgenza la necessità di una riconsiderazione generale della materia in ogni suo aspetto.

Spetta al legislatore l'impostazione di una strategia generale di carattere socio-sanitario, di competenza di autorità nazionali e locali, che coinvolga il privato-sociale, non speculativo, e il pubblico, rappresentato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, competenti in materia o per la parte sanitaria e per quella assistenziale. *Deor*

La legge dovrà cogliere i mutamenti intervenuti e dare soluzioni efficaci sul piano della lotta al mercato della droga e su quello della prevenzione, della cura e della riabilitazione, con conseguente apprestamento di servizi sanitari e sociali diffusi sul territorio e capaci di rapportarsi alla situazione del tossicodipendente e del consumatore di sostanze stupefacenti.

Il ritardo di una legge oltre ogni ragionevole limite di tempo renderebbe definitiva l'attuale disciplina che, siccome diretta solamente a superare una emergenza, risulterebbe essenzialmente o gravemente inadeguata anche in relazione al ruolo collaborativo delle autonomie locali, onde questa Corte, se nuovamente investita dalla materia, potrebbe riconsiderare diversamente la questione e trarne le eventuali conseguenze.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103 (Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1988, n. 176, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 77 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), alla legge 28 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dalla Regione Emilia Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1837

N. 1045

Sentenza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Fallimento - Insinuazione tardiva - Ricorrente non costituitosi in precedente giudizio - Divieto della riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di un credito di lavoro - Non fondatezza.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 101, co. 2°, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), in relazione all'art. 98, co. 3°, stesso r.d. promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1987 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Cinti Mario e S.p.a. Aerolinea Itavia iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento instaurato da Cinti Mario con una domanda di insinuazione tardiva di crediti di lavoro nei confronti del Commissario per l'amministrazione straordinaria della s.p.a. Aerolinea Itavia, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 ottobre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare, in relazione all'art. 98, terzo comma, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui vieta la riproponibilità del ricorso per dichiarazione tardiva di un credito al ricorrente che non sia costituito in un precedente giudizio.

L'art. 101, secondo comma, là dove dispone che «le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, secondo comma», è costantemente interpretato dalla Cassazione nel senso di una piena conformità alla disciplina dell'opposizione allo stato passivo, con la conseguenza che la mancata tempestiva costituzione del creditore istante comporta l'abbandono della domanda.

Così interpretata, la norma è dal giudice *a quo* ritenuta contraria, in primo luogo, all'art. 3 Cost. perchè tratta alla medesima stregua azioni tra le quali «non sussiste alcuna possibilità di assimilazione», l'una — l'opposizione allo stato passivo — essendo un'impugnativa, l'altra — la dichiarazione tardiva di crediti — essendo invece una domanda giudiziale introduttiva di un nuovo giudizio; in secondo luogo, all'art. 24 Cost., perchè l'estinzione dell'azione per mancata tempestiva costituzione in giudizio, in deroga alla regola dell'art. 310, primo comma, cod. proc. civ., «non può non rendere estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto, se si considera che la mancata costituzione può verificarsi anche senza colpa del creditore».

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, opponendo l'inammissibilità o, quanto meno, l'infondatezza della questione.

All'Avvocatura sembra evidente l'inammissibilità della questione, «dato che questa potrebbe essere risolta seguendo la linea interpretativa che secondo il giudice remittente dovrebbe reputarsi più conforme al dettato costituzionale, tanto più che tale linea è sostenuta da una parte, sia pure minoritaria, della dottrina e della giurisprudenza».

La questione appare altresì infondata, a giudizio dell'interveniente, considerato che «l'imposizione di particolari condizioni, adempimenti ed oneri richiesti dalla natura del processo, quando non conduca alla pratica impossibilità di esercitare il diritto azionabile, attiene a modalità procedurali che non sono coperte da garanzia costituzionale».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Roma ravvisa un contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. nell'art. 101, secondo comma, della legge fallimentare, interpretato nel senso che l'inosservanza, da parte del creditore istante, dell'onere di costituzione in giudizio almeno cinque giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, ivi richiamato, comporta l'estinzione dell'azione, e quindi la non riproponibilità della domanda di ammissione tardiva del credito entro il limite di tempo indicato nel primo comma dell'art. 101.

L'eccezione di inammissibilità della questione, opposta dall'Avvocatura dello Stato, non può essere accolta, atteso che l'interpretazione adeguatrice ai dettami costituzionali, che si rimprovera al Tribunale di non avere seguito coerentemente con le sue convinzioni, cioè l'interpretazione restrittiva del rinvio all'art. 98, terzo comma, è disattesa dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione.

2. — La questione non è fondata.

È vero che la dichiarazione tardiva di crediti, prevista dall'art. 101 l. fall., è strutturalmente diversa dall'opposizione allo stato passivo prevista dall'art. 98, solo la seconda, non anche la prima, avendo natura di gravame in senso tecnico. Ma ai fini della valutazione delle rispettive discipline alla stregua dell'art. 3 Cost., rileva piuttosto il profilo funzionale che quello strutturale. Dal punto di vista della funzione, le due azioni presentano una innegabile analogia: entrambe mettono in discussione lo stato passivo formato dal giudice e tendono a modificarlo; l'opposizione fa valere una pretesa inesattezza, la domanda di insinuazione tardiva una pretesa incompletezza dello stato passivo.

L'analogia funzionale spiega l'adeguamento della disciplina processuale della dichiarazione tardiva al modello dell'opposizione allo stato passivo, e richiama anche per il giudizio incidentale previsto dall'art. 101 l'esigenza di speditezza caratteristica del processo fallimentare. Nel caso di inosservanza del termine perentorio per la costituzione in giudizio del creditore istante, tale esigenza giustifica l'estensione della sanzione di decadenza dalla domanda, stabilita nel terzo comma dell'art. 98, in luogo della regola generale di cui all'art. 310, primo comma, cod. proc. civ.

3. — Nemmeno può dirsi violato l'art. 24 Cost. Nel formulare questa ulteriore censura, secondo cui la norma denunciata renderebbe «estremamente difficoltoso l'esercizio del diritto, se si considera che la mancata costituzione può verificarsi anche senza colpa del creditore», il giudice *a quo* non ha tenuto conto dei riflessi, sul terzo comma dell'art. 98 l. fall., della sentenza 30 aprile 1986 n. 120 di questa Corte, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 98, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente (o del creditore istante nel caso di dichiarazione tardiva di crediti) la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato: riflessi esplicitati dalla stessa sentenza nel senso che, dichiarata l'incostituzionalità del secondo comma, il terzo comma dell'art. 98 appare pienamente rispettoso dell'art. 24, secondo comma, Cost.

Non è più ipotizzabile che il creditore non venga, senza sua colpa, tempestivamente a conoscenza del decreto indicato nel secondo comma dell'art. 98 o dell'art. 101, con cui il giudice delegato fissa l'udienza di comparizione delle parti. Dovendo il provvedimento essergli comunicato almeno quindici giorni prima della data fissata per l'udienza, dal momento della comunicazione il creditore dispone necessariamente di almeno dieci giorni utili per costituirsi in giudizio, ed evitare così la decadenza prevista nel terzo comma.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 98, terzo comma, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1838

N. 1046

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte di registrazione e di trascrizione - Realizzazione di opere industriali nel Mezzogiorno - Agevolazioni - Termine di decadenza dal beneficio - Sospensione o interruzione - Omessa previsione in caso di mancata realizzazione delle opere per fatto imputabile alla p.a. - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, art. 109, come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853).

(Cost., art. 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109 del t.u. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come integrato e sostituito dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), promosso con ordinanza emessa il 28 febbraio 1986 dalla Commissione tributaria di

primo grado di Lucera sul ricorso proposto da C.I.S.A.P.I. contro l'Ufficio del Registro di Lucera, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 1986 la Commissione tributaria di primo grado di Lucera ha sollevato, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1423, recante il «Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno», come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, nella parte in cui, nel concedere agevolazioni sulle imposte di registrazione e di trascrizione di atti di acquisto di immobili destinati alla realizzazione di opere industriali nel Mezzogiorno e nel disporre che le imposte siano dovute in misura ordinaria qualora il fine dell'acquisto non sia raggiunto entro cinque anni dall'atto, non prevede ipotesi di sospensione o interruzione del «termine di decadenza» quando la mancata realizzazione delle opere sia imputabile alla p.a. a titolo di *factum principis*;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che — a prescindere da ogni riserva sulla pertinenza del riferimento all'art. 97 Cost., concernente l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici pubblici, al fine di lamentare la mancata previsione di cause di sospensione o di interruzione di un termine dato per la realizzazione di un'opera di interesse pubblico cui è subordinato un beneficio nei confronti dell'erario statale, anche se la mancata realizzazione sia imputabile ad una disfunzione amministrativa (nella specie di organi regionali) — in ogni caso il precetto costituzionale invocato non impone al legislatore di sacrificare indefinitamente le esigenze di certezza e indilazionabilità delle entrate tributarie a quelle della incentivazione delle attività economiche;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), come modificato dall'art. 13 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 (Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno), sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1047

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Trattamento economico - Sperequazione normativa ed economica tra le varie categorie di magistrati - Norme con efficacia retroattiva - Analoga questione già dichiarata infondata (sentenza n. 413/1988) e manifestamente infondata (ordinanza n. 915/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 36 e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 («Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati»), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Scaglioni Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Migliori Tullio contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

3) ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ridola Riccardo contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di costituzione di Migliori Tullio e di Ridola Riccardo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza emessa in data 10 luglio 1987 il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui tali norme, operando retroattivamente, lederebbero la parità retributiva tra i magistrati, con effetti idonei a permanere nel tempo;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze entrambe emesse il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in relazione agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, nella parte in cui determina una sperequazione normativa tra le varie categorie di magistrati;

che i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza, stante l'identità di oggetto;

Considerato che con sentenza n. 413 del 1988 questa Corte ha dichiarato infondata analoga questione, sollevata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione, concernente gli artt. 1, secondo comma, e 10, secondo comma, della citata legge, e che con successiva ordinanza n. 915 del 1988 è stata altresì dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità di quest'ultima norma, anche in riferimento agli artt. 24, 103, 111 e 113 della Costituzione;

che i giudici *a quibus* non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati, in quanto il censurato art. 8 della legge n. 425 del 1984 si limita ad esplicitare ulteriormente il sistema delineato dalle altre norme impugnate, di talché le ragioni esposte a sostegno della infondatezza di queste, risultano pienamente valide anche con riguardo alla disposizione *de qua*;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, 8 e 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 («Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati»), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 101 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1840

N. 1048

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Locazioni - Immobili urbani - Determinazione del canone - Criteri - Eccessiva compressione del diritto di proprietà - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 14).

(Cost., artt. 41 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra La Rocca Giuseppe e Marino Glauco ed altra, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 23 dicembre 1987 dal Pretore di Acireale nel procedimento civile vertente tra Rosalia Orazio e Lino Maria Luisa, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di due giudizi aventi ad oggetto la determinazione del canone, il Pretore di Acireale, con ordinanze emesse entrambe in data 23 dicembre 1987, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione;

che secondo il giudice *a quo* l'imposizione di un canone non superiore al 3,85% del costo di produzione, parametro «notoriamente inferiore» al valore di mercato (e perfino agli interessi legali ed a quelli, moratori, per i contribuenti), avrebbe «eccessivamente compresso» il diritto di proprietà e l'iniziativa economica privata creando una situazione di privilegio per il conduttore che prescinde dalle condizioni economiche di questi;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione;

Considerato che le questioni, per la loro identità, possono essere riunite e decise con unico provvedimento;

che l'asserito divario tra valore locativo e valore di mercato dell'immobile, apoditticamente affermato dal giudice *a quo*, è in concreto riscontrabile in modo assai diversificato, in ragione di elementi quali l'ubicazione, la tipologia, la stessa collocazione in una determinata area geografica;

che la valutazione dell'investimento immobiliare, alla cui base l'ordinanza di rimessione pone l'entità del canone, va viceversa apprezzata in relazione ad un'ampia gamma di variabili che ne condizionano la redditività;

che, in ogni caso, l'individuazione dei parametri fissati dalla norma censurata risponde all'intento di stabilire un complesso di controlli sui canoni delle locazioni perseguito dal legislatore attraverso molteplici e coordinate scelte, frutto di discrezionale bilanciamento d'interessi;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), sollevata, in relazione agli artt. 41 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Acireale con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1049

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Agricoltura - Morte del proprietario coltivatore diretto di fondo rustico - Eredi coltivatori - Continuazione della conduzione e della coltivazione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 597/1988) - Manifesta infondatezza.

(Legge 3 maggio 1982, n. 203, art. 49).

(Cost., artt. 3, 41 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1987 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra Cortese Maria Rosa ed altra e Cortese Giuseppina ed altra, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento per la concessione di un sequestro giudiziario, il Tribunale di Casale Monferrato, con ordinanza emessa il 20 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione, dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203; nella parte in cui dispone che, in caso di morte del proprietario del fondo rustico coltivato direttamente, gli eredi coltivatori hanno diritto di continuare la conduzione e la coltivazione anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi;

Considerato che identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 597 del 12 maggio 1988;

che il giudice *a quo* non aggiunge profili nuovi od ulteriori rispetto a quelli a suo tempo già esaminati.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 («Norme sui contratti agrari»), sollevata in relazione agli artt. 3, 41 e 42 della Costituzione dal Tribunale di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA*Il redattore:* CASAVOLA*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 1050

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Trattamento economico - Legge sopravvenuta di interpretazione autentica - Previsione della estinzione dei giudizi pendenti e della inefficacia di tutti i provvedimenti non ancora passati in giudicato - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 123/1987) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 10, primo comma).

(Cost., artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 e legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 («Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati»), promosso con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Giacobbe Giovanni ed altri contro il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio di ottemperanza introdotto dai ricorrenti, ex magistrati, per ottenere l'esecuzione del giudicato che aveva statuito l'obbligo dell'amministrazione di corrispondere loro alcuni benefici economici, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1986, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, in riferimento agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della Costituzione, nonché in relazione all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948;

che, a parere del giudice *a quo*, la norma impugnata, nel sancire l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e nel comminare l'inefficacia ai provvedimenti giudiziari non passati in giudicato alla stessa data: 1) pregiudica la possibilità di veder eseguito l'ordine emesso dal giudice naturale; 2) si pone in contrasto con il diritto di agire in giudizio; 3) sottrae le controversie alla cognizione di qualsiasi giudice; 4) lede le prerogative giurisdizionali del giudice amministrativo; 5) preclude alla Corte costituzionale di esercitare il proprio sindacato in quanto non consente che essa venga investita delle questioni di legittimità costituzionale in via incidentale;

Considerato che la norma impugnata è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 123 del 7 aprile 1987;

che, pertanto, la questione è inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 («Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati») — già dichiarato illegittimo

con sentenza n. 123 del 1987 — sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe in relazione agli artt. 24, 25, primo comma, 101, 102, 103, primo comma, 134, 136 e 137 della Costituzione ed all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1843

N. 1051

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposte successorie - Adeguamento all'inflazione - Attenuazione delle conseguenze sul carico tributario - Graduazione delle sanzioni - Esclusione - Discrezionalità legislativa - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Richiamo alla sentenza n. 126/1979 e ordinanza n. 172/1988 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, artt. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 23).
(Cost., artt. 3 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, nn. 2, 4, 6 e 8 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 («Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria»), dell'art. 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 («Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili»), promosso con ordinanza emessa il 28 luglio 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bari sul ricorso proposto da Polignano Serafina ed altro contro l'Ufficio del Registro di Gioia del Colle iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9 prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio riguardante un avviso di liquidazione per imposta di successione, INVIM, imposte catastali e pene pecuniarie per tardiva presentazione della dichiarazione, la Commissione Tributaria di primo grado di Bari, con ordinanza in data 28 luglio 1987 (r.o. n. 49 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8 della legge 9 ottobre 1971 n. 825, nonché dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643;

che la prima delle disposizioni impugnate viene censurata nella parte in cui, non prevedendo che le quote esenti e le aliquote progressive (indicate nella tabella «C» allegata alla legge n. 825 del 1971) siano aggiornate ai valori corrispondenti al momento in cui insorge l'obbligo alla denuncia, in modo da determinare un'adeguata rispondenza tra incremento nominale del valore dei beni e incremento dell'imposta dovuta, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., rendendo artificioso il valore dei beni caduti in successione e quindi ingiustificato il carico tributario;

che la seconda delle disposizioni impugnate, è censurata, sempre in riferimento ai predetti parametri costituzionali, nella parte in cui non prevede la possibilità di graduare la sanzione, in relazione al ritardo con cui il contribuente assolve l'obbligo della denuncia;

che non si sono costituite le parti, mentre, è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili o infondate;

Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice *a quo* attiene essenzialmente agli effetti che, in materia di imposte successorie, derivano dal fenomeno dell'inflazione;

che come questa Corte ha già affermato in precedenti occasioni (sent. n. 126 del 1979 e ord. n. 172 del 1988), gli interventi diretti ad attenuare talune conseguenze più gravi del deprezzamento della moneta costituiscono «il frutto di scelte politiche, riservate alla discrezionalità del potere legislativo, al quale compete di provvedere in sì delicata materia, sulla base di valutazioni di ordine politico, sociale, economico, finanziario, che sfuggono di massima al sindacato di legittimità affidato a questa Corte», e che «... anche nel campo della legislazione tributaria questa discrezionalità di scelte politiche non è contestabile, sia sul piano generale della distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie di contribuenti, sia su quello settoriale dell'applicazione delle diverse imposte dirette e indirette»;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per quanto riguarda l'impugnazione dell'art. 23 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, non avendo in alcun modo il giudice *a quo* motivato la rilevanza della relativa questione, né potendosi la stessa dedurre dal contesto dell'intero atto di rimessione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, primo comma, nn. 2, 4, 6 e 8 della legge 9 ottobre 1971 n. 825 («Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria») e 23 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 («Istituzione dell'imposta comune sull'incremento di valore degli immobili»), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione Tributaria di primo grado di Bari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1052

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - Imposte successorie - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Data di spedizione a mezzo posta, di arrivo e di presentazione diretta - Mancata equiparazione - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata (ordinanza n. 485/1987) - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 39, primo comma).****(Cost., art. 3).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;*Giudici:* prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39, comma primo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 («Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni») promosso con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Udine sui ricorsi riuniti proposti da Costa Gaetano e Salvatore contro l'Ufficio del Registro di Cervignano iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 19 settembre 1987 (reg. ord. n. 97 del 1988) la Commissione tributaria di secondo grado di Udine ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma del d.P.R. 6 ottobre 1972, n. 637 («Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni»), nella parte in cui ai fini della tempestiva dichiarazione di successione, non equipara la data della sua spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di presentazione diretta all'Ufficio competente a riceverla, per contrasto con l'art. 3 Cost.;

che il giudizio *a quo* verte su soprattasse applicate dall'Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di successione e della dichiarazione INVIM relativa a beni acquistati *mortis causa*;

che l'asserita disparità di trattamento viene posta in relazione alla disciplina prevista per le dichiarazioni ai fini di altre imposte, e in particolare all'art. 37 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), e all'art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (imposte sui redditi);

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 485 del 1987;

che non sussistono valide ragioni né vengono prospettati elementi, nuovi tali da indurre questa Corte a mutare il proprio orientamento;

che pertanto va ribadita la manifesta infondatezza della questione sollevata con riferimento all'art. 3 Cost.;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 39, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 («Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1845

N. 1053

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale docente - Immissione in ruolo - Requisiti - Nomina annuale conferita dal provveditore agli studi - Nomina da parte del capo di istituto - Mancata equiparazione quanto agli effetti - Identica questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 282/1987) e manifestamente infondata (ordinanza n. 634/1987) - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 luglio 1984, n. 326, art. 3, primo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 luglio 1984, n. 326 («Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270»), promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1986 dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Bosa Nicolino contro Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il TAR della Toscana con ordinanza emessa in data 16 ottobre 1986 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 16 luglio 1984, n. 326 («Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270») con riferimento all'art. 3 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui richiedendo espressamente, tra i requisiti per l'immissione in ruolo del personale insegnante, la nomina annuale conferita dal Provveditore agli studi, creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione a quegli insegnanti esclusi in quanto nominati con provvedimento del Capo di istituto, attesa la sostanziale identità di situazioni in cui si trovano entrambe le categorie di docenti;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la questione venisse dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 282 del 1987 e manifestamente infondata con ordinanza n. 634 del 1987;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili ulteriori o diversi da quelli già in precedenza esaminati da questa Corte;

Visti gli artt. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 6 luglio 1984, n. 326 («Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270»), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal TAR Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1846

N. 1054

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Trattamenti di invalidità e inabilità - Esclusione dopo il compimento dell'età pensionabile - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 436/1988) - Manifesta inammissibilità.

(Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 3).

(Cost., artt. 3 e 38).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 («Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile») promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1988 dal Pretore di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Frasso Marinella e INPS, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Gorizia con ordinanza in data 11 gennaio 1988 (r.o. n. 201 del 1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222 («Revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile») in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;

che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, prevedendo che l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda, successivamente al compimento dell'età pensionabile, violerebbe l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparità di trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o non compiuto l'età pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda;

che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto all'assegno di invalidità o alla pensione di inabilità ai lavoratori che abbiano raggiunto l'età pensionabile a prescindere dalla possibilità o meno, per gli stessi, di usufruire di altri trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di vecchiaia, ponendosi così in contrasto con l'art. 38, secondo comma, che impone di assicurare comunque ai lavoratori «mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidità»;

che non si sono costituite le parti, nè ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato;

Considerato che la norma denunciata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988;

che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata rende la questione manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 («Revisione della disciplina della invalidità pensionabile»), perché già dichiarato illegittimo con sentenza n. 436 del 1988, (questione sollevata dal Pretore di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1847

N. 1055

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Vice pretori onorari - Funzioni - Presupposti e condizioni - Limitazioni all'esercizio della potestà giurisdizionale - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 34, secondo comma).

(Cost., art. 106, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con ordinanze emesse il 24 dicembre 1987 (n. 2 ordinanze) e il 19 gennaio 1988 (n. 3 ordinanze) dal

Pretore di Gravina in Puglia, iscritte rispettivamente ai nn. 30, 31, 80, 81 e 82 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 e 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Gravina in Puglia, in persona del vice pretore onorario avv. Temistocle Gurrado, ha sollevato, con cinque ordinanze di identico contenuto emesse due il 24 dicembre 1987 e tre il 19 gennaio 1988 nel corso di altrettanti procedimenti civili, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario, in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost. («estesa, ove occorra, al combinato disposto del primo comma della stessa norma e dell'art. 38 dello stesso r.d.»);

che, ad avviso del giudice *a quo*, la norma censurata — secondo la quale «i vice pretori onorari non possono, di regola, tenere udienze se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine» — limita, fino ad annullarla, la potestà giurisdizionale del vice pretore onorario perchè lo priva di ogni autonomia, subordina il suo operato ad assurde condizioni che potrebbero anche non realizzarsi mai, lo esclude dal novero dei giudici perchè gli nega ogni possibilità di coadiuvare il titolare dell'ufficio: e ciò in evidente contrasto con l'art. 106, secondo comma, della Costituzione, che prevede la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in tutti i giudizi con atti identici, conclude per l'infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che, pur prescindendo dal rilievo che la asserita limitazione della potestà giurisdizionale dei vice pretori non trova riscontro nella concreta applicazione della norma censurata (la quale, del resto, già contiene la riserva di un «di regola»), è decisivo osservare che l'invocato art. 106, secondo comma, Cost. rimette alla discrezionale valutazione del legislatore ordinario se ammettere, o meno, la nomina di magistrati onorari, con la conseguenza che tale facoltà evidentemente comprende anche quella di stabilire, con norme di carattere organizzatorio, a quali condizioni e in presenza di quali presupposti detti magistrati debbano in concreto esercitare le funzioni loro affidate;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento all'art. 106, secondo comma, Cost., dal Pretore di Gravina in Puglia con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1056

*Ordinanza 22-30 novembre 1988***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Farmacie - Gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione - Indennità di avviamento - Mancato riconoscimento - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 333/1988) - Manifesta inammissibilità.****(Legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 17).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;**Giudici:** prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1987 dal Tribunale di Padova nel procedimento civile vertente tra Tatta Franco e Gris Antonio, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con atto del 5 luglio 1983 Franco Tatta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Padova Antonio Gris, chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità di avviamento per la farmacia di Piove di Sacco, fraz. Corte, della quale aveva assunto la gestione provvisoria dal 1978 al febbraio 1984, quando era a lui subentrato il convenuto a seguito di concorso;

che nel corso del giudizio, il Tribunale adito, rilevato che nella fattispecie trattavasi di farmacia non di nuova istituzione e che l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 riconosce il diritto all'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del T.U.LL.SS. esclusivamente al gestore provvisorio di farmacie di nuova istituzione (secondo l'interpretazione della Cassazione, condivisa dal Tribunale), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art. 17 l. n. 475/68 in riferimento all'art. 3 Cost., «nella parte in cui non prevede, ai fini della regolamentazione dell'indennità di avviamento, anche la posizione dei gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione»;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, né si sono costituite parti private;

Considerato che identica questione è stata già esaminata da questa Corte che, con sentenza n. 333 del 1988, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 «nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265»;

che, pertanto, la questione va ora dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475 («Norme concernenti il servizio farmaceutico»), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in quanto la norma impugnata è già stata dichiarata, con sentenza n. 333 del 1988,

costituzionalmente illegittima «nella parte in cui non prevede anche per i gestori provvisori di farmacia non di nuova istituzione la regolamentazione dell'indennità di avviamento prevista dall'art. 110 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1849

N. 1057

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Ultrasedicenne non coniugato - Esercizio di impresa commerciale - Negazione - Emancipazione di diritto unicamente riservata al minore coniugato - Discrezionalità legislativa - Manifesta inammissibilità.

(Cod. civ., artt. 390 e 397).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 cod.civ., promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1987 dal Tribunale di Agrigento sul ricorso proposto da Borsellino Mario ed altra, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26.10.1988 il Giudice relatore Prof. Luigi Mengoni;

Ritenuto che il Tribunale di Agrigento, Sezione civile, con ordinanza del 5 novembre 1987, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 390 e 397 cod. civ., in considerazione della disparità di trattamento riservata ai minori ultrasedicenni non coniugati rispetto a quelli che contraggono matrimonio, essendo concessa soltanto ai secondi, e non anche ai primi, la possibilità — in base all'emancipazione collegata *ope iuris* al matrimonio — di ottenere l'autorizzazione all'esercizio di un'impresa commerciale;

che tale disparità, ad avviso del giudice remittente, risulta ancora più evidente ove si consideri che l'emancipazione di diritto non viene meno qualora il matrimonio sia annullato per una causa diversa dall'età oppure ne sopravvenga lo scioglimento;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che l'emancipazione di diritto ha uno specifico fondamento nel matrimonio in ragione dell'incompatibilità dello stato coniugale col perdurare della soggezione alla potestà dei genitori o alla tutela;

che, in questo senso, diametralmente opposta è la posizione del minore ultrasedicenne non coniugato, onde l'esclusione nei suoi confronti della possibilità di emancipazione per provvedimento del giudice è una scelta discrezionale del legislatore in nessun modo censurabile alla stregua del principio di cui all'art. 3 Cost., l'emancipazione giudiziale essendo un istituto (soppresso dalla legge n. 39 del 1975) diverso dall'emancipazione di diritto;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 390 e 397 cod. civ., sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1850

N. 1058

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Conservatori dei registri immobiliari - Ritenute sugli emolumenti loro spettanti da versare al fondo di previdenza per il Ministero delle finanze - Aumento - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 414/1988) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, art. 10).

(Cost., artt. 76 e 77).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648 (Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali) in relazione alla l. 9.10.1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma Tributaria), promosso con:

1) ordinanza emessa l'11 novembre 1986 dalla Corte dei Conti nel giudizio sui conti giudiziali del Ministero delle Finanze resi dal conservatore dei registri immobiliari di Firenze dott. De Feo Pietro, iscritta al n. 172 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 29 settembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra il Fondo di Previdenza a favore del Ministero delle Finanze e Guglielmino Paolo, iscritta al n. 174 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Prof. Luigi Mengoni;

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza dell'11 novembre 1986, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., nella parte in cui prevede che, in favore del Fondo di previdenza del personale periferico delle tasse e delle imposte indirette sugli affari (ora confluito, per effetto del d.P.R. n. 211 del 1981, nel Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze), sul totale lordo degli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari (c.d. emolumenti ipotecari) «venga operata una ritenuta con la stessa aliquota stabilita col decreto ministeriale di cui al secondo comma del precedente art. 2»: aliquota fissata nella misura del 30% dal d.m. 2 marzo 1973 e applicata limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1973 (data di entrata in vigore del d.P.R. n. 648 cit.) al 25 novembre 1973, data di entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, che ha ripristinato l'aliquota precedente del 10% stabilita dalla legge n. 545 del 1971;

che la medesima questione è stata sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 settembre 1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1988;

che la norma impugnata è ritenuta dai giudici remittenti viziata da eccesso di delega, in relazione agli artt. 1 e 11 n. 5 della legge di delegazione 9 ottobre 1971 n. 825 per la riforma tributaria, sia perchè «la delega conferita per la riorganizzazione delle casse mutue tra il personale non appare comprendere (a parte il dubbio sulla riferibilità ai fondi di previdenza) il potere di disciplinare, addirittura in aumento, l'aliquota dei contributi gravanti sugli emolumenti di cui è causa», sia perchè la norma delegante prevede solo l'«armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali», dai quali si distinguono gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari;

che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo una pronuncia di infondatezza;

Considerato che i due giudizi, avendo il medesimo oggetto, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata dichiarata infondata da questa Corte con la sentenza n. 414 del 1988;

che le odierne ordinanze di rimessione ripetono i medesimi argomenti già esaminati nei giudizi precedenti, definiti dalla sentenza citata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648 («Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali») sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., dalle ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 1059

Ordinanza 22-30 novembre 1988

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento giudiziario - Magistrati - Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia - Termine per la presentazione delle domande di trasferimento - Decorrenza dalla data di pubblicazione della vacanza della sede, anziché dalla data della effettiva conoscenza da parte degli interessati - Mera disparità di fatto - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 192).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Francesco SAJA;

Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 192 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1987 dal T.A.R. per il Piemonte sul ricorso proposto da Fornelli Domenico contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il dott. Domenico Fornelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, presentava in data 27 giugno 1986 domanda di trasferimento al posto di Avvocato generale presso la Corte di Appello di Torino, la cui vacanza era stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia del 10 giugno 1986 (pervenuto presso il suo ufficio il 24 giugno);

che, venuto a conoscenza dell'assegnazione al posto da lui ambito di altro magistrato da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, impugnava dinanzi al T.A.R. del Piemonte detto provvedimento, nonché la circolare dello stesso Consiglio n. 2151 del 1982, sostenendo, per quanto qui interessa, che l'art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 sull'ordinamento giudiziario andasse interpretato, contrariamente a quanto disposto dalla predetta circolare, nel senso che il termine di dieci giorni per la presentazione delle domande di trasferimento dovesse decorrere dal giorno in cui il Bollettino Ufficiale perviene all'ufficio di appartenenza e non da quello in cui il Bollettino stesso è pubblicato;

che il T.A.R. adito, con ordinanza del 4 giugno 1987 (pervenuta alla Corte il 25 marzo 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del citato art. 192 ord. giud., in riferimento all'art. 3 Cost. e «ai principi che devono informare la funzione legislativa»;

che il giudice remittente, premesso che sia la lettera che la *ratio* della norma censurata inducono a ritenere che il *dies a quo* per la presentazione delle domande di trasferimento debba coincidere effettivamente con la data di pubblicazione del bollettino, ritiene che la norma stessa violi l'art. 3 Cost., sia perché crea disparità di trattamento tra magistrati addetti ad uffici diversi ai quali il bollettino pervenga in date diverse (spesso in notevole ritardo), sia in quanto è priva di quella necessaria logica e ragionevolezza interna, che devono favorire il raggiungimento dei fini perseguiti dalla *ratio legis*;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che, in primo luogo, la norma censurata non collide con alcun canone di ragionevolezza, bensì, nel prevedere un *dies a quo* unico e certo per la presentazione delle domande, è chiaramente improntata a principi di obiettività e di sicurezza giuridica, anche a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione;

che, in secondo luogo, la denunciata diversità di trattamento tra magistrati di uffici diversi a seconda delle diverse date in cui perviene il bollettino non è riconducibile alla norma censurata in sé considerata, ma costituisce una mera disparità di fatto dovuta al pratico funzionamento di un servizio, come tale inidonea a sorreggere censure di costituzionalità, in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente ord. n. 505 del 1987), al giudice della legittimità delle leggi spetta soltanto di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per sé arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali carenze relative alla sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalità della norma;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 («Ordinamento giudiziario»), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal T.A.R. del Piemonte con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 30 novembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

88C1852

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 36

Ricorso depositato in cancelleria il 17 novembre 1988
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Impiegati della regione Molise - Disciplina per l'inquadramento nei ruoli regionali del personale già inquadrato nella regione - Modifica - Reinquadramento con effetto giuridico retroattivo e con possibilità fino a due passaggi di livello, anche in soprannumero - Rilievi - Illegittima incisione su posizioni consolidate in contrasto con i principi della certezza del diritto e della buona amministrazione, nonché con quelli stabiliti dalla legge regione Molise n. 1/1983 e dall'intesa sindacale nazionale 10 febbraio 1982 - Lamentata disparità di trattamento tra personale della stessa provenienza, inquadrato nei ruoli delle altre regioni, rispetto al più favorevole trattamento riservato a quello della regione Molise.
(Legge regione Molise 18 ottobre 1988).

(Cost. artt. 3 e 97; legge regione Molise 3 gennaio 1983, n. 1; intesa nazionale sindacale 10 febbraio 1982).

Ricorso del Presidente del consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato, contro il Presidente della giunta della regione Molise per la dichiarazione d'illegittimità costituzionale della legge regionale 29 luglio 1988, riapprovata nella seduta consiliare del 18 ottobre 1988, recante norme per il «reinquadramento del personale già inquadrato alla regione con leggi regionali nn. 11/74, 12/74, 12/80, 10/81, 26/81, 1/83, 3/85» (in relazione agli artt. 97 e 3 della Costituzione).

1. — Con provvedimento 2 settembre 1988 il Governo ha rinviato a nuovo esame del consiglio regionale del Molise la legge approvata il 29 luglio 1988 per il reinquadramento di personale già inquadrato nella regione, a sensi di precedenti atti normativi. Ha rilevato a tal fine che il previsto reinquadramento, incidendo su posizioni giuridiche ormai consolidate risultava contrastante coi principi di certezza del diritto e di buona amministrazione, oltre che lesivo di quello di eguaglianza per la disparità di trattamento suscettibile di derivarne nell'ambito della categoria dei destinatari dell'intesa 10 febbraio 1982 intercorsa con le organizzazioni sindacali e già recepita dalla generalità delle regioni.

Nella seduta del 18 ottobre 1988 il consiglio regionale ha riapprovato, nell'identica formulazione, la legge in parola che, comunicata il 25 ottobre al commissario, viene ora dedotta ad oggetto del presente ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità della delibera governativa che si produce.

2. — Con legge 3 gennaio 1983, n. 1, la regione Molise, recependo i contenuti di apposita intesa intercorsa il 10 febbraio 1982 tra Governo, regione, enti locali e sindacati, ha disciplinato l'inquadramento in ruolo del personale già comandato o messo a disposizione delle regioni a sensi delle leggi nn. 386/1974, 349/1977 e 833/1974 nonché del d.P.R. n. 616/1977.

Secondo l'art. 5 della citata legge l'inquadramento è stato operato, in conformità di apposita tabella di corrispondenza tra livelli funzionali e qualifiche esistenti, avendo riguardo — esclusivamente — alla posizione giuridica rivestita dagli interessati al 31 gennaio 1981, con l'unica salvezza riferita alle sopravvenienti modificazioni di tale posizione in conseguenza di atti formali aventi effetto da momento anteriore all'indicata data.

È di tutta evidenza perciò che, con la sola eccezione posta relativamente ad eventuali mutamenti di *status* riconosciuti, in via formale e specifica, con decorrenza giuridica risalente a più remota epoca, sull'inquadramento effettuato alla stregua dell'indicato criterio non avrebbe potuto refluire — in senso modificativo — ulteriori valutazioni di condizioni e di titoli, pur già posseduti dal personale inserito nei ruoli regionali.

A distanza di oltre un quinquennio, la legge regionale col presente atto denunciata consente, a domanda, un reinquadramento del personale in parola attraverso la valutazione di vari titoli (indicati all'art. 2) dei quali gli interessati fossero in possesso al 31 gennaio 1981 (art. 1). Per effetto di tale valutazione, da operare alla stregua di predeterminati punteggi (riguardanti l'anzianità, i titoli di studio, i concorsi superati e i titoli di specializzazione: artt. 2 a 6), si stabilisce il livello di (re)inquadramento (art. 7) prevedendosi la possibilità di attribuire agli interessati fino a due passaggi di livello (art. 8).

E, infine, stabilito (all'art. 10) che il reinquadramento, anche in soprannumero, espliciti effetti giuridici dalla data del primo inquadramento.

Il predisposto meccanismo appare tale da vanificare il ragionevole affidamento, consolidatosi nel tempo, del restante personale alla progressione di carriera prevedibile per effetto dell'iniziale inquadramento, che pure — secondo la norma dell'art. 5 legge regionale n. 1/1983 — avrebbe dovuto garantire stabilmente le reciproche posizioni (con la sola eccezione di sporadiche modificazioni derivanti, però, dal recupero eventuale di posizioni giuridiche già acquisite e — solo — non ancora riconosciute al 31 gennaio 1981, giusta — del resto — l'espressa salvezza posta nel già commentato art. 5).

Non può allora contestarsi, specie considerando da un lato la possibilità di un duplice passaggio di livello, neppure limitato, dalla disponibilità dei posti in organico, e dall'altro la retroattività del nuovo *status* conseguibile in applicazione delle norme in esame, che il previsto reinquadramento è destinato a determinare consistenti modificazioni dell'attuale assetto del personale nei ruoli regionali, dando luogo a frustrazioni e malcontenti fra l'altro personale e, con ciò stesso, a serio pregiudizio per il migliore funzionamento degli uffici dell'amministrazione.

Il rilievo appare sufficiente a dimostrare che la legge impugnata non risulta rispettosa del principio di cui all'art. 97 della Costituzione, col quale si pone in insanabile contrasto, tanto più ove si rifletta che non obbedisce a criteri di ragionevolezza e di equilibrato contemperamento dei vari interessi in rilievo la norma che, pur — in ipotesi — proponendosi di ovviare a sussistenti o ritenute situazioni di sperequazione, finisce poi con lo sperequare, a propria volta, in un assetto di interessi ormai consolidatosi e fonte, quindi, di non infondato affidamento.

3. — Come si è ricordato più sopra, l'inquadramento disposto in base alla legge regione Molise n. 1/1983 è stato operato in conformità della intesa 10 febbraio 1982, recepita da tutte le regioni che hanno provveduto nei rispettivi personali alla stregua di identici criteri.

Il reinquadramento che la (sola) regione Molise si propone, ora, di realizzare darebbe dunque, l'ougo anche a disparità di trattamento (in violazione dell'art. 3 della Costituzione) in seno alle stesse categorie di provenienza (personale statale o degli enti disciolti), potendo addirittura verificarsi il caso di dipendenti di uno stesso ente, con pari qualifica, transitati a regioni diverse e che sarebbero in grado di conseguire — ora per allora — consistenti benefici solo in quanto passati nei ruoli della regione Molise.

Per i motivi esposti, il deducente, chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge in epigrafe indicata.

Roma, addì 7 ottobre 1988

Sergio LA PORTA, avvocato dello Stato

88C1801

N. 708

*Ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio
sul ricorso proposto da Ramacci Cesare Augusto ed il Ministero della difesa*

Impiegati dello Stato - Militari - Collocamento in aspettativa dei militari con grado di generale e di colonnello in caso di eccedenza rispetto al ruolo organico - Rilievi - Deteriore trattamento dei generali e colonnelli rispetto agli altri ufficiali, per la durata del rapporto di servizio condizionata da elementi non riconducibili alla volontà degli interessati - Incidenza negativa sui principi dell'imparzialità e buon andamento della p.a., per la privazione, da parte dell'amministrazione militare, di personale altamente specializzato e qualificato.

(Legge 10 dicembre 1973, n. 804, art. 7).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 450/1984 proposto dal maggiore generale Cesare Augusto Ramacci, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colacino, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, viale delle Milizie n. 106, contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, legale domiciliataria per l'annullamento del decreto ministeriale in data 31 dicembre 1983 col quale il ricorrente è stato collocato in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 84, con decorrenza dalla stessa data;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza dell'11 aprile 1988 il relatore consigliere Dedi Rulli e uditi, altresì, l'avv. V. Colacino per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

Il maggiore generale del corpo sanitario aeronautico in s.p.e., Cesare Augusto Ramacci, presa in esame per l'avanzamento a scelta al grado superiore per l'anno 1983, fu giudicato idoneo ed iscritto al primo posto della graduatoria di merito. Non essendovi vacanze di organico nel grado superiore, per quell'anno non fu formato il quadro di avanzamento.

Vista l'eccedenza di una unità (riferita alla data del 31 dicembre 1984), la direzione generale del personale militare dell'aeronautica, provvede all'applicazione nei confronti del ricorrente, dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, disponendone il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, atteso che il Ramacci non aveva chiesto il passaggio in ausiliaria.

Con atto notificato in data 14 febbraio 1984, il provvedimento ministeriale indicato è ora impugnato.

Il ricorrente, precisate le differenze esistenti fra l'istituto dell'aspettativa ordinaria, così come disciplinato dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e quello dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, propone come unico motivo di ricorso, una doglianza di carattere costituzionale sostenendo il contrasto, sotto diversi profili, di detta ultima norma con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 della Costituzione.

Depositata in atti la documentazione richiesta con ordinanza presidenziale 24 ottobre 1985, n. 314, il ricorrente, con atto notificato il 22 ottobre 1984, prospetta, con motivo aggiunto, il vizio di eccesso di potere per erroneità e difetto dei presupposti, per sviamento, travisamento dei fatti, illogicità e difetto assoluto di motivazione.

Afferma, infatti, l'erroneità del presupposto da cui muove il provvedimento impugnato e cioè che fosse saturo il contingente degli ufficiali generali (al quale doveva essere promosso) nel quale, invece, sono disponibili ben sette posti. Tale disponibilità deve, infine, essere valutata globalmente e non per singole armi e/o ruoli.

L'interessato conclude, dunque, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in via subordinata, la declaratoria di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e la rimessione degli atti del giudizio alla Corte costituzionale.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata la quale con memoria il 18 marzo 1988, contesta specificamente tutte le censure prospettate, sostenendone la infondatezza.

Quanto ai motivi aggiunti, la difesa erariale ne eccepisce preliminarmente la tardività sul rilievo che gli stessi potevano essere sollevati con l'atto introduttivo del giudizio.

Conclude — dunque — perché il ricorso sia respinto.

Alla pubblica udienza del 1° aprile 1988, uditi i difensori delle parti, la controversia è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. — L'odierna impugnativa è svolta ad ottenere l'annullamento del provvedimento con il quale il Ministero della difesa ha disposto il collocamento in aspettativa del ricorrente per riduzione dei quadri ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Avverso tale provvedimento, il ricorrente denuncia con i motivi aggiunti, che precedono in ordine logico la carenza di motivazione e l'erronea interpretazione del citato art. 7.

In relazione a detti motivi, la difesa erariale ne eccepisce preliminarmente la tardività, assumendo che gli stessi ben potevano essere prospettati nell'atto introduttivo del giudizio. L'eccezione non può essere condivisa. In proposito osserva il collegio che le doglianze articolate in sede di motivi aggiunti — ritualmente notificati il 22 ottobre 1986 — assumono a base e contestano il computo dei posti disponibili nei quadri di maggiore generale e tenente generale, così come operato dall'amministrazione.

Tale circostanza è emersa solamente a seguito del deposito della documentazione richiesta con ordinanza presidenziale 24 ottobre 1985, n. 314, deposito avvenuto il 10 luglio 1986. Ed è, quindi, a tale data che si è concretata la piena e completa conoscenza dei fatti poi contestati, che rende legittima la proposizione di motivi aggiunti.

2. — Ciò premesso, le doglianze prospettate con i motivi stessi appaiono prive di pregio.

Non sussiste, in primo luogo, l'asserita carenza di motivazione, atteso che il decreto impugnato è espressione di attività vincolata, che non lascia alcun margine di discrezionalità, rispetto alla quale non occorre che l'amministrazione dia ragione del suo operato, potendo l'*iter* logico seguito essere riconosciuto e valutato dal giudice sulla base della norma di diritto di cui quell'atto è concreta applicazione.

Analogamente infondato deve ritenersi il secondo profilo del motivo in esame con cui l'interessato afferma che l'amministrazione avrebbe dovuto tener presente la situazione organica dei tenenti generali al 31 dicembre 1983, grado al quale egli avrebbe avuto diritto, essendosi classificato al primo posto della graduatoria di merito dei maggiori generali del corpo sanitario aeronautico formulata per l'anno 1983.

In proposito è sufficiente ricordare che la verifica dei presupposti per l'emanazione del provvedimento impugnato andava effettuata sulla base della qualifica attuale dell'ufficiale (insieme ai pari grado) e non con riferimento alla situazione organica dei tenenti generali. È ancora da aggiungere che per tale ultimo grado è prevista una sola promozione ogni quattro anni, secondo la tabella allegata alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431; l'ultima è avvenuta nel 1982, per cui per l'anno 1983 si è provveduto alla sola formulazione della graduatoria senza attribuire alcuna promozione.

Né può essere condivisa l'ultima censura contenuta nei motivi in esame, relativa all'interpretazione da dare all'art. 7 della legge n. 804/1973, che consentirebbe di valutare globalmente le vacanze dei posti in organico e non per singoli armi e/o ruoli.

Tale interpretazione si pone in contrasto sia con la dizione letterale della norma sia con tutto il sistema normativo vigente. Ed infatti sul piano letterale la norma prevede il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri «a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo»; essendo gli ufficiali suddivisi in ruoli diversi, è di tutta evidenza che l'articolo in esame non può far riferimento al numero globale di ufficiali stabilito per ciascun grado dal primo comma dell'art. 3, ma prende in considerazione il contingente di ufficiali fissato per ciascun ruolo dai decreti presidenziali contemplati dal secondo comma dell'art. 3. D'altra parte lo stesso richiamo alle posizioni di stato da tener presenti ai fini del collocamento in aspettativa, possono essere riferite solo alla situazione organica esistente in ciascun ruolo.

È ancora da sottolineare che tutto il sistema normativo vigente si basa sulla distinzione degli ufficiali in ruoli diversi, e ciò al fine di assicurare la specializzazione in ogni settore di attività di ciascuna forza armata.

Seguendo l'interpretazione fornita dal ricorrente si potrebbe verificare una eccedenza di ufficiali in un ruolo ed una carenza in altri, con indubbie disfunzioni sul piano tecnico operativo.

3. — Rimangono ora da esaminare le questioni di legittimità costituzionale, prospettate nell'atto introduttivo del giudizio, per contrasto dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Il collegio ritiene che i dubbi di incostituzionalità della norma indicata siano da condividere.

Deve, intanto, precisarsi che l'aspettativa per riduzione dei quadri, prevista e disciplinata dal più volte citato art. 7 si risolve in una forma particolare di cessazione anticipata del rapporto di impiego, prima del raggiungimento del normale limite di età, che trova indiscriminata applicazione nei confronti degli ufficiali più anziani (ufficiali generali e colonnelli) dei vari ruoli con il solo riferimento alla posizione rivestita nel ruolo di appartenenza.

Ciò premesso osserva il collegio:

a) l'istituto in esame riguarda solo ed esclusivamente gli ufficiali generali ed i colonnelli in s.p.e. e non trova analogie o riscontri di sorta in nessun altro settore dell'organizzazione militare né del pubblico impiego in genere, ponendo quindi gli ufficiali in s.p.e. interessati in una situazione certamente singolarissima e deteriore rispetto a quella di ogni altro dipendente delle pp.aa.;

b) la discriminazione cui si è accennato appare anche più grave ove si consideri che la messa in aspettativa, con la conseguente cessazione dal servizio attivo, finiscono per avere un carattere assolutamente aleatorio ed imprevedibile, perché dipendenti, in definitiva, da eventi che prescindono totalmente sia dalla volontà della p.a. che dalla volontà degli interessati;

c) la norma in esame rende obiettivamente incerta la durata del rapporto di impiego degli ufficiali in s.p.e. dei gradi più alti, dato che la durata di tale rapporto viene ad essere sostanzialmente condizionata da elementi non riconducibili — come già detto — né alla volontà degli interessati né tanto meno al loro comportamento;

d) gli ufficiali posti in aspettativa sono sempre — come appunto dimostrato dalla loro posizione in ruolo — i migliori nel loro grado, così che, per effetto della norma in questione, la p.a. viene privata anzitempo proprio dell'opera degli ufficiali più esperti e qualificati, i quali, in ragione dei loro specifici meriti e delle positive valutazioni espresse nei loro riguardi dalle commissioni di avanzamento, si vengono a trovare nelle primissime posizioni del ruolo di appartenenza: il che appare incongruo;

e) gli stessi ufficiali, benché formalmente ancora in s.p.e. non sono considerati disponibili neppure per esigenze eccezionali, con ciò divenendo destinatari di un trattamento di gran lunga peggiore di quello riservato agli ufficiali in posizione ausiliaria, con evidente danno per la p.a. (dato che essa viene privata, anche e soprattutto in momenti di particolare emergenza, dell'apporto di ufficiali di altissimo grado, sia di arma che di corpo specializzati, eccezionalmente qualificati ed esperti nei vari settori in cui si esercita l'attività degli organismi militari).

Deve poi essere rilevato che le conseguenze pratiche dell'applicazione della norma in esame sono certamente sproporzionate ed incoerenti rispetto al fine che la stessa chiaramente sembra proporsi che è quello di ridurre congruamente la consistenza degli organici degli ufficiali della c.d. «area dirigenziale» e cioè degli ufficiali generali e dei colonnelli.

L'obiettivo della riduzione degli organici viene realizzato nel modo peggiore e cioè attraverso la rimozione dal servizio attivo dei migliori e dei più meritevoli e, quindi, in definitiva attraverso una operazione che comporta un costo molto elevato prima di tutto per la p.a. la quale invece sarebbe sicuramente interessata a mantenere in servizio proprio quegli ufficiali della cui opera è costretta a privarsi.

Alla riduzione quantitativa della consistenza degli organici si viene ad accompagnare in tal modo un ancora più accentuata riduzione qualitativa, assolutamente illogica, inaccettabile e contraria, sotto ogni aspetto, all'interesse pubblico.

Risulta evidente che tutto ciò non può considerarsi ragionevole e che, quindi, il sacrificio imposto agli ufficiali generali ed ai colonnelli con l'applicazione della disposizione dell'art. 7 è, del tutto privo di valide giustificazioni.

Per tali motivi deve ritenersi non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973 in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segretaria della sezione di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 1988.

(Seguono le firme)

88C1788

N. 709

Ordinanza emessa il 18 maggio 1988 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze e Pisanu Antonietta ed altra

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie - Vice pretori onorari - Responsabilità per dolo o colpa grave - Lamentata disparità di trattamento rispetto agli altri giudici non togati (conciliatori e giudici popolari) che rispondono solo a titolo di dolo - Conseguente lesione del principio d'indipendenza e libertà di giudizio.

(Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, primo e terzo comma).

(Cost., artt. 3, 101 e 108).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al ruolo generale contenzioso 42798 dell'anno 1984, vertente tra il Ministero delle finanze in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato per legge dall'avvocatura di Stato e domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro Pisanu Antonietta e Faina Elisa, non costituite, avente ad oggetto il risarcimento del danno seguente ad occupazione abusiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il pretore, rilevato che la qualifica del giudice è quella di pretore onorario, al quale la causa fu assegnata con decreto del capo dell'ufficio del 13 ottobre 1984, ritenuto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 117/1988;

OSSERVA IN DIRITTO

1. — Il primo problema che appare necessario affrontare è quello della rilevanza nel presente processo delle norme delle quali si sospetta l'incostituzionalità, problema che presenta una qualche difficoltà per il fatto che la norma impugnata non trova applicazione nello stretto ambito della decisione della controversia, investendo invece il più delicato momento della regolarità sostanziale della costituzione dell'organo giudicante.

In buona sostanza, si deve affermare che il primo dovere di un organo giudicante è quello di verificare se l'ufficio sia regolarmente costituito, e cioè se la nomina del giudice sia stata validamente posta in essere, se le funzioni gli siano state correttamente affidate, se l'attività giurisdizionale nel suo complesso venga posta in essere nel rispetto delle norme, processuali e sostanziali, che la disciplinano, e se, infine, l'attività possa essere svolta in concreto non ricorrendo alcuna delle ipotesi di astensione obbligatoria previste dall'art. 51 del c.p.c.: appare evidente che la mancata o falsa applicazione di queste norme finirebbe col tradursi in un cattivo esercizio del potere giurisdizionale e cioè in una cattiva decisione, e anzi così cattiva che lo stesso giudice non sarebbe più in grado, soprattutto per le ipotesi dell'art. 51, neanche di valutare la correttezza della decisione stessa.

È evidente allora che le norme che disciplinano la costituzione del giudice trovano immediata e diretta applicazione in ogni processo, e ciò ancora prima della deliberazione della materia del contendere: difatti tale deliberazione non potrebbe essere corretta ove fosse stato scorretto il presupposto, che è processuale e logico, della puntuale costituzione dell'organo giudicante.

Il meccanismo per il quale i dieci comandamenti sono preceduti dall'affermazione dell'esistenza della divinità (che ove fosse falsa renderebbe falsi i successivi precetti), si ripete dunque nel processo, e in ciascun processo, nel quale il giudice deve anzitutto affermare di avere il potere giurisdizionale, prima ancora di esercitarlo, e deve di conseguenza applicare tutte le norme che regolano l'attribuzione e l'esercizio del potere stesso.

Appare perciò, rilevante in questo processo che il giudice si domandi se sia stato rispettato nel nostro ordinamento il precetto costituzionale della sottoposizione del giudice soltanto alla legge, e cioè il principio della indipendenza e della assoluta libertà del giudizio, e cioè ancora se l'ordinamento realizzi in concreto quello stato di serenità che è condizione ineliminabile perché si giunga ad un giudizio corretto.

Se, difatti, si giungesse alla conclusione che il giudice non è sottratto da ogni condizionamento diverso dalle norme regolatrici la fattispecie da esaminare, non vi sarebbe altra soluzione che quella di rifiutare il giudizio stesso: ma tale comportamento, non attuabile attraverso l'istituto dell'astensione, che fa riferimento sempre a problemi interni alla fattispecie e al rapporto processuale, non potrebbe che essere attuato attraverso la dismissione dell'incarico, previa l'espressa autorizzazione del C.s.m.

Appare dimostrata allora, al di là di ogni dubbio, la rilevanza, anche nel presente processo, delle norme che attengono alla regolamentazione dello *status* del pretore onorario, e, tra queste, quella che ne disciplina la responsabilità civile, oggetto del sospetto di incostituzionalità.

2. — La legge n. 117/1988, all'art. 1 ricomprende nella definizione di magistrato tutti «gli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria», e tra questi, senza dubbio, debbono considerarsi i pretori onorari, categoria disciplinata dagli artt. 31 e 32 del r.d. n. 12/1941, ordinamento giudiziario.

Originariamente il vice pretore onorario, a differenza del vice pretore, magistrato di carriera in sottordine, aveva funzioni meramente suppletive, tanto che l'art. 34 d.d. disponeva che non potesse di regola tenere udienza se non nei casi di mancanza o di impedimento del titolare della pretura e dei magistrati in sottordine. La norma, tuttavia, stante la persistente carenza di organico, veniva presto disapplicata, e al pretore onorario (così chiamato dopo la soppressione della figura del vice pretore) sono state di regola affidate stabilmente funzioni e ruolo; la funzione vicaria si è venuta così via via trasformando in funzione ordinaria e continuativa, a volte gravosa. È rimasta invece la disciplina relativa alla gratuità dell'ufficio, mentre il C.s.m., nella sua attività para-normativa, ha emanato una serie di circolari disciplinanti le incompatibilità, le condizioni per la nomina, le limitazioni al rinnovo per più volte dell'incarico, e la possibilità della revoca della nomina per motivi disciplinari.

Se, ora, osserviamo in qual modo l'ordinamento abbia attuato il precetto costituzionale dell'indipendenza del giudice onorario, scopriamo significative difformità rispetto alla disciplina del giudice di carriera: per questo l'indipendenza si è realizzata attraverso le gaurentigie del r.d.l. 31 maggio 1946, e cioè l'inamovibilità e la devoluzione dei procedimenti disciplinari al C.s.m., e con le successive disposizioni in tema di automatismi della carriera, in tema di retribuzione e in tema di preordinazione dei criteri di assegnazione delle cause.

Per contro, caratteristica istituzionale del giudice onorario è la gratuità dell'incarico, che si giustifica con l'affermazione della non professionalità dello stesso, anche se la constatazione della mera possibilità di svolgere altra attività remunerativa non pare assicurare con assoluta certezza la libertà del giudice onorario da condizionamenti di natura economica. In secondo luogo la mancanza di elettorato attivo e passivo nei riguardi del C.s.m. rende tale organo del tutto estraneo alla categoria del giudice onorario. In terzo luogo la inamovibilità del pretore onorario si limita alla sola impossibilità di trasferimento ad altra pretura, mentre la sottoposizione al potere gerarchico e organizzativo del capo dell'ufficio consente in ogni momento che il pretore onorario sia privato del ruolo e restituito alla sua originaria funzione vicaria, ovvero sia assegnato a compiti diversi: l'inapplicazione dei criteri automatici di assegnazione delle cause è poi una ulteriore manifestazione della sottoposizione al capo dell'ufficio che si traduce in un limite all'indipendenza del giudice onorario.

Purtuttavia, un siffatto quadro non ha mai portato finora a dubitare dell'esistenza di una sufficiente autonomia e indipendenza del pretore onorario, che trovava il suo fondamento anzitutto nella istituzionale temporaneità dell'incarico, che non creava aspettative di rinnovo. La previsione della revoca come unica sanzione e la gratuità dell'incarico portavano poi il pretore onorario a non essere condizionato né dalla previsione di sanzioni economiche né da interessi di carriera.

E dunque, la autonomia e la libertà di giudizio del pretore onorario si realizzavano attraverso una sorta di equilibrio tra fenomeni di segno contrario, ciascuno dei quali moderava gli effetti dell'altro, anche se appare evidente come fosse maggiormente attuata l'indipendenza del pretore onorario all'interno delle strutture di quanto non lo fosse la libertà di ciascun singolo giudizio: la libertà, in sostanza, era più nell'accettare o meno di far parte del sistema, che non nell'esercizio concreto del potere giurisdizionale.

La situazione sin qui delineata, e in particolar modo quell'equilibrio di cui si è detto, vengono ora alterati dall'entrata in vigore della legge n. 117/1988, che prevede una sanzione di ordine economico anche nei confronti del pretore onorario. E che l'azione di rivalsa dello Stato prevista nell'art. 7 sia una sanzione appare evidente dall'essere tale rivalsa del tutto svincolata dal danno subito dallo Stato, e collegata invece con la capacità economica del giudice colpevole valutata in un momento che non è quello né della commissione dell'illecito, né della concreta applicazione della sanzione.

Attraverso, dunque, la previsione di una responsabilità di ordine economico viene a cadere quella singolare irresponsabilità del giudice onorario che era di temperamento agli aspetti limitativi dell'indipendenza collegati con la gratuità dell'incarico e con la sottoposizione al potere organizzativo del capo dell'ufficio: riprendono allora significato e peso quei dubbi di inattuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza del pretore onorario dai quali siamo partiti.

Se era ai limiti dell'accettabilità che il pretore onorario si sentisse condizionato nel suo giudizio, in ipotesi innovativo, dal rischio quotidianamente presente di perdere le funzioni giudicanti e di tornare a funzioni meramente vicarie e perciò inesistenti, non pare accettabile che avverta oggi l'ulteriore condizionamento del rischio di una sanzione economica, e ciò nello svolgimento di giudizio monocratico e di primo grado, nel quale manca il confronto di opinioni, tipico degli organi collegiali, e si è chiamati più ad emettere una decisione giusta che non una decisione formalmente corretta ma sostanzialmente ingiusta.

Se, allora, viene a cadere quell'equilibrio tra libertà e dipendenza che sinora ha garantito lo svolgimento di una serena attività al pretore onorario, se la situazione odierna viene a far dubitare che si realizzi il precetto dell'indipendenza del giudice onorario, e a tal punto che numerosi pretori onorari hanno declinato l'incarico, come puntualmente riferito dai quotidiani, dimostrandosi così l'esistenza del dubbio della stessa opportunità di mantenere nel nostro ordinamento un istituto così mal regolato, se tutto ciò è vero, non può che ascrivarsi alla norma ora entrata in vigore, della quale perciò è lecito dubitare che sia costituzionalmente corretta.

Occorre allora concludere che proprio tale norma, per essere l'ultima, è in contraddizione con gli art. 101 e 108 della Costituzione, diretti ad assicurare anche al pretore onorario indipendenza e libertà di giudizio.

Da quanto precede discende anche che la previsione normativa della rivalsa, istituita in maniera identica per i giudici togati e per i pretori onorari, non operando le deroghe limitatrici che il terzo comma dell'art. 7 riserva a giudici conciliatori e ai componenti laici dei collegi, finisce con violare anche l'art. 3 della Costituzione, disciplinandosi in egual modo fattispecie tra loro dissimili.

Ha evidentemente dimenticato il legislatore che l'indipendenza e la libertà di giudizio del pretore onorario non erano, e non sono, assicurate integralmente nel nostro ordinamento, a differenza di quanto accade per il giudice ordinario: la previsione di una sanzione uguale per le due categorie si traduce così in una disparità di trattamento che, per la verità, lascia pensare che il legislatore abbia del tutto ignorato l'esistenza della categoria di giudici monocratici onorari diversi dai conciliatori.

Che poi, se si esaminasse la disparità di trattamento sotto l'ulteriore profilo della diversità della disciplina della responsabilità del pretore onorario rispetto agli altri giudici estranei all'amministrazione, si arriverebbe agevolmente alla conclusione che se qualche giustificazione può trovarsi per la deroga a favore dei giudici popolari a ragione della loro istituzionale atecnicità, e se è *in re ipsa* la previsione di irresponsabilità per il conciliatore in sede di giudizio secondo equità, nessuna giustificazione logica potrebbe invece spiegare le difformità tra la responsabilità del conciliatore, in sede non equitativa, che è limitata al dolo, e quella dei componenti laici dei collegi esclusa per le lett. a) e d) dell'art. 2.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede l'azione di rivalsa nei confronti del pretore onorario, in relazione agli artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, nonché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui non prevede a favore del pretore onorario le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei alla magistratura, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che di essa sia data comunicazione alle due camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 18 maggio 1988.

Il pretore: PASTORE

88C1789

N. 710

*Ordinanza emessa il 30 maggio 1988 dal tribunale di sorveglianza di Torino
nel procedimento penale a carico di Santamaria Giacomo*

Ordinamento penitenziario - Istanza per la concessione della liberazione anticipata in relazione alla detenzione domiciliare - Inesistente partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e di reinserimento nella società - Conseguente mancato perseguimento del fine educativo della pena - Ingiustificato privilegio rispetto ai detenuti sottoposti al regime penitenziario.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54).

(Cost., artt. 3 e 27).

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza nei confronti di Santamaria Giacomo, nato il 15 giugno 1934 a Bari, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Torino.

FATTO

Con sentenza 22 giugno 1987 la corte d'appello di Torino in riforma della sentenza 9 luglio 1986 del tribunale di Torino ha condannato Santamaria Giacomo alla pena di anni due e mesi tre di reclusione per violenza carnale.

In relazione a tale episodio delittuoso Santamaria Giacomo era stato arrestato il 23 marzo 1986; il 12 luglio 1986 gli furono concessi gli arresti domiciliari che furono revocati il 6 aprile 1988 in seguito al passaggio in giudicato della predetta sentenza di condanna.

Il 6 maggio 1988 il tribunale di sorveglianza gli ha concesso la semilibertà.

Il precitato Santamaria ha chiesto la concessione della liberazione anticipata in relazione alla custodia cautelare espia in parte limitata in carcere (dal 23 marzo 1986 al 12 luglio 1986) ed in parte cospicua agli arresti domiciliari (dal 13 luglio 1986 al 6 aprile 1988) e ciò ai sensi dell'art. 54 dell'o.p. così come riformulato nella legge n. 663/1986.

È stata fissata udienza di trattazione della domanda (16 maggio 1988) e nel corso della stessa il difensore del Santamaria ha insistito nella domanda ed il procuratore generale ha espresso parere contrario.

Il collegio ha sollevato l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 54, primo comma, dell'o.p. nella parte in cui è prevista la concessione della riduzione pena per il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e ciò per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

DIRITTO

Diverse sono le finalità della pena detentiva che gli studiosi hanno individuato nel corso della storia del diritto penale: retribuzione, afflizione, correzione, prevenzione, intimidazione, difesa sociale, rieducazione.

Il costituente italiano nell'art. 27 ha così delineato le finalità della pena detentiva: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso dell'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Questa norma ha dunque evidenziato in modo programmatico una delle finalità della pena: la rieducazione del condannato.

Il legislatore ordinario a sua volta ha dato una risposta positiva al precetto costituzionale disciplinando in modo organico il trattamento rieducativo del detenuto in alcune disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, ed in alcune norme del regolamento.

Illuminanti a tale proposito sono le seguenti fondamentali disposizioni: legge n. 354/1975, art. 1, ultimo comma: «Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti». Art. 13: «Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.

L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitariamente ai dati giudiziari biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento». Art. 15: «Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica». Regolamento: art. 27, primo comma: «L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle eventuali carenze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione.

Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento.»; art. 29: «La compilazione del programma di trattamento è effettuata da un gruppo presieduto dal direttore e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nel precedente articolo. Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore.»; art. 48 (obbligo del lavoro); art. 49 (attività artigianali, intellettuali o artistiche); art. 56 (attività culturali, ricreative e sportive); art. 94, secondo comma: «La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari.».

Le misure alternative previste nella citata legge a favore dei detenuti, quali l'affidamento in prova al servizio sociale (art. 47), la semilibertà (art. 50) e la liberazione anticipata (art. 54) ne indicano il trattamento penitenziario come presupposto fondamentale ed essenziale.

Art. 47: «Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità condotta collegialmente ...».

Art. 50: «L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento ...».

Art. 54: «Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa ...».

Art. 94 regolamento: «la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertagli nel corso del trattamento all'atteggiamento manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e alla qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e con i familiari.».

Dalla lettura delle citate norme risulta evidenziata una correlazione tra il dovere dello Stato di predisporre una serie di interventi nei confronti del detenuto, diretti inequivocabilmente a rieducarlo, e la risposta che il detenuto dà a quest'opera: quando la Magistratura di sorveglianza verifica una corrispondenza fra queste due attività concede le misure alternative sopra illustrate. Questa disciplina normativa è rispettosa al massimo grado di precetti contenuti negli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Infatti offrendo a tutti i detenuti definitivi le identiche possibilità trattamentali si rispetta il dettato contenuto nell'art. 3 della Costituzione, che tra l'altro prescrive che tutti i cittadini hanno diritto ad un trattamento normativo identico rispetto a situazioni paritarie.

Le citate norme garantiscono l'accesso alle citate misure alternative ai detenuti che, recependo le occasioni trattamentali previste dall'o.p. (lavoro, attività culturali, ricreative, sportive, rapporti con la famiglia, con i detenuti, instaurazione di rapporti con il mondo esterno, con gli agenti e tutti gli operatori penitenziari), possono così ripensare criticamente il loro vissuto, ed attraverso le misure alternative escono dal carcere con il serio proposito di rispettare la legge.

È evidente dunque che in tal modo lo Stato realizza la finalità indicata nell'art. 27 della Costituzione, concorrendo in modo fattivo alla rieducazione del condannato. La disciplina riguardante l'istituto della liberazione anticipata è stata concepita nell'ottica dianzi illustrata.

Al riguardo le espressioni contenute nelle citate norme (l'art. 54 della legge e l'art. 94 del regolamento) sono di grande significato.

Peraltro la Cassazione, tutte le volte che è stata chiamata a pronunciarsi in merito all'interpretazione delle citate norme, ha espresso il seguente orientamento: «La liberazione anticipata può essere concessa soltanto se attraverso un esame globale del comportamento tenuto dal condannato, sin dall'inizio dello stato di detenzione, possa ritenersi acquisita la prova che egli abbia volontariamente cooperato per trarre vantaggio dall'opera di rieducazione, attivandosi per un efficace reinserimento nella società; al tal fine non è sufficiente un comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria, ma occorre una condotta attiva che abbia elementi positivi di valore sintomatico rispetto all'effettivo conseguimento dello scopo rieducativo perseguito dalla legge; pertanto il giudice di merito, pur potendo liberamente apprezzare gli elementi di prova acquisiti, deve osservare l'obbligo della motivazione sulla partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nei sensi indicati e non può limitarsi, quindi, ad affermazioni apodittiche adattabili a qualsiasi caso» «Presupposto indispensabile per la

concessione del beneficio di cui all'art. 54 della legge n. 354/1975 è la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, a nulla rilevando la eventuale esistenza di un rapporto informativo, in specie se esso rapporto riguarda soltanto la regolare condotta carceraria del detenuto, che da sola non giustifica la concessione stessa» «L'istituto della liberazione anticipata postula al pari di tutte le altre misure alternative alla detenzione un congruo periodo di osservazione del condannato al fine di stabilire i progressi compiuti dallo stesso nell'opera di rieducazione». «Poiché l'osservazione può riferirsi ai condannati, il periodo trascorso in stato di custodia preventiva non può essere valutato ai fini della concessione della riduzione di pena per la liberazione anticipata.» «Ai fini della liberazione anticipata la semplice buona condotta è irrilevante, occorrendo la dimostrazione di una partecipazione attiva e consapevole del condannato all'opera di rieducazione attuata nei suoi confronti dai competenti organi carcerari. Ai fini della riduzione di pena prevista dall'art. 54 della legge n. 354/1975 il giudizio sulla partecipazione o meno del condannato all'opera di rieducazione va formulato sulla base dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo, valutati nella loro globalità ed avendo presente la partecipazione attiva del suddetto al processo di rieducazione e di reinserimento anticipato nella società.»

Dalle sentenze sopra illustrate si possono dunque enucleare i seguenti punti fermi in tema di liberazione anticipata:

- 1) il detenuto se vuole ottenere la riduzione pena deve attivarsi rispetto alle occasioni trattamentali che gli sono offerte durante la detenzione;
- 2) la decisione del tribunale di sorveglianza deve fondarsi unicamente alla luce dei risultati acquisiti nell'arco di tempo in cui si è sviluppato il trattamento rieducativo del detenuto;
- 3) è da escludere che il comportamento puramente passivo di supina e disciplinata osservanza delle norme che regolano la vita carceraria legittimi il detenuto ad ottenere la riduzione pena.

Una siffatta interpretazione oltre ad essere rispettosa della lettera della legge è anche ossequiante alla sua *ratio*: la liberazione viene concessa per premiare coloro che assecondano la finalità rieducativa della pena ed è negata a quei detenuti che con il loro comportamento contrastano l'attuazione di detta finalità ovvero svolgono opera di mera acquiescenza al regime penitenziario.

Tutto ciò, richiede, a tutta evidenza, da parte dello Stato l'impegno di risorse umane ed economiche notevoli e costanti, e da parte dei detenuti la loro fattiva opera di partecipazione al programma rieducativo.

Quello dianzi illustrato è dunque un quadro normativo coerente con il dettato costituzionale (artt. 3 e 27 della Costituzione).

Questa disciplina giuridica che, ripetiamo, pone al centro di ogni misura alternativa il trattamento penitenziario e la condotta del detenuto rispetto ad esso, è stata modificata in alcuni istituti fondamentali dalla legge n. 663/1986.

Il tribunale di sorveglianza di Torino in altre due ordinanze di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con riferimento alla normativa fissata nell'art. 47, terzo e quarto comma, ha evidenziato che il legislatore con la novella dell'anno 1986, invece di percorrere la strada maestra costituita dal trattamento penitenziario, come condizione primaria di ogni misura alternativa, che, come si è detto sopra, impone obblighi di attivazione a favore del detenuto, ha scelto la scorciatoia della decarcerazione come scopo fondamentale della fase esecutiva dei procedimenti penali.

Questa finalità è stata altresì espressa nella nuova formulazione dell'art. 54 dell'o.p. che così recita: «Al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare».

A parere del collegio questa norma appare contrastare con il dettato costituzionale contenuto negli artt. 3 e 27 per le seguenti ragioni.

Con ordinanza 18 aprile 1988, n. 1038, il tribunale di sorveglianza ha eccepito l'illegittimità costituzionale di detta norma nella parte in cui è prevista la concessione della liberazione anticipata per il periodo trascorso in detenzione domiciliare.

Con la presente ordinanza si risolveva la stessa eccezione con riferimento all'ipotesi della previsione della riduzione per il periodo trascorso in custodia cautelare in un luogo diverso dal carcere (ipotesi previste negli artt. 254-bis, 254-ter e 254-quater del c.p.p., custodia nell'abitazione, luogo di privata dimora, luogo pubblico di cura o di assistenza).

Le citate norme hanno introdotto la figura della carcerazione cautelare in un posto diverso dall'istituto penitenziario.

In alcune ipotesi (donna incinta, o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di anni sessantacinque ovvero che è minore degli anni diciotto) si è ritenuto che per ragioni di alto valore morale e sociale sia più giusto ed umano che la custodia cautelare sia espiata in un posto diverso dal carcere.

Le ragioni validissime che hanno giustificato la regolamentazione della carcerazione in modo diverso per determinate categorie di detenuti consentono di sottolinearne la compatibilità con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Orbene per queste categorie di detenuti, che possiamo a ragion veduta definire speciali, il legislatore con la nuova formulazione dell'art. 54, estendendo il beneficio della riduzione pena anche ad essi, pone detta disciplina in contrasto con le citate norme costituzionali.

Dianzi abbiamo illustrato i principi che reggono la liberazione anticipata e che possiamo qui riepilogare:

- a) obbligo del detenuto di attivazione rispetto alle occasioni trattamentali;
- b) dovere dell'organo giudicante di fondare il suo giudizio sui risultati raggiunti dal detenuto nel corso del trattamento;
- c) esclusione della pura e semplice osservanza delle norme che regolano la vita carceraria come titolo legittimante al beneficio della riduzione pena.

Una persona che espia in carcere la pena della reclusione di due anni deve dunque subire da un canto la privazione della libertà in uno stato di maggiore afflittività e d'altro canto se vuole accedere al beneficio della liberazione anticipata deve rispettare le citate prescrizioni.

Con la nuova legge un'altra persona, magari complice della prima condannata all'identica pena per lo stesso reato può chiedere la riduzione pena anche se contrariamente all'altra ha espia parte rilevante o totale della stessa in custodia cautelare e cioè senza aver subito la restrizione della libertà in un istituto di pena e senza sottoporsi al programma trattamentale.

In tal modo l'istituto della liberazione anticipata è articolata per persone condannate alla stessa pena in modo diverso: in maniera più gravosa per colui che espia la pena in un istituto penitenziario, in maniera più favorevole per colui che invece espia la pena in detenzione domiciliare.

Ora, se, come è già stato sottolineato dianzi, vi sono ragioni morali e sociali valide per consentire ad esempio ad una donna incinta o ad una persona di sessantacinque anni di espia la pena nella propria dimora e non in un istituto penitenziario, e ciò in deroga alle norme di cui al titolo secondo, capo primo, della legge n. 354/1975, queste stesse ragioni non pare sussistano rispetto all'istituto della liberazione anticipata.

Come è stato ribadito in più occasioni, l'istituto della liberazione anticipata è stato introdotto per favorire al massimo grado l'impegno del detenuto rispetto alle attività trattamentali in vista dell'ottenimento in un premio: la riduzione pena. Sotto questo aspetto chi ha esperienza in questo campo può a ragion veduta asserire che questo istituto ha un notevole valore psico-pedagogico, ed ha dato risultati ampiamente positivi.

Orbene questo binomio: attivazione-premio, manca nella custodia cautelare in casa, perché non vi è regime penitenziario.

Traendo la logica conclusione da questa premessa viene meno la ragione di far rivivere un istituto legato per la sua intrinseca natura alla vita penitenziaria.

Orbene, se non è possibile dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione, che ripetiamo si esplica soltanto in carcere e ciò in base a precise norme giuridiche, non si vede su quali criteri il tribunale di sorveglianza possa decidere se concedere o meno la liberazione anticipata ad una persona che è in casa o in un luogo di privata dimora.

Se poi si dovesse ritenere che il tribunale ai fini della liberazione anticipata debba valutare la condotta durante la custodia cautelare in casa si deve altresì evidenziare che:

- a) la formulazione della legge non consente di individuare i criteri di equiparazione tra la prova di partecipazione all'opera di rieducazione e il rispetto delle prescrizioni e disposizioni fissate dal giudice al momento della concessione degli arresti domiciliari;
- b) una siffatta interpretazione determinerebbe l'assoggettamento dell'istituto della liberazione anticipata ad una duplice disciplina per situazioni identiche non giustificata da alcuna valida ragione;
- c) questa duplice disciplina finirebbe per privilegiare peraltro coloro che espiano una determinata pena in condizioni migliori (arresti domiciliari) rispetto a coloro che espiano la stessa pena in condizioni afflittive peggiori (istituto di pena).

È pacifico che il legislatore può prevedere normativamente una riduzione pena anche per coloro che la espiano agli arresti domiciliari, nell'ipotesi che vengano rispettate le prescrizioni e le disposizioni fissate dal giudice; tuttavia si dovrebbe parimenti modificare la disciplina prevista negli artt. 54 della legge e 94 del regolamento, ed introdurne un'altra che preveda la riduzione pena per tutti i detenuti purché non abbiano commesso fatti illeciti, svincolando così la liberazione anticipata dal programma trattamentale.

Attualmente la liberazione anticipata è regolamentata nei modi e nei termini sopra ampiamente illustrati e nei modi e nei termini indicati dalle citate sentenze della Cassazione.

Pertanto la nuova formulazione dell'art. 54 della legge n. 663/1986, laddove prevede la riduzione pena per coloro che sono agli arresti domiciliari, ad avviso del tribunale non è rispettosa dell'art. 3 della Costituzione.

Detta norma sembra anche contraddire le finalità della pena indicate nell'art. 27 della Costituzione.

Invero il configurare la concessione della riduzione pena per chi è agli arresti domiciliari come mero indulto automatico e permanente significa espungere dalla espiazione della pena ogni finalità rieducativa. L'istituto della liberazione anticipata è disciplinato negli artt. 54 della legge e 94 regolamento come un traguardo che si raggiunge attraverso una costante opera di partecipazione attiva del detenuto al processo di rieducazione e di reinserimento positivo nella società, e pertanto corrisponde al precetto costituzionale (art. 27); se invece viene concepito come diritto che si acquisisce con la mera assunzione dello *status* di detenuto esso si pone in contrasto con la citata norma costituzionale.

È evidente dunque che questa nuova disciplina contraddice la *ratio* e la lettera dell'art. 27 della Costituzione.

Peraltro, e si conclude, la eventuale illegittimità di detta disposizione non può ritenersi come un fatto pregiudizievole per coloro che ottengono gli arresti domiciliari.

Invero così come è stato illustrato dianzi, i beneficiari degli arresti domiciliari sono a tutta evidenza in una situazione privilegiata rispetto a coloro che hanno espia la custodia cautelare negli istituti penitenziari.

Posto dunque per certo questo dato di fatto, appare, a tutta evidenza che l'espia la pena nella propria abitazione, compensa ampiamente la eventuale mancata previsione normativa della liberazione anticipata.

Il caso di specie è estremamente significativo e rilevatore della incongruenza normativa rispetto ai dettati degli artt. 3 e 27 della Costituzione.

Il Santamaria ha espia in carcere tre mesi e diciannove giorni (dal 23 marzo 1986 al 12 luglio 1986), poi ha ottenuto gli arresti domiciliari sino al 6 aprile 1988. Durante questo lungo periodo che è stato considerato come pena espia, costui ha potuto svolgere una attività lavorativa alle dipendenze della ditta impresa Carpegna, corso Svizzera, 185, Torino.

Dopo l'emissione dell'ordine di carcerazione, il 6 maggio 1988 il Santamaria ha ottenuto la semilibertà per continuare a svolgere la precitata attività lavorativa. Riconoscere al Santamaria anche il diritto ad ottenere una riduzione pena per il periodo precitato trascorso agli arresti domiciliari significa apparentare sul piano normativo questo tipo di detenzione a quella di un'altra persona che, per ottenere lo stesso beneficio deve, ai sensi della citata norma della legge penitenziaria, espia la pena in un istituto penitenziario attivandosi rispetto ad un preciso programma trattamentale.

L'antinomia tra una siffatta disciplina e gli artt. 3 e 27 della Costituzione appare al collegio giudicante del tutto palese.

P. Q. M.

Rimette gli atti alla Corte costituzionale eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 nella parte in cui prevede la concessione della liberazione anticipata per il periodo della custodia cautelare.

Torino, addì 30 maggio 1988

Il presidente del tribunale di sorveglianza: FORNACE

N. 711

Ordinanza emessa l'11 dicembre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1988) dalla Corte dei conti di Roma sul ricorso proposto da Paparo Saverio contro il Ministero del tesoro ed altri

Pensioni civili e militari - Esclusione per gli iscritti agli istituti di previdenza cessati dal servizio anteriormente al 30 giugno 1987 della irripetibilità degli assegni corrisposti per errore dall'amministrazione e percepiti in buona fede - Mancata applicazione retroattiva della normativa prevista per i pensionati statali circa l'irripetibilità di dette somme dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 - Ingiustificato deterioro trattamento del pensionato degli istituti di previdenza rispetto al pensionato statale, a parità di situazione.

(Legge 3 maggio 1967, n. 315, art. 26, in relazione al d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, art. 9, ultimo comma).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal signor Paparo Saverio, nato l'8 marzo 1921, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Nicotera, 29, presso l'avv. Rinaldo Ricci avverso la nota n. 810174 in data 15 aprile 1980, della direzione generale degli istituti di previdenza e la nota n. 1400 dell'8 settembre 1981 della direzione provinciale del tesoro di Trieste.

FATTO

Con decreto n. 3551 in data 25 maggio 1977 fu liquidato dal dott. Paparo Saverio dalla direzione generale degli istituti di previdenza il trattamento pensionistico ordinario, che comprendeva tra l'altro, l'assegno personale sostitutivo dell'indennità di gabinetto concesso a suo tempo dalla regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 1° luglio 1975.

Con successivo decreto, n. 1249 del 30 dicembre 1980, detto trattamento pensionistico fu modificato in diminuzione con la predetta decorrenza, in quanto l'assegno in parola non era valutabile a norma degli artt. 15 e 16 della legge 5 dicembre 1959, n. 1977.

Avverso tale riliquidazione il ricorrente propose il ricorso iscritto al n. 107704 per sostenere la legittimità della valutazione dell'assegno, ma tale ricorso venne respinto da questa sezione con decisione n. 59270 del 9 aprile 1986.

Intanto la direzione provinciale del tesoro di Trieste (confermando sostanzialmente quanto disposto dagli Istituti di previdenza con nota n. 810174 del 15 aprile 1980) con foglio n. 1400 dell'8 settembre 1981 comunicava al pre nominato di aver disposto la ritenuta mensile di un quinto sul trattamento pensionistico, per il recupero di L. 23.192.394, pari alla differenza fra quanto corrisposto in precedenza per effetto della valutazione dell'assegno personale e quanto spettava senza tale valutazione.

L'interessato impugnava tempestivamente i provvedimenti di recupero innanzi al tribunale amministrativo regionale di Trieste che, dopo aver ordinato la sospensione del recupero con le ordinanze nn. 119/1980 e n. 70/1981, alla fine, con sentenza n. 23/1987 depositata il 7 febbraio 1987 dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in materia.

A seguito di ciò il ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Gaspare Pacia, ha riproposto il gravame in questa sede giurisdizionale, deducendo quale unico motivo l'eccesso di potere per violazione dei principi generali in materia di ripetizione di indebito, di cui sarebbe applicazione l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, contestualmente chiedendo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti di recupero in analogia a quanto previsto dall'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

All'odierna udienza il difensore dal ricorrente ha insistito per l'accoglimento della domanda di sospensiva e per la dichiarazione di irripetibilità dei maggiori assegni.

Il rappresentante dell'avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione di entrambe le domande, data la esiguità della trattenuta rispetto al trattamento in godimento.

Anche il procuratore generale ha concluso per la reiezione delle richieste, trattandosi ormai di fase di mera esecuzione di giudicato e vertendosi in fattispecie relativa a recupero di indebito oggettivo.

DIRITTO

1. — In ordine alla istanza di sospensiva del recupero avanzata dal ricorrente, deve osservarsi che nella specie non ricorrono i presupposti di cui all'art. 700 del c.p.c., nella specie applicabili per il richiamo dell'art. 26 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, in quanto il disposto recupero risulta contenuto in misura non superiore a un quinto della pensione e non sembra, quindi, costituire pregiudizio imminente ed irreparabile per le pretese fatte valere in giudizio dal ricorrente.

Da ciò consegue l'impossibilità di accogliere tale istanza.

2. — Preliminarmente va definito l'oggetto della presente controversia che va limitato alle questioni concernenti la ripetibilità delle maggiori quote di pensione pagate dal 1977 al 1980 per effetto della valutazione dell'assegno sostitutivo dell'indennità di gabinetto, senza che in alcun modo sia in discussione l'esecuzione della sentenza n. 59270 del 9 aprile 1986 di questa sezione.

3. — Passando all'esame del merito deve rilevarsi che la tesi principale del ricorrente si fonda sulla sussistenza di un principio generale in materia di pagamento d'indebito, secondo il quale, in presenza di buona fede dell'*accipiens* e di colpa della pubblica amministrazione, non sarebbe legittima la ripetizione di quanto erogato.

Senonché questa sezione giudicante ritiene di dover totalmente dissentire da quanto sopra esposto.

In effetti, l'elaborazione giurisprudenziale del giudice amministrativo, la cui competenza è stata, peraltro, esclusa in materia di ripetizione di indebito per quote o maggiori quote di pensioni pagate e non dovute (v. sent. cass. civ. 23 ottobre 1979, n. 5507; 7 gennaio 1981, n. 77; 24 novembre 1982, n. 6350; 6 giugno 1983, n. 3815, ecc.), ha introdotto, nell'applicazione dell'ordinamento giuridico, talune deroghe alla ripetibilità dell'indebito, ma non sembra sostenibile che per questo si sia affermata una interpretazione che abbia completamente rovesciato il principio generale di ripetizione.

È da dire, anzi, che dall'esame dell'evoluzione giurisprudenziale in parola sembra debbasi desumere che tale giurisprudenza, sorta fin dall'inizio con intenti chiarimenti umanitari (v. Cons. Stato, sezione quarta, n. 309 del 14 giugno 1935: non ripetibilità di maggiori stipendi goduti da «funzionario di fatto» in grado superiore a quello coperto; sezione quarta n. 85 del 23 gennaio 1953: non ripetibilità di indennità di missione a piè di lista, consumata da un graduato, per spese di mantenimento fuori sede) si sia senz'altro contrapposta, a mò di eccezione al proficuo principio del diritto dell'Amministrazione a ripetere quanto indebitamente pagato (v. Cons. Stato, sezione quarta, n. 138 del 15 aprile 1932, n. 363, del 5 luglio 1939, ecc.).

In seguito, poi, con l'allargamento dei criteri di valutazione degli assegni come strettamente necessari alle esigenze del dipendente, si è creata una giustificazione anche teorica del concetto di irripetibilità, conservandone peraltro il carattere derogatorio al principio generale, talora (v. ad. gen.: parere n. 119 del 13 dicembre 1956 e ad. plen.: dec. n. 20 del 18 ottobre 1958) accentuando la condizione psicologica dell'*accipiens* e lo squilibrio patrimoniale conseguente all'attuazione di un *summum ius* che avrebbe comportato una *summa iniuria*, tal'altra, invece, (sezione quarta, n. 686 del 24 giugno 1960) individuando un principio di autoresponsabilità, risalente alla regola romanistica (in particolare: D 50, 17, 203 - *Pomponius VIII ad G. Mucium: Quod quis ex culpa sua damnum sentit, non intelligitur damnum sentire*) per affermare che, in taluni casi, la legge non accorderebbe l'azione di ripetizione di un pagamento obiettivamente non dovuto.

Ma la giustificazione di un siffatto principio non è condividibile, in quanto da un lato si può constatare che il concetto di autoresponsabilità, correlato all'affidamento del terzo, è stato accolto dal legislatore unicamente in fattispecie totalmente differenti da quella in discussione (non ripetibilità di cosa determinata perita o deteriorata da chi l'ha ricevuta in buona fede a' sensi dell'art. 2037, terzo comma, c.c.; non ripetibilità in tema di indebito soggettivo ex art. 2036, primo comma, da chi ha pagato un debito altrui qualora il creditore percipiente si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie), mentre, dall'altro, non sembra ipotizzabile una sorta di obbligazione naturale dello Stato per la quale dopo l'adempimento sarebbe penalizzata l'azione di recupero a norma dell'art. 2034 del c.c. A tale riguardo la cassazione (sezione lavoro n. 4069 del 28 giugno 1980) ha esattamente osservato che la norma (relativa all'obbligazione naturale) presuppone... che sussista tra le parti un precedente rapporto morale e sociale che costituisca la causa dell'adempimento; obbligazione irrilevante giuridicamente fino al momento dell'adempimento e, solo dopo che questo si è verificato, operano gli effetti giuridici previsti in favore dell'*accipiens* e che, quindi, tali effetti non si verificano qualora il pregresso rapporto non era di natura morale e sociale ma era un normale rapporto giuridico di debito - credito per il quale è stata dettata la regola generale della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 del c.c.».

Non senza dire, comunque, che alla pubblica amministrazione dovrebbe sempre riconoscersi l'azione di arricchimento senza causa di cui agli artt. 2041 e 2042 del c.c.

4. — Ugualmente non potrebbe essere accolto in questa sede un orientamento che ammetta l'esistenza dell'invocato principio generale almeno nel campo del diritto amministrativo.

Ciò potrebbe desumersi da quell'indirizzo (affermando, tra le altre, dalla decisione Cons. Stato: ad. plen. n. 1 del 30 marzo 1976), secondo il quale, qualora il provvedimento di recupero rechi un implicito annullamento d'ufficio di precedenti atti amministrativi, sussiste l'obbligo di effettuare un raffronto fra l'interesse pubblico alla restituzione ed il pregiudizio degli obbligati.

Ma, a parte la difficoltà di effettuare nella pratica un tale raffronto, non sono mancate decise reazioni a tale indirizzo nella stessa giurisprudenza amministrativa (v. t.a.r. Piemonte, sezione seconda: sentenza n. 173 del 4 giugno 1984 con cui si afferma che il recupero non avviene in virtù di un potere di supremazia, ma nell'ambito di un rapporto giuridico e che l'esercizio di un diritto soggettivo non necessita di motivazione; v. anche: t.a.r. Lazio, sezione terza, n. 377 dell'11 aprile 1985 con cui si nega il diritto al recupero ma si controllano solo le modalità di esso).

Comunque, e da dire, al riguardo, che per questo giudice non rileva particolarmente il profilo di tale eventuale eccesso di potere, in quanto l'esame dell'atto amministrativo che viene impugnato costituisce nel giudizio pensionistico unicamente accertamento di una condizione di procedibilità a' sensi dell'art. 71, lett. b), del r.d. 13 agosto 1933, n. 1033, mentre tutte le questioni attinenti alla liquidazione di un *quantum* già previsto dalla legge possono essere agevolmente esaminate nell'ambito dell'intero rapporto pensionistico costituito da diritti soggettivi delle parti, garantiti da norme di relazione, e non certamente da interessi legittimi da tutelarsi nell'ambito di norme d'azione.

In tale contesto l'esame dell'operato dell'Amministrazione dev'essere effettuato con riferimento all'esercizio del proprio diritto soggettivo e non può accogliersi il criterio (enunciato, tra l'altro, dalla cit. ad. plen. n. 12 del 20 novembre 1970 del Cons. Stato) secondo il quale non sussisterebbe l'obbligo della p.a. di ripetere quando indebitamente erogato, unicamente perché non espressamente previsto, tra l'altro, dall'art. 406 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827.

Al contrario devesi osservare che mentre per il privato l'esercizio dei poteri derivanti dal proprio diritto soggettivo rientra nelle facoltà liberamente e generalmente rinunciabili, in quanto disponibili, per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare per i funzionari competenti a gestire il pubblico danaro, il recupero dei crediti erariali costituisce obbligo di ufficio (v. ad esempio, art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544), con la conseguente responsabilità, del tutto autonoma rispetto all'eventuale altra responsabilità del funzionario che col proprio comportamento attivo od omissivo abbia creato una situazione di affidamento sulla regolarità di quanto indebitamente erogato.

Inoltre, anche con riguardo alla pubblica amministrazione nel suo complesso, è da dire che ben difficilmente potrebbe giustificare una erogazione non dovuta e che divenga, comunque, non recuperabile, stante un evidente principio di sana amministrazione del denaro pubblico che non ammette atti di liberalità al di fuori di espressa previsione legislativa (v. l'art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428 che, salvo dolo o colpa grave, discarica da ogni responsabilità l'impiegato unicamente per mancato recupero in fattispecie prevista dalla legge).

5. — Se è vero, per quanto innanzi detto, che non esiste un principio generale di irrecuperabilità, ad alcune condizioni, del credito erariale, ma che, anzi, il principio generale è quello di cui all'art. 2033 c.c., appare anche evidente che l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, piuttosto che applicazione di tale preteso principio debba essere considerato come norma eccezionale, non applicabile, a' sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, oltre i casi da essa previsti.

Devesi, infatti, considerare che detto articolo è inserito, insieme ai precedenti artt. 204 e 205, in un procedimento di revoca o modifica di provvedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza in favore di dipendenti dello Stato, aventi natura formalmente definitiva, tale cioè, da giustificare l'effetto di irrecuperabilità da esso previsto.

Ciò risalta maggiormente dall'interpretazione autentica di esso, operata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1985, n. 428, che, in previsione dell'utilizzazione di sistemi di elaborazione automatica degli importi spettanti per stipendi e pensioni, ha precisato che anche la modifica o la revoca del provvedimento definitivo debba avvenire, per produrre gli effetti di irripetibilità, mediante altro provvedimento formale, soggetto a registrazione.

Tali effetti si comprendono anche tenuto conto dell'evoluzione di un sistema nell'ambito del quale la liquidazione della pensione avveniva nella forma contenziosa dinanzi alla competente sezione della Corte dei conti, che giudicava, altresì, in «sezioni riunite» sui reclami avverso la relativa deliberazione proposti dalle parti o dal procuratore generale (o. art. 11 della legge 14 agosto 1862, n. 800).

In seguito (artt. 18 e 19 della legge 3 aprile 1933, n. 253) il procedimento di liquidazione venne attribuito alle singole amministrazioni mantenendo sostanzialmente la sua particolare natura giurisdizionale nel senso della riconosciuta applicabilità, per le ipotesi in cui la stessa amministrazione voglia revocare o modificare il provvedimento finale, del rigido sistema previsto dal codice di rito per i giudizi di revocazione (v. art. 68 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e art. 395 del c.p.c. in relazione agli artt. 204 e 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092).

6. — Da quanto precedentemente esposto, quindi, appare evidente che il ricorrente, pur non potendo invocare — sia pur in presenza di un accertato stato di buona fede — una indiscriminata e generale pretesa di trattenere quanto indebitamente riscosso, avrebbe potuto utilizzare — qualora fosse stato dipendente statale — le disposizioni eccezionalmente contemplate dall'art. 206 del citato d.P.R. n. 1092/1973.

Ma, per gli iscritti agli istituti di previdenza, la normativa alla epoca applicabile è quella di cui all'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 313, pur prevedendo un particolare procedimento di revoca o modifica dei provvedimenti debitamente formalizzati concernenti la liquidazione del trattamento di quiescenza, non stabilisce un beneficio di irrecuperabilità degli assegni percepiti *medio tempore*, analogamente a quanto previsto per i pensionati statali.

Né è possibile accogliere una interpretazione estensiva dell'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, in quanto la normativa di cui alla detta legge n. 315/1967, come risulta anche dai lavori preparatori (v. disegno di legge, IV legislatura Senato, n. 1969 e Camera dei deputati n. 3914) è stata introdotta per unificare il trattamento degli iscritti agli istituti di previdenza tenendo presente, in particolare, l'aspirazione degli iscritti alla cassa sanitari ad avere un trattamento pari a quello degli altri dipendenti degli enti locali senza, però, che sia fatto alcun cenno all'esigenza di assicurare un adeguamento alla situazione dei dipendenti statali.

Sembra, anzi, che le discussioni relative al passaggio del sistema di capitalizzazione a quello di ripartizione degli oneri, al fine di salvaguardare il bilancio tecnico delle casse amministrative dai predetti istituti, dovrebbero portare ad escludere qualsiasi intento di consentire la non recuperabilità di assegni non dovuti.

In conclusione, quindi, al ricorrente — che, per avere conseguito un trattamento definitivo successivamente revocato, ove dipendente statale, si troverebbe nelle condizioni di cui all'art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 — non è consentito accordare il beneficio della irripetibilità dei maggiori assegni né per interpretazione estensiva né per interpretazione analogica della norma.

D'altra parte anche la suprema Corte di cassazione, salvo casi sporadici, ha costantemente escluso l'interpretazione dell'analogia norma di cui all'art. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (relativo alla non recuperabilità di pagamenti effettuati senza dolo dell'interessato prima della rettificazione del precedente provvedimento debitamente comunicato) a casi diversi dalle assicurazioni gestite dall'I.N.P.S. (v. ad es. sent. sez. lav. n. 672 del 1° febbraio 1985; n. 122 dell'11 gennaio 1986, ecc.) sia, comunque, una applicazione analogica del preteso principio desumibile dal predetto art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973 (v. sez. 2, n. 1217 del 17 aprile 1969 e sez. lav. n. 4069 del 28 giugno 1980; n. 2545 del 28 giugno 1980; n. 2545 del 27 aprile 1981; n. 3353 del 2 giugno 1982; n. 5611 del 26 ottobre 1982; n. 6655 del 9 novembre 1983; n. 5586 del 14 novembre 1985, ecc.).

È da aggiungere, infine, che il fatto che quanto sopra ricordato risulti conforme ai principi generali dettati in materia di interpretazione della legge è *a contrariis* desumibile dalla disposizione contenuta nell'art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538 (estensione delle citate disposizioni, relative ai dipendenti statali, agli iscritti agli istituti di previdenza) giacché, solo per effetto di detta normativa gli iscritti alla C.P.D.E.L. possono fruire dei benefici dell'irripetibilità di quote o di maggiori quote di pensione percepita, alle stesse condizioni previste per i dipendenti statali.

Peraltro di detta normativa, avente per destinatari tutti i cessati dal servizio a decorrere dal 30 giugno 1987 (art. 9, ultimo comma, del citato d.P.R. n. 538/1986) non può certamente giovare il ricorrente che alla data prevista dalla norma era stato, già da tempo, collocato in quiescenza.

7. — Il gravame, che si incentra sull'unico motivo della non recuperabilità dei maggiori assegni, dovrebbe, quindi, essere respinto.

Senonché questa sezione giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale sia del predetto art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, nella parte in cui non prevede l'irripetibilità dei maggiori assegni alla stregua di quanto dispone per gli impiegati statali l'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sia dell'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, in quanto non prevede la applicazione retroattiva dell'estensione del detto principio di irripetibilità agli iscritti agli istituti di previdenza.

La proposta questione, senza dubbio rilevante ai fini del decidere non è manifestamente infondata in quanto se la *ratio* dell'art. 206 sopra menzionato è quella di salvaguardare lo specifico affidamento in un provvedimento formalmente definitivo, e di tutelare una minore capacità economica del pensionato connessa alla delicata fase successiva alla cessazione del trattamento di attività, appare irragionevole pensare ad una diversa posizione del pensionato degli istituti di previdenza rispetto a quella del pensionato statale, in quanto la generale tendenza normativa nella materia previdenziale mira a realizzare il massimo della omogeneizzazione degli istituti che regolano la previdenza stessa.

È da dire, infatti, che il diverso regime si risolverebbe in una ingiustificata discriminazione di situazioni identiche, che creerebbe, altresì, ostacoli di ordine economico al pieno sviluppo della persona umana; regime diverso che, come tale, confliggerebbe con i principi enunciati dall'art. 3 della Costituzione.

Tale discriminazione, poi, si riflette fra i pensionati cessati, rispettivamente, prima o dopo il 30 giugno 1987 senza che vi sia una ragionevole giustificazione al riguardo, come, in fattispecie analoghe a quella che qui si sottopone al giudizio della Corte costituzionale, la stessa ha già avuto modo di esaminare e favorevolmente risolvere (sentenze nn. 6/1980 e 366/1988).

Aggiungasi che, sotto altri profili, sia il tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con ordinanza dell'11 novembre 1983, sia il pretore di Torino con ordinanza n. 294 del 24 gennaio 1986 (in *Gazzetta Ufficiale* serie speciale n. 34 del 16 luglio 1986) hanno sollevato questioni di costituzionalità per problemi analoghi di mancata estensione da parte del legislatore, della tutela della non recuperabilità di assegni indebitamente corrisposti, dopo aver riconosciuto la natura eccezionale delle relative norme e l'impossibilità di una loro interpretazione estensiva.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge 3 maggio 1967, n. 315, con riferimento all'art. 9, ultimo comma, del d.P.R. 8 agosto 1986, n. 538, in quanto dette norme escludono per gli iscritti agli istituti di previdenza cessati dal servizio anteriormente al 30 giugno 1987 l'irripetibilità degli assegni come previsto, invece, per i pensionati statali dall'art. 206 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

· Così disposto in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1987.

Il presidente f.f.: (firma illeggibile)

88C1791

N. 712

*Ordinanza emessa il 19 luglio 1988 dal pretore di Palestrina
nel procedimento penale a carico di Carli Walter*

Processo penale - Gratuito patrocinio - Diritto di difesa dei non abbienti - Nomina discrezionale del giudice per il difensore d'ufficio all'imputato - Violazione del diritto, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di scelta del proprio legale di fiducia con assistenza gratuita a carico dello Stato in caso di non abbienza - Conseguente lesione del diritto di difesa.

(R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 29, ultimo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 24; art. 6, terzo paragrafo, lett. C, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

IL PRETORE

Alla pubblica udienza del 19 luglio 1988 nel procedimento penale n. 1979/88 r.g. contro Carli Walter, nato a Pergola (Pesaro) il 22 gennaio 1951 e residente a Palestrina via dei Gerani n. 12 imputato della controversia di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ha dato lettura della seguente ordinanza.

Premesso:

che il sig. Carli Walter è stato arrestato dai carabinieri di Palestrina il giorno 11 luglio 1988 per il reato di cui all'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, in quanto trovato alle ore 03,15 di notte a bordo di una autovettura sulla s.s. 6 Casilina in agro S. Cesareo (Zagarolo);

che al momento dell'arresto in flagranza il sig. Carli Walter si è riservato di nominare un proprio avvocato di fiducia;

che in data 13 luglio 1988 il pretore di Palestrina convalidava l'arresto, dopo aver invitato il Carli alla nomina di un difensore di fiducia ed in difetto nominandogli quale difensore di ufficio l'avv. Maria Olga Manni;

che l'avv. Maria Olga Manni nel corso del dibattimento per giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 505 del c.p.p., su sollecitazione del pretore, ha chiesto ed ottenuto i termini a difesa, dallo stesso avvocato limitati però a quindici minuti, al fine di poter celebrare il processo nella stessa udienza;

che dopo l'interrogatorio dell'imputato sia il difensore che il pubblico ministero chiedevano il rinvio dell'udienza per poter interrogare dei testimoni;

che all'udienza odierna compariva solamente la teste indicata dal pubblico ministero e stante l'assenza dei testi a discarico, il difensore di ufficio dichiarava di rinunciarvi, sollevando peraltro l'eccezione di costituzionalità dell'art. 29, ultimo comma, della legge sul gratuito patrocinio (r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282) per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione e con l'art. 6, terzo paragrafo, lett. C, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848), per non aver potuto l'imputato esercitare il diritto di scelta del proprio difensore, non avendo i mezzi per remunerarlo.

L'avv. Olga Manni chiedeva pertanto la sospensione del processo, previa concessione della libertà provvisoria all'arrestato, e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il pubblico ministero vice pretore onorario avv. Flaviano Tranquilli, esprimeva parere favorevole sia in merito alla eccezione di costituzionalità, che alla concessione della libertà provvisoria, chiedendo che gli atti venessero rimessi alla Corte costituzionale.

Il pretore a scioglimento della riserva,

OSSERVA

1. — È vero che all'udienza del 13 luglio 1988, *in limine*, il sig. Carli dichiarava di non aver potuto nominare un difensore di fiducia in quanto non aveva «i soldi» per compensarlo.

2. — È vero che il sig. Carli, pur reso edotto dal pretore della sussistenza della commissione per il gratuito patrocinio, presso il tribunale di Roma, non ha presentato domanda di ammissione al gratuito patrocinio ed ha, rinunciato infine alla nomina di un difensore di fiducia, rimettendo al pretore la nomina di un difensore di ufficio.

3. — È vero che a norma dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, l'imputato pur ammesso al gratuito patrocinio non ha facoltà di scelta in quanto «la destinazione del difensore viene fatta dall'autorità giudiziaria davanti alla quale la causa deve essere trattata».

4. — È vero che l'art. 6, terzo paragrafo, lett. C, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana 4 agosto 1955, n. 848) attribuisce all'imputato il diritto di scelta del proprio difensore di fiducia e l'assistenza gratuita a carico dello Stato in caso di non abbienza.

5. — È vero che l'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non può fare riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, anche perché in nessuna altra legge ordinaria dello Stato italiano vengono classificati e specificati come tali i diritti inviolabili dell'uomo.

6. — È vero che l'art. 3 della Costituzione non consente posizioni disuguali di trattamento, tantomeno in relazione alle condizioni economiche e di reddito delle persone.

7. — È vero che l'art. 24 della Costituzione riconosce che la difesa è un diritto inviolabile (richiamandosi quindi inscindibilmente all'art. 2 della stessa Costituzione) e la facoltà di scelta del difensore costituisce il presupposto fondamentale di libertà, dovendosi instaurare un rapporto di totale fiducia e collaborazione tra imputato (specie se in stato di arresto) ed il proprio difensore, che è la prima garanzia di una difesa effettiva.

Se la Costituzione definisce «inviolabile» il diritto di difesa, non si può consentire il benché minimo *vulnus* a tale diritto, e tale vulnerazione appare potenzialmente sussistente, ad avviso di questo giudice, anche in presenza di un avvocato d'ufficio pur valente, ma imposto dal giudice all'imputato.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità (sollevata dalla difesa dell'imputato) dell'art. 29, ultimo comma, del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3282, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, e con riferimento all'art. 6, terzo paragrafo, lett. C, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (ratificata con legge italiana 4 agosto 1955, n. 848) nella parte in cui non consente all'imputato ammesso al gratuito patrocinio la facoltà di scelta del proprio difensore nel processo penale;

Sospende il presente processo n. 1979/88 e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza venga notificata all'imputato, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai rispettivi Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;

Concede a Carli Walter il beneficio della libertà provvisoria e ne dispone l'immediata scarcerazione se non detenuto per altra causa.

Palestrina, addì 19 luglio 1988.

(Seguono le firme)

88C1792

N. 713

Ordinanza emessa il 12 settembre 1988 dal giudice istruttore presso il tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di Pistis Raffaele

Libertà personale dell'imputato - Arresto in flagranza - Convalida del p.m. - Insussistenza delle condizioni per il giudizio direttissimo - Necessaria conferma di tale convalida, entro dieci giorni, da parte del g.i. - Contestato potere per il legislatore ordinario di limitare al p.m. i mezzi per l'esercizio dell'azione penale, compresa la limitazione della libertà personale dell'imputato, nonché di sottoporre a controllo, diverso da quello impugnatorio, tali provvedimenti.

(Legge 5 agosto 1988, n. 330, art. 7).

(Cost., artt. 13, 102, 107 e 112).

IL GIUDICE ISTRUTTORE

Letti gli atti del procedimento penale contro Pistis Raffaele, noto «Pistillone», nato a Cagliari l'8 maggio 1952, ivi residente e domiciliato in Borgo S. Elia Nuovo, pal. A/2, piano primo, detenuto in Cagliari stessa causa, imputato del delitto di cui all'art. 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per avere illegalmente detenuto a fini di spaccio circa 15 grammi di eroina, parte della quale cedeva ad ignoti tossicodipendenti, ricavandone la somma di L. 1.385.000. In Cagliari il 3 settembre 1988.

OSSERVA

Con rapporto in data 3 settembre 1988, la squadra mobile della questura di Cagliari, denunciava alla locale procura della Repubblica, in stato di arresto Pistis Raffaele, noto «Pistillone», per il reato più sopra particolareggiatamente esposto, in quanto colto (come risulta dal relativo verbale d'arresto, in data 3 settembre 1988, redatto dalla squadra mobile di cui sopra) nell'atto di disfarsi, gettandola per terra, di una busta di plastica contenente grammi 11,30 di sostanze, risultate — in seguito all'effettuazione, nella stessa data, della «reazione di Marquis» da parte di personale della stessa questura — stupefacenti, e della somma di L. 1.385.000, probabile provento — date le mancate, appaganti giustificazioni al riguardo e il «piccolo» taglio delle banconote stesse — di vendita illegale di droga.

Il p.m., interrogato l'imputato in data 5 settembre 1988, procedeva, sotto la stessa data, alla «convalida» dell'arresto dello stesso «Pistillone», ai sensi dell'art. 6 della legge 5 agosto 1988, n. 330.

In data 6 settembre 1988 il medesimo p.m. trasmetteva gli atti del procedimento a questo g.i., con cui «riservandosi di esprimere (come — a suo modo di ritenere — stabilito, come principio generale per ogni provvedimento riguardante la libertà personale da adottarsi da parte del giudice istruttore, dall'art. 262 del c.p.p.) il proprio parere sulla «conferma» — prevista dall'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 — della «convalida» dell'arresto di Pistis Raffaele», sollevava una questione di illegittimità costituzionale chiedendo che questo giudice, ritenuta la non manifesta infondatezza e la rilevanza, nel caso di specie, della legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge sopra indicata — nella parte in cui prevede che il g.i. confermi la convalida dell'arresto — rispetto alle disposizioni degli artt. 13, primo e secondo comma, 102, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione, di conseguenza ordinando la sospensione del giudizio per la parte di cui trattasi e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perché pronunci sulla dedotta illegittimità.

Pare a questo giudice che la questione sollevata dal p.m. abbia fondamento sia sotto il primo (non manifesta infondatezza della medesima) profilo, che sotto quella della rilevanza nel caso di specie, per cui è da ritenersi che la medesima sia da accogliersi e, fatta propria da questo stesso giudice, porti alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della medesima.

Per quanto riguarda il primo punto, appare esatto partire dal presupposto postulato dal p.m. il quale, dopo aver ricordato che la legge 5 agosto 1988, n. 330, innovando profondamente le regole processuali in materia di libertà personale, ha disposto, fra l'altro, che l'atto con il quale il p.m. convalida l'arresto in flagranza, legittimamente operato dalla p.g., deve essere trasmesso (se non sussistono le condizioni per procedere con rito direttissimo) al giudice istruttore, e, ove quest'ultimo non lo confermi entro dieci giorni dall'arresto, perde di efficacia (art. 7 della legge citata), ha osservato che può, perciò, correttamente sostenersi che il provvedimento di convalida del p.m., ha assunto natura di atto «provvisorio», emesso da autorità (il p.m.) ormai priva di autonomo potere in materia di libertà personale: solo la «conferma» disposta dal giudice istruttore — pur mantenendo il suo intrinseco significato cautelare — ha carattere di stabilità (salvo riesame).

È dunque il giudice istruttore (o, eventualmente, il tribunale competente per il riesame) l'effettivo titolare del potere di «privare taluno della libertà personale»; potere che il p.m. esercita solo in via sostitutiva o provvisoria.

Ciò è tanto più vero quando si consideri che l'art. 393 del c.p.p. (nuova formula) dispone che «il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono fare richiesta al giudice istruttore, senza che ciò determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale» e condiziona l'emissione dell'ordine di arresto ai soli casi di «assoluta urgenza», quando sussistono, cioè, «specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave ed immediato pericolo per la collettività».

Il tutto appare in assoluto e invalicabile contrasto con il dettato costituzionale degli articoli indicati nella dedotta questione costituzionale.

A sostegno di tale affermata illegittimità sembrano decisive le seguenti argomentazioni:

1) nell'attuale assetto costituzionale il p.m. è, al pari del giudice, organo del potere giudiziario ed esercita peculiari funzioni di natura «giurisdizionale».

In tal senso si è pronunciata più volte la Corte costituzionale (sentenze n. 190/1970 e n. 96/1975) così motivando: il pubblico ministero — anche se non è investito di potere decisorio onde non può qualificarsi giudice in senso stretto — è, comunque, anch'egli un magistrato, come dimostra la collocazione degli articoli della Costituzione che lo riguardano (in particolare 104 e 107) nel titolo VI de «La Magistratura» e financo nella sezione prima de «L'Ordinamento giurisdizionale».

L'esattezza dell'inquadramento del p.m. fra gli «organi della giurisdizione» in senso lato è ribadita nella sentenza n. 196/1970 che ha testualmente definito la posizione del p.m. «come quella, appunto, di un magistrato appartenente all'ordine giudiziario collocato in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere, che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, perseguendo fini di giustizia».

Da ciò deriva che nel concetto di «giurisdizione» — quale contemplato nell'art. 102 — deve intendersi compresa non solo l'attività decisoria, che è peculiare e propria del giudice, ma anche l'attività di esercizio dell'azione penale, che con la prima si coordina in rapporto di compenetrazione organica a fini di giustizia e che l'art. 112 della Costituzione, appunto, attribuisce al pubblico ministero;

2) nell'esplicazione di tale potestà d'iniziativa rientrano, non solo tutte le attività di natura istruttoria, che la legge ordinaria attribuisce al p.m. (atti di istruzione sommaria e atti di richiesta al giudice) ma anche e soprattutto gli atti di limitazione della libertà personale, del domicilio e delle comunicazioni, nonché quelli di sequestro di stampati, che gli artt. 13, 14, 15 e 21 della Carta fondamentale attribuiscono esplicitamente all'autorità giudiziaria.

Questi poteri non sono esclusivi del giudice, ma sono attribuiti al p.m. (che, al pari del giudice, è autorità giudiziaria) per dare contenuto, in rapporto di compenetrazione strumentale, al principio di «obbligatorietà dell'azione penale» sancito dall'art. 112 della Costituzione, e si coordinano col disposto dell'art. 109 della Costituzione (ribadito nella legge ordinaria all'art. 220 del c.p.p. e anch'esso strumentale rispetto a quello di obbligatorietà della legge penale) per cui l'autorità giudiziaria «dispone direttamente della polizia giudiziaria».

In altri termini può dirsi, perciò, che il costituente nel dichiarare obbligatoria l'azione penale ha voluto dotare, con altrettante previsioni di livello costituzionale, il titolare del potere d'impulso di strumenti idonei per renderne effettivo l'esercizio in funzionale dell'applicazione della legge penale.

Consegue che il legislatore ordinario non può disconoscere al p.m. l'autonomo potere di disporre di tali strumenti e, particolarmente, di limitare (con atto motivato e nei casi e modo stabiliti dalla legge) la libertà personale; né quel potere può essere sottoposto, con legge ordinaria, a sindacato diverso da quello impugnatorio.

Per ammettere la legittimità costituzionale di un controllo differente da quello «impugnatorio» sugli atti coercitivi del p.m. non vale dedurre che identico potere coercitivo è attribuito dalla Costituzione al giudice. Si tratta, infatti, di un potere autonomo, non concorrente dei due organi di giurisdizione: il giudice potrà disporre della libertà personale dell'imputato solo dopo essere stato investito del processo (ad es. mediante la richiesta del p.m. di procedere alla istruzione con rito formale) ma non potrà prima di quel momento, sindacare in alcun modo (fuori dei casi di impugnazione previsti dalla legge) l'operato del titolare dell'azione penale.

Ritenere il contrario costituirebbe patente violazione del principio sancito all'art. 107, terzo comma, della Costituzione che, garantendo l'autonomia «interna» degli organi della giurisdizione (fra i quali il p.m. è inserito), ha statuito: «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni»; principio implicitamente ribadito dall'art. 68 della Costituzione che — pur trattandone incidentalmente — ha posto sullo stesso piano (perciò in rapporto di reciproca autonomia) il mandato e l'ordine di cattura.

Solo negando al p.m. natura di organo di giurisdizione (ma ciò in contrasto con vigente assetto costituzionale, quale si deduce dalla stretta compenetrazione delle norme degli artt. 13, 102, 104, 107, 109 e 112 della Costituzione) ed attribuendogli invece quella di organo amministrativo (assimilato alla p.g., di cui finirebbe per costituire una sorta di «sezione legale») potrà ammettersi che, con legge ordinaria, si prevedano ipotesi di sindacato «non impugnatorio» (cioè di «controllo» in senso tecnico) sugli atti coercitivi del p.m., legittimato a provvedere sulla limitazione della libertà personale in sostituzione del giudice (effettivo titolare del potere) e nei soli casi di «necessità ed urgenza».

Tuttavia, finché il p.m. sarà inserito in un quadro costituzionale come quello attuale — che gli impone di ispirarsi, nell'esplicare le sue funzioni, a canoni di legalità, obiettività e neutralità, che connotano, almeno in uno stato di diritto, l'attività giurisdizionale — dovrà riconoscersi che è inibito al legislatore ordinario di istituzionalizzare ipotesi di «controllo» (come, appunto, quello previsto nell'art. 7 della legge n. 330/1988) sugli atti «giurisdizionali» del p.m.

D'altro canto lo stesso legislatore ordinario nella sua «novella» del 5 agosto u.s. è caduto in palese e insanabile contraddizione nelle stesse sue innovazioni, laddove all'art. 7 ha parlato (come quello dinnanzi a cui il p.m. deve trasmettere gli atti per ottenerne la «conferma» della convalida dell'arresto da lui effettuata) «del giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine d'arresto» del p.m.

Infatti, nonostante ogni più attenta lettura del nuovo dettato legislativo, non si ritrova, nel complesso delle innovazioni introdotte, alcun accenno ad una procedura di «convalida» dell'atto di arresto emesso dal p.m.

Non certo tale può essere considerato il fatto che il nuovo disposto dell'ultimo comma dell'art. 251 del c.p. stabilisca che «l'ordine d'arresto emesso ... o dal pubblico ministero, cessa di avere effetto se entro dieci giorni dall'esecuzione non è emesso mandato di cattura o non è pronunciata sentenza di condanna a pene detentive».

Infatti, in primo luogo, è di tutta evidenza dallo stesso tenore letterale del testo esaminato, che ciò, non comporta affatto una «convalida» da parte del g.i. sul provvedimento di restrizione della libertà personale emessa dal p.m.

E ciò tanto più in quanto lo stesso effetto si verifica (oltre nel caso del mandato o dell'ordine d'arresto emesso dal pretore, che qui non hanno rilevanza) anche nel caso di «mandato d'arresto» emesso «da un altro giudice»: tipico il caso del mandato di arresto — previsto dal secondo comma dell'art. 262 del c.p.p. — secondo cui «il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero può, nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato di arresto, e lo converte, quando occorre in mandato di cattura, sentito il p.m.».

È assurdo, infatti, parlare in questo caso di «convalida», in quanto è inconcepibile che la «convalida» venga effettuata dallo stesso giudice istruttore che ha emanato il provvedimento da convalidare.

Ciò è tanto evidente che la legge parla di «conversione» del provvedimento, adottato nelle contingenze sopraindicate, nel mandato di cattura.

In altre parole, se non può considerarsi «convalida» la procedura che l'attuale testo dell'ultimo comma prevede per quanto — ai sensi soprascriptificati dall'art. 262 del c.p.p., ultimo comma — attiene al mandato d'arresto del g.i., è pacifico che, essendo unica e perfettamente uguale la disposizione che prevede la stessa, identica, procedura anche per l'ordine d'arresto del p.m., non può in alcun modo parlarsi, analogamente di «convalida».

L'effetto che è derivato dalla nuova formulazione dell'ultimo comma dell'art. 251 del c.p.p. è (e non può essere altro) che da un lato, si riduce da venti a dieci giorni il periodo di tempo che il g.i. ha a disposizione per confermare con il mandato di cattura (e sempre che, nel frattempo, ne permangono necessità e presupposti «ove occorra») il mandato d'arresto emesso nelle circostanze più volte ricordate, e dall'altro, in una riduzione da quaranta giorni a dieci del periodo per il quale il p.m. non può far oltrepassare — ai sensi dell'art. 272, secondo comma, del c.p.p. — la durata della custodia cautelare (determinata dall'emissione di un suo provvedimento della restrizione della libertà personale) nel caso stia procedendo con istruzione sommaria.

La plateale contraddizione e mancata armonizzazione delle nuove norme introdotte dal legislatore non può non portare un ulteriore contributo alla tesi di illegittimità costituzionale più sopra indicata, in quanto appare del tutto ovvio che, se il legislatore non ha richiesto nessuna «convalida» per un provvedimento di restrizione della libertà emesso direttamente da un organo giurisdizionale, quale si è visto essere il p.m., non si vede assolutamente perché tale organo giurisdizionale (che il legislatore continua — per quanto in quest'ultima parte esposto — in sostanza a ritenere tale nella pienezza dei suoi poteri, ivi compreso quello della restrizione della libertà personale dell'imputato senza necessità di controlli, o «convalide» che chiamar si vogliono) debba sottoporre a controlli (naturalmente diversi dagli atti di impugnazione) provvedimenti di ben minore importanza ed, escludenti, soprattutto, alcuna iniziativa od autonomia da parte sua, quale la «convalida» di un arresto, effettuato dalla p.g.

Conforta, del resto, in tali conclusioni la perfetta corrispondenza della descrizione delle situazioni in cui, secondo l'art. 57 della legge n. 330/1988, il p.m. può emettere ordine d'arresto con quella delle analoghe risultanze secondo cui il g.i. può emettere mandato di cattura ai sensi dell'art. 13 stessa legge. Esse, infatti, nonostante le (soltanto) apparenti diversità di espressione descrittive, sono perfettamente identiche.

Infatti, nonostante ogni sforzo di interpretazione ad ogni costo diversificatoria, non si vede quale differenza ci può essere tra la situazione dell'imputato che si è dato alla fuga o vi è concreto pericolo che si dia alla fuga» (art. 13) e quella secondo cui «sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata» (art. 57).

Analogamente non si vede quale differenza sussista fra il caso in cui l'art. 13 autorizza il g.i. all'emissione del mandato di cattura «quando, per la pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettività» e l'analogo caso previsto dall'art. 57 quando, cioè, sussiste «un grave e immediato pericolo per la collettività», dal momento che tale «pericolo» non può derivare che dalla «pericolosità» dell'imputato (che, secondo la costante ed assolutamente uniforme interpretazione giurisprudenziale) deve essere desunta, appunto, dalla «personalità dell'imputato e dalle circostanze del fatto» per cui si procede.

Identico ragionamento va, poi, fatto, senza dilungarsi troppo oltre, perché la perfetta corrispondenza appare, del tutto evidente, tra il caso dell'«irreparabile inquinamento della prova» (art. 57) e quello secondo cui debbono sussistere «inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fonti di prova» (art. 13).

Se dunque, per le considerazioni svolte, anche lo stesso legislatore, nella contraddittorietà del complesso delle sue innovazioni, ha mantenuto il P.M. nel suo ruolo, esplicitamente e immutabilmente (salvo una procedura di revisione della stessa) riconosciutogli dalla Costituzione, di organo giurisdizionale, mantenendo, sostanzialmente, intatti la sua posizione di parità ed il complesso dei poteri a disposizione rispetto al giudice istruttore (salvo — in sostanza è tutta qui l'innovazione apportata — un'ulteriore abbreviazione dei termini, di molto già abbreviati rispetto a quelli della istruzione formale, della custodia cautelare in caso di istruttoria sommaria), è di tutta evidenza come, sotto il primo profilo, la questione sollevata dal p.m. si presenti non solo «non manifestamente infondata», ma da proporsi, in ogni caso, anche al fine di sottolineare — sia pure nel rispetto delle rispettive e invalicabili competenze — gli evidenti errori e le altrettanto palesi contraddizioni in cui pare essere incorso il legislatore con la sua «novella».

Per quanto attiene il secondo punto che deve essere esaminato per l'accoglimento della questione proposta, esso appare di tutta evidenza in quanto la decisione della «cosituzionalità» della «conferma» richiesta dall'art. 7 della

legge n. 330/1988 (e, di conseguenza, la necessità dell'effettuazione, o meno, di tale «conferma» da parte del g.i.) comporta, nel caso di specie, gravissime conseguenze (dato l'effetto che l'articolo sopracitato fa conseguire al caso di mancata convalida: «cessa di avere efficacia», con conseguente scarcerazione dell'imputato), considerando che un, eventuale, ritorno in libertà dell'imputato comporterebbe, innanzitutto, una grave compromissione di inderogabili esigenze istruttorie, quale quella di assicurare la genuinità delle prove raccolte e da raccogliere, che, secondo un tanto solido quanto sereno apprezzamento, basato sull'andamento concreto di tanti casi consimili, verrebbe ad essere gravemente compromessa con una ricomparsa del Pistis nell'ambiente, a lui estremamente noto e abituale, dello spaccio della droga, che, per quella sorta di reciproca solidarietà esistente fra «spacciatori» e drogati, a sua volta determinata dalla praticamente insopprimibile dipendenza di questi ultimi alla droga, si presenta particolarmente e notoriamente proclive a fornire, con estrema facilità (la prospettiva di poter conseguire una o più dosi di droga a «facile» prezzo è per un drogato un'attrattiva irresistibile), testi «compiacenti», ritrattazioni «di comodo» ed altre, del pari ricorrenti, forme di inquinamento probatorio.

D'altro canto il paventato ritorno in libertà dell'imputato verrebbe a costuire, a causa della sua particolare capacità a delinquere (con conseguente sua spiccata pericolosità sociale), quale si rileva, da un lato dalle modalità dei fatti a lui ascritti (cfr. tra l'altro, la quantità della droga reperita e che il Pistis si apprestava a mettere in circolazione) e, dall'altro, dai suoi gravi e specifici precedenti penali, un gravissimo pericolo per un adeguato fronteggiamento delle esigenze di tutela della collettività.

Coesistono, pertanto, i presupposti per cui, in base al disposto dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, deve disporsi l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendersi il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione della legittimità costituzionale indicata dal p.m., relativamente alla disposizione di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1988, n. 330 — nella parte in cui prevede che il giudice istruttore confermi la convalida dell'arresto — per contrasto con le disposizioni degli artt. 13, primo e secondo comma, 192, primo comma, 107, terzo comma, e 112 della Costituzione;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti, in originale, alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'imputato, al difensore, al p.m. e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Manda alla cancelleria, perché previa estrazione di copia autentica di tutti gli atti del procedimento (ivi compresa la presente ordinanza), questi ultimi vengano trasmessi al p.m. in sede per quanto di sua competenza.

Cagliari, addì 12 settembre 1988

Il giudice istruttore: LOMBARDINI

88C1793

N. 714

*Ordinanza emessa il 21 settembre 1988 dal tribunale di Isernia
nel procedimento penale a carico di Principe Vincenzo*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982 n. 429, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui richiede come elemento costitutivo del reato l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Ed infatti, richiamata la motivazione di Cass., sezione III, ord. 12 febbraio-4 marzo 1988 n. 474/1 (in Il Fisco 1988, fasc. 11, p. 1747) osserva che:

a) la questione si presenta sicuramente rilevante in quanto, per l'anno in contestazione, gli elementi negativi, del reddito, che si assumono dissimulati, appaiono costituiti da L. 29.052.000, riferite a maggiori costi, L. 12.651.000, relative a spese per i dipendenti, L. 3.251.000, riguardanti fatture non di competenza, e L. 13.150.000, quale importo di beni strumentali, con una incidenza complessiva pari a L. 58.104.000 su complessivi ricavi dichiarati per L. 166.898.000 (cfr. fol. 7), con residuo reddito imponibile dichiarato di sole L. 3.019.000: onde l'indagine sulla rilevante incidenza della pretesa infedeltà della dichiarazione, da condursi in relazione a ciascuna voce, potrebbe condurre (anche in dipendenza della impugnativa ad opera del Principe, già fatta valere in sede tributaria) a risultati tali da non consentire al tribunale di attenersi ad alcun parametro di riferimento univoco, sia in assoluto che con criteri di media, circa la concreta influenza del risultato finale nella indagine penale rispetto alla dichiarazione, come subito si dirà;

b) la questione appare inoltre fondata in quanto la mancata previsione legislativa di qualsivoglia parametro di riferimento per determinare con accettabile certezza la rilevanza dell'alterazione e la configurazione stessa del reato sembra contrastare sia con il principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, da rapportare, nel caso in esame, all'art. 53 della Costituzione) sia con quello di stretta legalità (art. 25 della Costituzione):

sotto il primo profilo, basti considerare, in linea di principio, che, poiché le violazioni tributarie a rilevanza penale incidono non soltanto sugli interessi generali, ma anche su quelli specifici del fisco, proprio le evasioni in assoluto più rilevanti potrebbero risultare percentualmente (rispetto, cioè, al reddito globale elevato del contribuente) meno appariscenti, laddove anche evasioni minime, in sé considerate, saranno per essere, in relazione a portatori di redditi modesti, di incidenza percentuale sensibile (si segnalano precedenti di merito che hanno ritenuto la «rilevanza» con parametri del 20% e precedenti che l'hanno esclusa con rapporti, addirittura, del 70%: proprio nel tentativo di uniformarsi a ragioni di giustizia penale in materia tributaria, secondo inconciliabili, anche se allo stesso modo apprezzabili, esigenze); e, d'altronde, sempre in linea di principio, come, pur apparendo ardua l'applicazione della soglia minima prevista, per i reati contravvenzionali, dall'art. 1 della legge 516/1982, riesca di difficile intelligenza la sussunzione nello schema del delitto di ciò che è invece irrilevante sotto il profilo contravvenzionale;

dal secondo punto di vista, poi, non si riesce a stabilire a quali obiettivi criteri debba o possa il giudice attenersi, in assenza di parametri, desumibili dalla comune esperienza, che consentano l'individuazione di un evasore il quale, avendo superato la soglia (anche relativa o «proporzionale» minima consentita da valutazioni purchessia, dovrà essere meritevole della sanzione penale: e, d'altronde, mancano, nel sistema, spunti utilizzabili, come ha già evidenziato la S.C., senza contare che, ove si escluda la legislazione in materia di stupefacenti (nella quale la modica quantità è, sia pure con oscillazioni accettabili, ancorata al concetto di «dose» sufficiente per brevissimo tempo ad un tossicodipendente, il quale viene considerato in primo luogo come vittima, a differenza da altri possibili rei), tutte le disposizioni che assegnano al giudice un potere discrezionale nel senso della «rilevanza» attengono a circostanze e non alla configurazione stessa del reato.

Ne deriva, per ogni verso, il sospetto d'incostituzionalità di una norma penale priva della naturale funzione di predeterminare astrattamente le situazioni rilevanti sul piano del diritto.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7) della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione;

Sospende il giudizio penale in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere.

Isernia, addì 21 settembre 1988

010

Il presidente: (firma illeggibile)

N. 715

Ordinanza emessa il 21 settembre 1988 dal tribunale di Isernia nel procedimento penale a carico di Maselli Antonio

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Ritiene il collegio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui richiede come elemento costitutivo del reato l'alterazione «in misura rilevante» del risultato della dichiarazione, per contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Ed infatti, richiamata la motivazione di Cass., sez. terza, ord. 12 febbraio-4 marzo 1988, n. 474/1 (in Il fisco 1988, fasc. 11, p. 1747), osserva che:

a) la questione si presenta sicuramente rilevante in quanto, per il 1982, risulta omessa la dichiarazione di reddito d'impresa minore per L. 7.000.000 su un imponibile dichiarato di L. 13.380.000, per il 1983 l'omissione contestata è per L. 9.000.000 rispetto al dichiarato di L. 15.402.000, per il 1984, l'accusa sostiene una omissione pari a L. 12.000.000 rispetto al dichiarato di L. 15.500.000 ed infine, per il 1985, trovasi contestata la minore dichiarazione di L. 11.204.000 rispetto a quella in concreto fatta per L. 21.256.000: onde, a fronte delle contestazioni del contribuente, il tribunale, all'esito della indagine di merito, che dovrà necessariamente condurre nella sede penale, rischierebbe, comunque, di trovarsi privato di moduli univoci di valutazione, sia in assoluto che con criteri di media, circa le modalità di incidenza dei redditi finali accertati rispetto a quelli dichiarati, come, appunto, viene qui di seguito meglio illustrato;

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 714/1988).

88C1795

N. 716

Ordinanza emessa il 12 aprile 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Castolin Italiana S.p.a. e l'amministrazione finanziaria dello Stato

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Importazione merci - Normativa C.E.E. - Imposizione di diritti doganali - Richiesta di rimborso delle somme, pagate e versate a titolo d'imposta dall'importatore, subordinato alla prova documentale che l'onere economico non sia stato trasferito su altri soggetti - Negazione del diritto di agire in giudizio - Arbitraria disapplicazione della legge nazionale - Possibile diverso trattamento processuale.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, primo e secondo comma, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. r.g. 1311/1983 tra Castolin Italiana S.p.a. con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, e domiciliato in Torino, via Botero, 19, presso lo studio dell'avv. Silvio Fasano che la rappresenta e difende in forza di procura speciale 25 gennaio 1983 unitamente all'avv. Maria Carini di Roma, parte attrice, e l'Amministrazione delle finanze dello Stato in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato presso la quale è domiciliata, parte convenuta, conclusioni delle parti;

Per parte attrice:

Voglia il tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, condannare l'amministrazione finanziaria convenuta a pagare all'istante L. 29.696.576 per diritti servizi amministrativi, Ige ed imposta conguaglio, corrisposte alla dogana di Domodossola e non dovute, come da documentazione presentata alla intendenza di Novara con la maggioranza degli interessi di mora, per ritardato rimborso, dovuti ai sensi del d.P.R. 2 febbraio 1970, art. 18, rinnovato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 93. Somme da maggiorarsi in proporzione alla svalutazione monetaria riscontrata dalla data di presentazione dell'istanza a quella di effettivo pagamento.

Con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.

Per parte convenuta:

Rigettarsi integralmente la domanda anche ai sensi dell'art. 19 della legge n. 688/1982 pienamente applicabile, stante la provenienza *extra*-comunitaria delle merci importate. Con le conseguenze di legge.

Udienza di spedizione: 12 aprile 1988.

OSSERVA IN FATTO

Con atto di citazione notificato il 26 gennaio 1983 la Castolin S.p.a. conveniva in giudizio il Ministero delle finanze per ottenere da questo il rimborso di complessive L. 29.696.576 versate nel periodo 1961-1971 per diritti di servizi amministrativi, IGE ed imposta di conguaglio su importazioni.

Esponava che i suddetti tributi non erano dovuti in quanto non conformi al trattato istitutivo G.A.T.T., reso esecutivo in Italia con legge 5 aprile 1950, n. 295, così come stabilito dalla legge 24 giugno 1971, n. 447, che li aboliva.

Sosteneva che nella specie si ravvisavano tutti i presupposti del rimborso posto che le importazioni dedotte concernevano merci incluse nella tab. XXVII del trattato negoziata con il Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, e che il diritto relativo non poteva dirsi prescritto attesi i successivi atti interruttivi posti in essere con la messa in mora del Ministero del 20 luglio 1971, con l'atto di citazione del 4 aprile 1979 (con giudizio poi estinto *ex art.* 309 del c.p.c.) e con le istanze di recupero presentate all'Intendenza di finanza Novara il 21 aprile 1979 ed il 5 dicembre 1980.

Contestava inoltre che fosse nella specie applicabile l'art. 19 del d.l. nn. 688/1982 conv. in legge n. 873/1982 il quale subordinava il rimborso alla prova da parte del contribuente della non traslazione su terzi del tributo corrisposto.

A questo proposito richiamava, oltre che lo spirito dello stesso trattato G.A.T.T., decisioni giurisprudenziali in merito nonché la stessa circolare ministeriale n. 55 del 29 febbraio 1980 la quale, sulla base del consolidato orientamento della Cassazione, disponeva per l'effettuazione dei rimborsi ritualmente richiesti.

Il Ministero convenuto si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Premetteva che il rimborso doveva intanto limitarsi, in astratto, alle sole importazioni di merci di cui alla tab. XXVII e che l'importo richiesto dalla Castolin andava conseguentemente ridotto a L. 27.335.305, come accertato dalla relazione del funzionario della Dogana in atti.

Peraltro il diritto al rimborso andava nella specie escluso poiché parte attrice non aveva fornito la prova di cui al citato art. 19.

Quest'ultima disposizione era infatti applicabile poiché le importazioni in questione erano state effettuate non in ambito comunitario, mentre la sostanziale estromissione dall'ordinamento della norma era stata ritenuta dalla giurisprudenza, anche costituzionale, solo in riferimento alla normativa comunitaria ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia CEE.

Nell'ipotesi in cui il tribunale non ritenesse di respingere senz'altro la domanda, il presente giudizio doveva comunque sospendersi in attesa che sulla questione si pronunciasse la Corte costituzionale, adita dalla corte di cassazione (ord. 4 aprile 1984), dal tribunale di Torino (ord. 26 novembre 1985) e dalla corte d'appello di Torino (ord. 10 aprile 1987).

Nel corso del giudizio la Castolin accettava il minor importo come determinato dalla amministrazione mentre questa produceva le bollette di versamento a suo tempo depositate dalla Castolin a corredo delle istanze di rimborso presentate alla Intendenza di finanza di Novara.

Precisate come in epigrafe le conclusioni la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.

OSSERVA IN DIRITTO

In punto non manifesta infondatezza.

L'art. 19 del d.-l. n. 688/198, conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873, prescrive che chi abbia corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, ha diritto al rimborso di quanto pagato quando provi documentalmente che il relativo onere non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale, e che tale prova documentale deve essere fornita anche quando le merci importate sono state cedute dopo processi di lavorazione e trasformazione in genere.

Un primo rilievo attiene alla portata sostanzialmente retroattiva della norma.

Essa, infatti, subordinando, per il passato, il diritto al rimborso alla prova documentale che l'onere non sia stato in qualunque modo trasferito su terzi, non tiene conto che l'importatore, il quale abbia rivenduto la merce in un periodo in cui non era richiesta ai fini della ripetizione alcuna dimostrazione documentale, non si sarà presumibilmente precostituito l'esclusivo mezzo probatorio successivamente richiesto.

L'imposizione di una prova siffatta con riferimento ad un momento in cui essa non era necessaria per l'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebito, induce a ritenere materialmente impossibile l'esercizio stesso del diritto in tutti i casi in cui l'importatore non abbia precostituito una documentazione analitica in proposito (Cass. 24 ottobre 1985, n. 5235 e Cass. 7 aprile 1986, n. 2415).

Sotto tale profilo la norma si pone in contrasto con la garanzia di tutela giurisdizionale così come sancita, nella sua portata sostanziale, dall'art. 24 della Costituzione, primo e secondo comma.

Sotto ulteriore profilo si osserva che l'art. 19 arricchisce la fattispecie della ripetizione di indebito di un requisito non richiesto dall'art. 2033 del c.c. in forza del quale la *condictio indebiti* è ammissibile anche quando l'incidenza negativa dell'indebito non permanga nel patrimonio del solvens ma soltanto vi transiti per essere stata ritrasferita su terzi (Cass. n. 5448/81 e Cass. n. 1290/82).

Ciò determina una disparità di trattamento tra la ripetizione di diritti doganali indebitamente percetti e l'ipotesi generale della ripetizione di indebito alla quale fanno riferimento le imprese non importatrici, con correlativa violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Inoltre la diversità di trattamento non trova giustificazione né in ragione di una eventuale differenziazione delle situazioni disciplinate, né alla luce del principio di ragionevolezza.

Sotto il primo aspetto si osserva come il rimborso di oneri fiscali indebitamente corrisposti in nulla si differenzi dalla ripetizione di qualunque altro indebito, costituendo esso stesso rimedio ad un pagamento privo di causa.

Né appaiono invocabili speciali principi (anche costituzionali) in tema di imposizione tributaria, atteso che qui si tratta non già di regolare il fondamento e le modalità dell'attività impositiva, quanto, al contrario, di neutralizzare gli effetti di una imposizione venuta meno nel suo fondamento.

Sotto il secondo aspetto va rilevato che la norma in questione impone lo scorporo dell'onere che sarebbe stato trasferito su altri dal prezzo di mercato della merce o del prodotto risultante.

Va peraltro rilevato che al di fuori dei prezzi coattivamente fissati dalla p.a., il corrispettivo delle transazioni tra privati è soggetto alle leggi di libero mercato, senza che siano ravvisabili nella legislazione i criteri per addivenire alla richiesta scomposizione.

Ne consegue che quest'ultima risulterà impossibile attesa la complessità delle varianti economiche che concorrono nella (libera) determinazione del prezzo della merce, assunto quale valore finale di sintesi di quelle stesse componenti.

È ciò a maggior ragione allorché si consideri che non basterebbe comunque addivenire alla suddetta scomposizione, ma occorrerebbe giungervi in via documentale.

I rilievi fin qui mossi depongono a favore del giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma dell'art. 19 cit.

È peraltro noto che codesta Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi su profili di incostituzionalità dell'articolo in esame e che con la sentenza 15 aprile 1985, n. 113, ha dichiarato inammissibile la questione, affermando che, relativamente alle importazioni dell'area CEE, spetta al giudice nazionale valutare se la norma interna sia o meno incompatibile con il diritto comunitario e con le stesse pronunce della Corte di giustizia e che, nel caso di accertata incompatibilità, spetti allo stesso il potere-dovere di disapplicare la norma interna confliggente.

Non pare, tuttavia, che le considerazioni, svolte nella sentenza da ultimo citata possano essere fatte proprie da questo giudice relativamente alla questione dedotta la quale concerne importazioni da ambito *extra*-comunitario e quindi l'asserita violazione, da parte di norme nazionali, di principi e norme differenti da quelle comunitarie.

In punto rilevanza.

Nel giudizio dedotto si controverte circa il rimborso di diritti per servizi amministrativi, IGE ed imposta di conguaglio, relativamente ad importazioni soggette al trattato G.A.T.T., reso esecutivo in Italia con la legge 5 aprile 1950, n. 295.

L'amministrazione convenuta non contesta che gli oneri fiscali siano stati corrisposti indebitamente, quantomeno per L. 27.335.305 come risultante dalla relazione del funzionario della Dogana in atti (minor importo comunque accettato dall'attrice la quale, in sede di precisazione delle conclusioni, ha corrispondentemente ridotto l'originaria domanda di L. 29.696.576).

L'indebito scaturisce dall'inserzione delle merci importate nella tabella XXVII negoziata con il protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949.

L'eccezione dell'amministrazione verte invece sul diritto al rimborso atteso che parte attrice non ha fornito la prova documentale della mancata traslazione dell'imposta su terzi, così come richiesto dall'art. 19, normativa ritenuta applicabile dalla convenuta.

Il difetto della suddetta prova, viene anzi assunto dall'amministrazione quale unico ostacolo all'espletamento del rimborso.

Si verifica pertanto che mentre non vi è controversia circa la sussistenza nella specie di tutti i presupposti di cui all'art. 2033 del c.c., si eccipisce al contrario il difetto dei presupposti di cui alla fattispecie «arricchita» come nell'art. 19.

Ne consegue che la lite non può essere decisa senza il ricorso all'art. 19 cit., la cui estromissione dall'ordinamento dovrebbe indurre all'accoglimento delle tesi dell'attrice sulla base della disciplina prevista in linea generale dal codice civile per la ripetizione dell'indebito; ed il cui mantenimento, invece, deporrebbe a favore della resistente.

D'altra parte la natura dei tributi indebitamente corrisposti rientra nell'ampia previsione della norma impugnata.

Se ciò appare indiscutibile per i diritti per servizi amministrativi, parimenti è a dirsi per l'IGE, e ciò non tanto in riferimento alla questione della natura della stessa (se debba farsi rientrare nell'ambito dei diritti doganali o debba invece ritenersi tributo interno), quanto sull'osservazione che l'art. 19 non attiene esclusivamente ai diritti doganali propriamente detti, ma, in via generale, alle imposte di consumo, alle imposte di fabbricazione ed ai diritti erariali comunque corrisposti, sì da prevedere una disciplina onnicomprensiva.

Resta da valutare un ultimo aspetto relativo alla necessità di delibazione evidenziata da codesta Corte con ord. 22 maggio 1987, n. 212, di restituzione degli atti a questo giudice in occasione di altra ordinanza di remissione (26 novembre 1985) vertente su identica questione.

Si tratta di valutare, segnatamente, se l'illegittimità del tributo riscosso, pur gravando su merci importate da area *extra*-comunitaria «possa comunque farsi risalire ad un regolamento del Mercato comune: nel senso che si tratti di tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi *extra*-comunitaria».

La questione si impenna sull'insegnamento desumibile dalla sentenza Corte costituzionale n. 177/1981 la quale concerneva la legittimità di norme impositive di diritti doganali (diritti di visita sanitaria su carni e prodotti ittici) in conflitto con regolamenti comunitari che una tale imposizione espressamente vietavano.

Peraltro nella fattispecie dedotta non appare individuabile alcun collegamento con la normativa comunitaria atteso che i tributi sono stati riscossi sul presupposto di importazioni da paesi non aderenti e trovano regolamentazione, nei limiti in cui questa esiste, non già in regolamenti o pronunce giurisprudenziali comunitarie, ma unicamente nel trattato G.A.T.T. il quale nulla prevede circa le modalità del rimborso di tributi percetti in violazione del medesimo (con ciò rinviando alla normativa nazionale in materia).

Non pare inoltre che il potere-dovere di disapplicazione, attribuito al giudice ordinario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113/1985 sia esercitabile (in forza di una asserita «comunitarizzazione» del trattato G.A.T.T.) al di là dei limiti posti in luce dalla medesima pronuncia, dovendosi piuttosto ritenere che la norma di cui all'art. 19 citato goda di tutta la sua inderogabile portata (salvo il giudizio di legittimità costituzionale) allorché si tratti di applicarla a fattispecie non espressamente considerate dalla Corte, come nel caso di specie.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1984, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 84;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, conv. in legge 27 novembre 1982, n. 873, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

Ordina la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della sesta sezione civile in data 12 aprile 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1796

N. 717

*Ordinanza emessa il 23 settembre 1988 dal tribunale di Lanusei
nel procedimento penale a carico di Melis Domenico*

Imposte in genere - Infedele dichiarazione dei redditi - Alterazione rilevante - Indeterminatezza, in parte qua, della norma incriminatrice - Violazione del principio di tassatività della fattispecie penale.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 4, primo comma, n. 7).

(Cost., art. 25).

IL TRIBUNALE

Sentito il relatore e visti gli atti del procedimento penale a carico di Melis Domenico imputato come in atti ha emesso la seguente ordinanza: premesso che l'ufficio distrettuale delle ii.dd. di Lanusei ha accertato per l'anno 1982 che Melis Domenico ha svolto oltre che l'attività di commercio al minuto di prodotti ortofrutticoli anche attività di rivendita di giornali e riviste percependo per quest'ultima attività ricavi lordi pari a L. 34.669.000, compensi non dichiarati; che quest'ultima circostanza è stata confermata in udienza dal direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Lanusei;

Ritenuta l'opportunità di sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge n. 516/1982;

Ritenuto che l'eccezione appare rilevante al fine di decidere sulla sussistenza della alterazione in «misura rilevante» del risultato della dichiarazione dei redditi;

Ritenuto che essa appare anche non manifestamente infondata, atteso che la norma incriminatrice prevista dall'art. 4, primo comma, n. 7 della legge n. 516/1982, è generica perchè non indica criteri obiettivi di riferimento per la determinazione dei casi in cui il fatto assume la rilevanza voluta dalla legge;

Considerato che l'ampia discrezionalità del giudizio che ne deriva appare inconciliabile con il principio di tassatività della fattispecie penalmente rilevanti garantito dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuto che il dubbio di costituzionalità appare quindi meritevole di considerazione sia sotto il profilo della rilevanza sia sotto quello della fondatezza.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 primo comma, n. 7) della legge 7 agosto 1982, n. 516, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione in misura rilevante del risultato della dichiarazione;

Ordina la immediata trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lanusei, addì 23 settembre 1988

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1797

N. 718

*Ordinanza emessa il 24 maggio 1988 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra I.N.P.D.A.I. e Sasso Stefano*

Locazione immobili urbani - Successione nel contratto di locazione dei parenti ed affini conviventi del conduttore deceduto - Mancata previsione della successione nel contratto di locazione di detti soggetti nell'ipotesi in cui il conduttore rinunci al godimento dell'immobile in favore degli stessi - Ingiustificata disparità di trattamento di soggetti versanti in situazioni omogenee - Incidenza negativa sul diritto fondamentale della persona alla casa di abitazione - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

(Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 6, primo comma).

(Cost., artt. 2 e 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta nel ruolo generale n. 14477/1986 discussa alla udienza collegiale del 20 maggio 1988, vertente tra l'Istituto Nazionale Previdenza Dirigenti Aziende Industriali - I.N.P.D.A.I. - rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Vincenzo Vecchioni dell'avvocatura dell'ente, domiciliato in Roma, viale delle Province, 196, contro Sasso Stefano rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Franco Cicchiello con studio in Roma, via Alessandria, 19, avente per oggetto, il rilascio dell'appartamento sito in Roma, via Yambo, 40, int. 31.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'I.N.P.D.A.I. ha citato in giudizio Stefano Sasso chiedendo la condanna del convenuto al rilascio dell'appartamento sopra indicato ed al risarcimento dei danni, deducendo che lo stesso abitava l'immobile con la famiglia, senza essere titolare della locazione, dal momento che il conduttore, tale Angeletti Attilio, aveva abbandonato l'alloggio.

Si costituiva in giudizio il convenuto il quale chiedeva il rigetto della domanda deducendo di essere coniugato con la sorella del conduttore e di aver vissuto, con la moglie, nell'appartamento in oggetto, dal 1975 sino alla data del decesso dell'Angeletti, avvenuta nel 1983.

Assunta una prova testimoniale, prodotto il contratto di locazione, la causa è passata in decisione sulle conclusioni conformi a quelle degli atti introduttivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo le deposizioni testimoniali assunte risulta chiaramente che l'appartamento in questione è attualmente occupato dalla sorella del conduttore, facente parte del nucleo familiare di questi sin dall'origine della locazione, e che il Sasso altri non è che il coniuge della Angeletti stessa. Non è contestato che il conduttore deceduto nel 1983, mentre risulta dalla deposizione del portiere dello stabile che l'Angeletti aveva abbandonato l'alloggio, con la propria famiglia, alcuni anni prima della sua morte, lasciando l'appartamento in uso esclusivo della sorella, già con lui convivente, e del coniuge della stessa, attuale convenuto.

Anche se deve darsi atto che la permanenza nell'appartamento della sorella del conduttore e del coniuge di costei, dopo l'abbandono dell'immobile da parte dell'Angeletti, non integra, in mancanza di specifiche prove sulla cessione del contratto o sulla sublocazione, alcun inadempimento contrattuale, nè tale fatto può qualificare automaticamente i coniugi Sasso, come occupanti abusivi, in pendenza di un rapporto di locazione valido ed efficace, l'abbandono dell'alloggio da parte del conduttore ed il decesso dell'Angeletti pone il problema della successione nel rapporto a sensi dell'art. 6 della legge n. 392/1978 e quello della individuazione delle persone legittimate a proseguire nella locazione.

Sotto tale profilo non può certamente dirsi che il Sasso e la moglie, siano succeduti *iure proprio* nel contratto stesso, a sensi della disposizione citata, poichè certamente mancava ai medesimi la qualità di conviventi abituali con il conduttore defunto, qualità da valutarsi con riferimento all'epoca del decesso, dal momento che risulta dimostrato che l'Angeletti è deceduto dopo aver abbandonato da alcuni anni l'alloggio.

È pur vero che, in assenza di eredi e parenti conviventi, che succedono *iure proprio*, può ipotizzarsi la successione degli altri eredi *iure hereditatis*, che subentrano in tutti rapporti giuridici del defunto, ma tale tipo di successione, astrattamente possibile, deve essere adeguatamente provato da chi assume di essere divenuto conduttore in luogo del proprio dante causa. In sostanza era il Sasso a dover dimostrare che il proprio coniuge è erede (legittimo o testamentario) del defunto fratello e l'aver omesso tale prova determina l'inopponibilità della detenzione dell'immobile all'Istituto locatore.

Ritiene comunque il collegio che debba essere sollevata d'ufficio eccezione di incostituzionalità dell'art. 6 della legge n. 392/1978, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini conviventi con il conduttore, oltre che nella ipotesi di decesso di quest'ultimo, anche nel caso in cui lo stesso conduttore si allontani dall'alloggio, rinunciando al godimento dell'immobile in favore dei conviventi stessi.

Tale questione assume rilevanza ai fini della decisione della causa, perchè ove sia previsto che al momento dell'allontanamento dell'Angeletti dall'alloggio, nel contratto di locazione è succeduta la sorella Angela, è evidente che la domanda dell'Istituto nei confronti dell'attuale convenuto Sasso deve essere respinta, essendo questi il coniuge convivente del conduttore e come tale non legittimato passivo in una azione di rilascio per occupazione senza titolo.

La questione relativa alla mancata previsione della successione nella titolarità del contratto di locazione dei conviventi del conduttore, sino alla normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, in relazione al contrasto con i valori presenti nella Costituzione, è stata già esaminata dalla Corte costituzionale, con specifico riferimento, tra l'altro, alla posizione del coniuge che si separi di fatto dall'altro coniuge-conduttore, rimanendo nel godimento dell'alloggio. Con la sentenza n. 404/1988, la Corte ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, terzo comma, della legge n. 392/1978, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto.

Tale decisione parte dalla premessa che «il diritto all'abitazione rientra tra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico», che è compito irrinunciabile dello Stato «concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile un fondamentale diritto sociale quale quello all'abitazione» e che «è indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere senza abitazione».

Secondo la stessa Corte, i principi sopra richiamati, già espressi in alcune decisioni, esplicitano la *ratio* dell'art. 6 della legge n. 392/1978, nell'intenzione del legislatore di adempiere a quel dovere sociale che ha per contenuto l'impedire che alcuno resti privo di abitazione e che si traduce in un regime di successione nel contratto di locazione destinato a non privare di un tetto il più esteso numero di figure soggettive che siano con il conduttore abitualmente conviventi.

Se tale è dunque la *ratio* della legge, sembra al collegio irragionevole che la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con questi abitualmente conviventi, sia prevista solamente nell'ipotesi del decesso di quest'ultimo e non anche quando il familiare-conduttore decida di abbandonare l'alloggio (o di recedere dalla locazione, nei casi consentiti) lasciando l'immobile nel godimento degli stessi.

Che una tale situazione, attualmente non prevista dalla legge, sia meritevole di tutela in favore dei parenti conviventi, sotto il profilo dei valori costituzionali sopra indicati, risulta evidente ove si consideri che i familiari del conduttore, secondo una decennale giurisprudenza, ancorchè destinatari del godimento dell'immobile e portatori di un interesse alla disponibilità del bene, rimangono estranei al rapporto di locazione che sia stato concluso solamente da uno dei componenti del nucleo familiare (Cass. 19 febbraio 1985, n. 1454). Gli stessi pertanto rimangono privi di qualsiasi strumento di tutela della propria posizione in tutte quelle ipotesi in cui il titolare del rapporto decida (o sia costretto) a rinunciare al godimento dell'immobile, per le più svariate e giustificate ragioni di vita (costituzione di un nuovo nucleo familiare, trasferimento, ricovero in istituto, eccetera) lasciando i parenti conviventi esposti al pericolo della perdita della abitazione di cui avevano sino a quale momento goduto in virtù del rapporto di familiarità.

D'altro canto deve osservarsi che nella stessa legge n. 392/1987 si rinvergono ipotesi in cui si verifica una successione nel contratto di locazione anche al di fuori della ipotesi del decesso del conduttore, realizzando una vera e propria sostituzione «tra vivi» nella titolarità del rapporto.

A parte i casi contemplati della successione nel contratto di locazione per gli immobili destinati ad abitazione, del coniuge separato legalmente (o di fatto), la cui relazione con il conduttore non è di maggiore rilevanza di quella di altri familiari conviventi (genitori, figli, fratelli), nell'ambito della disciplina delle locazioni destinate ad uso diverso della abitazione, le disposizioni di cui all'art. 37 consentono la successione nel contratto, se l'immobile è adibito all'uso di più professionisti, artigiani o commercianti, non solo nel caso di decesso dell'unico titolare della locazione, ma anche nella ipotesi di recesso volontario del titolare stesso, in favore degli altri utilizzatori del bene locato.

È evidente che, nella ultima citata ipotesi, la *ratio* della disposizione consista nella esigenza di tutelare l'attività lavorativa di chi utilizza l'immobile, ma tale considerazione non fa altro che determinare l'irragionevolezza della mancanza di una simile tutela in favore di quei soggetti che del bene locato fanno uso abitativo, pur non essendo titolari del rapporto, in una situazione del tutto analoga, dal momento che le esigenze abitative di carattere primario hanno pari rilevanza costituzionale rispetto a quelle connesse all'esercizio di una attività lavorativa. (Vedi sent. Corte costituzionale n. 300/1983).

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sollewa d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del primo comma, dell'art. 6, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti ed affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nella ipotesi di abbandono dell'immobile o di recesso dal contratto da parte del titolare della locazione, in favore dei parenti od affini stessi, per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, per i motivi sopra specificati. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame di costituzionalità di detta norma;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma il 24 maggio 1988,

Il presidente: BUCCI

N. 719

*Ordinanza emessa il 5 aprile 1985 (pervenuta alla Corte costituzionale il 3 novembre 1988)
dal tribunale di Enna nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Villareale Baldassarre*

Lavoro - Assicurazione malattie - Malattie professionali - Medici radiologi - Malattie o lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive - Previsione di un grado minimo di inabilità permanente superiore al venti per cento per la costituzione di una rendita - Deteriore trattamento dei medici radiologi rispetto agli altri assicurati per i quali è richiesto un grado minimo di inabilità permanente dell'undici per cento ai fini della rendita - Incidenza negativa sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati all'esigenza di vita del lavoratore in caso di invalidità - Richiamo a sentenza della Corte costituzionale n. 93/1977.

(Legge 20 febbraio 1958, n. 93, art. 2).

(Cost., artt. 3 e 38).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza;

Il dott. Villareale Baldassarre aveva ottenuto dal Pretore di Enna con sentenza 14-16 febbraio 1982 la condanna dell'I.N.A.I.L. al pagamento in suo favore, di una rendita per malattia professionale contratta nell'esercizio dell'attività di radiologo con una inabilità dell'11%.

Avverso tale sentenza ha proposto appello l'I.N.A.I.L. eccependo che la legge 20 febbraio 1958, n. 93, che regola l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie professionali e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, prevede la costituzione di una rendita soltanto nel caso di una percentuale minima di inabilità nella misura del 20%. Avendo tale legge carattere speciale rispetto alla normativa generale, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, che richiede invece un minimo di invalidità dell'11%, è questo che deve trovare applicazione nel caso di specie e non quella del 1965 come statuito nella impugnata sentenza.

L'I.N.A.I.L. ha sollevato, inoltre, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 legge 20 dicembre 1958, n. 93, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione per disparità di trattamento tra i medici radiologi e gli altri assicurati.

Costituitosi, il Villareale Baldassarre, ha chiesto il rigetto dell'appello sollevando a sua volta questione di legittimità costituzionale delle stesse disposizioni normative e con la stessa motivazione.

Osserva il collegio che l'art. 2 della legge n. 93/1958 applicabile ai medici radiologi fissa la percentuale minima di inabilità del 20%.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 prevede invece una percentuale minima di inabilità dell'11% sia che l'invalidità derivi da malattia professionale, sia che derivi da infortunio sul lavoro.

Tale interpretazione è conseguente alla sentenza del 30 maggio 1977, n. 93, della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità Costituzionale dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 nella parte in cui prevede ai fini della costituzione della rendita, un diverso grado di inabilità tra chi è colpito da malattia professionale e chi invece è colpito da infortunio sul lavoro, stabilendo per conseguenza anche per la malattia professionale una percentuale di inabilità dell'11%.

La Corte ha così deciso sulla base del principio che da un punto di vista medico-legale, l'invalidità può derivare sia dall'infortunio che dalla malattia professionale in quanto la fonte dell'evento dannoso richiede attività lavorativa, svolta con lo specifico rischio del pericolo che esso comporta e quando l'evento si è verificato producendo una invalidità permanente, non è consentito differenziare la percentuale ai fini della corresponsione della rendita.

Essendo questo lo sviluppo logico che ha portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 non dovrebbe esistere differenza e difficoltà alcuna ad estendere detti motivi anche all'inabilità dovuta a radiazioni, non trovando giustificazione la diversità di trattamento riservata dalla legge n. 93/1958 ai medici radiologi (invalidità minima 20%) rispetto al trattamento riservato agli altri lavoratori dalla legge sugli infortuni sul lavoro (invalidità minima 11%).

Nè la sentenza n. 93 del 1977 della Corte costituzionale può essere applicata alla legge n. 93/1958 in quanto trattasi di legge speciale per cui come previsto dalla stessa all'art. 14 sono valide le disposizioni generali e speciali riguardanti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'industria solo per quanto non diversamente disposto dalla menzionata legge speciale.

E la ripetuta normativa prevede all'art. 2 che «per inabilità permanente parziale si intende quella che riduce la capacità lavorativa di oltre il 20%».

Non appare pertanto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 2 della legge n. 93/1958 nella parte in cui prevede che per i medici radiologi per inabilità permanente parziale si intende quella che riduce la capacità lavorativa di oltre il 20% con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondate la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;

Sospende il presente giudizio;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria di notificare copia della presente ordinanza letta alle parti in udienza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Enna, addì 5 aprile 1985

Il presidente: *(firma illeggibile)*

88C1799

N. 720

Ordinanza emessa il 5 luglio 1988 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra esattoria comunale di Torino e S.p.A. C.L.M. Sud ed altro.

Procedure concorsuali - Fallimento - Crediti di lavoro - Esclusione della rivalutazione per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento - Mancata estensione del privilegio agli interessi maturati nel corso di tale procedura - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 300/1986.

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 54).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile n. 6.143/85, promossa dalla esattoria comunale di Torino, gestita dalla Cassa di Risparmio di Torino, elettiv. domiciliata in Torino, via Arcivescovado, 6, presso l'esattoria e rappresentata dall'avv. Dante Gilli per mandato 18 aprile 1969 rogito Morone, attrice, contro la C.L.M. Sud S.p.a. in amministrazione straordinaria, in persona del commissario dott. Luciano Pandiani, elettiv. domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71, presso lo studio dell'avv. prof. Alberto Jorio che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta, nonchè l'amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'avvocatura dello Stato e presso la stessa domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45, terza chiamata;

Udienza di spedizione del 5 luglio 1988;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell'art. 101 della l.f., notificato il 4 ottobre 1985, l'esattoria comunale di Torino, gestita dalla Cassa di Risparmio di Torino, si insinuava in via tardiva al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della C.L.M. Sud S.p.A. per il credito di L. 99.705.924 relativo a ritenute alla fonte non versate su retribuzioni pensionabili per l'anno 1981, soprattasse ed interessi relativi, oltre che a diritti camerali e soprattasse per l'anno 1983.

Dopo diversi rinvii si costituiva in giudizio la società convenuta dichiarando di non contestare la fondatezza dei crediti vantati dall'esattoria, ma l'estensione del privilegio sui crediti tributari agli interessi maturati in epoca successiva all'ammissione della S.p.A. C.L.M. alla procedura di amministrazione straordinaria. Ciò in quanto l'art. 55 della l.f., applicabile anche per la procedura di amministrazione straordinaria, prevede la cessazione del corso degli interessi per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale. Il principio soffre eccezione per quanto concerne gli interessi relativi a crediti assistiti da garanzia pignorizia ed ipotecaria, in forza dell'art. 54, ultimo comma, della l.f. che richiama gli artt. 2788 e 2855 del c.c. La norma però non richiama l'art. 2749 del c.c. sì che l'estensione della prelazione agli interessi non può ritenersi applicabile anche ai crediti privilegiati.

Parte convenuta contestava anche il privilegio sul credito relativo ai diritti camerali.

L'esattoria chiedeva ed otteneva termine per convenire in giudizio, a mente dell'art. 77 del d.P.R. 15 maggio 1963, n. 858, l'ente impositore, nella specie l'Amministrazione delle finanze.

Ques'ultima si costituiva in giudizio contestando la sussistenza dei presupposti di legge per la sua partecipazione al giudizio, in quanto l'art. 77 sarebbe stato operante soltanto in quanto fosse in contestazione il diritto alla percezione del tributo e non la sussistenza del privilegio, riguardando tale questione soltanto l'esercizio dell'azione esecutiva e quindi soltanto l'esattore.

Precisate le conclusioni definitive, all'udienza del 5 luglio 1988 la causa era assunta a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va anzitutto dato atto che è venuto meno la materia del contendere tra Esattore e Amministrazione delle Finanze in quanto il primo ha dichiarato (cfr. memoria 8 aprile 1986) di nulla opporre alla contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della sussistenza dei presupposti per la sua chiamata in causa.

Non vi è mai stata contestazione della C.L.M. Sud d'altra parte in ordine alla sussistenza del credito relativo alle ritenute alla fonte ed accessori non versati oltre che ai diritti camerali per l'anno 1983. La controversia ha ad oggetto soltanto la contestazione del diritto di prelazione relativamente ai soli interessi maturati sul credito per le ritenute alla fonte non versate, dopo l'ammissione della società debitrice alla procedura di amministrazione straordinaria. Su un credito per interessi pari a L. 21.615.000 (cfr. ricorso introduttivo), parte convenuta riconosce che la prelazione spetta per L. 6.264.000 (cfr. comparsa conclusionale), vale a dire per i soli interessi maturati sino al 26 marzo 1982, data di ammissione della C.L.M. Sud all'amministrazione straordinaria.

E non vi è più contestazione in ordine al diritto di prelazione sui diritti camerali ed accessori relativi, pure contestato da parte convenuta; l'Esattoria ha infatti riconosciuto che il privilegio per tale credito non compete.

Secondo l'esattoria il fondamento del privilegio per gli interessi sul credito tributario maturati dopo l'apertura della procedura dovrebbe ritrovarsi nel combinato disposto degli artt. 20, 21 e 9 del d.P.R. n. 602/1973 in tema di riscossione delle imposte dirette.

L'art. 20 riconosce gli interessi per l'ipotesi di ritardata iscrizione a ruolo delle imposte dirette; l'art. 21 prevede che «i privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi . . . riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20». L'art. 9 riguarda gli interessi dovuti in caso di mancato o ritardato versamento diretto del tributo soggetto a tale tipo di riscossione (e quindi anche dei tributi riscossi mediante ritenuta alla fonte come nel caso di specie). L'evidente analogia di disciplina tra questi interessi relativi al tributo soggetto a versamento diretto e quelli previsti dall'art. 20 per la ritardata iscrizione a ruolo, portano secondo l'Esattoria (che cita a sostegno della sua tesi numerose risoluzioni ministeriali) alla conclusione che l'estensione del privilegio all'interesse operata dall'art. 21 per gli interessi disciplinari dall'art. 20 debba valere anche per gli interessi regolati dall'art. 9.

E poiché l'art. 21 è norma successiva e speciale rispetto agli artt. 54 e 55 della l.f. ne conseguirebbe che il privilegio dovrebbe essere riconosciuto anche agli interessi maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale, non contenendo l'art. 21 alcuna limitazione al riguardo.

Non ritiene il tribunale di poter condividere tale conclusione.

In proposito è sufficiente rilevare che anche ammettendo (ed è ampiamente opinabile) che la prelazione prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 602/1973 si applichi anche agli interessi previsti dall'art. 9 dello stesso d.P.R.) indubbiamente la disciplina dettata dagli artt. 55 e 54 della l.f. ha carattere esaustivo della regolamentazione della prelazione e del decorso degli interessi per quanto attiene alla materia concorsuale.

Da un lato infatti l'art. 55 stabilisce che il decorso degli interessi è sospeso dalla data del fallimento (od altra procedura equipollente) salvo il caso di ipoteca, pegno o privilegio; dall'altro l'art. 54 regola l'estensione del diritto di prelazione agli interessi.

A differenza di altre norme della legge fallimentare (artt. 51 e 52 in tema di divieto di azioni esecutive individuali e di concorso dei creditori) gli artt. 54 e 55 non contengono alcuna riserva, neppure di carattere generale, a favore di norme speciali.

E per altro verso nella normativa speciale tributaria (ed in particolare negli artt. 21, 20 e 9 del d.P.R. n. 602/1973) non è dato trovare alcuna norma che enunci espressamente l'intenzione di derogare alla disciplina dettata dalla normativa concorsuale. Ed è da ritenere che siffatta deroga in ragione della sua importanza e della delicatezza della materia non possa essere ricavata dall'interprete in via d'interpretazione in difetto di elementi che consentano di dedurre un'espressa volontà normativa in tal senso.

D'altra parte la giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che la circostanza che l'art. 2759 del c.c. non sia richiamato dall'art. 54, ultimo comma, della l.f. a differenza degli artt. 2788 e 2855 del c.c. per il pegno e l'ipoteca, comporti che l'estensione del privilegio agli interessi maturati dopo il pignoramento (nel caso di fallimento maturati dopo la sentenza dichiarativa) e sino alla vendita del bene gravato dalla garanzia, prevista da tutte e tre le norme citate, non possa essere invocata nel caso di credito assistito soltanto da privilegio (cfr. Cass. 8 marzo 1977, n. 952; Cass. 25 ottobre 1978, n. 4838; Cass. 9 agosto 1978, n. 3890; Cass. 17 luglio 1978, n. 3570; Cass. 16 luglio 1979, n. 4137; Cass. 13 febbraio 1980, n. 1045; Cass. 15 marzo 1982, n. 1670; Cass. 19 marzo 1982, n. 1786; Cass. 1º agosto 1984, n. 4583; Cass. 26 novembre 1984, n. 6112).

Non resta dunque che concludere che il privilegio, per quanto attiene agli interessi maturati sul credito assistito da privilegio generale o speciale, per il periodo successivo all'apertura della procedura concorsuale non compete, alla luce dell'interpretazione seguita costantemente dal giudice di legittimità e ritenuta quindi «diritto vivente» (ancorché contestata da alcune pronunce di merito e dalla dottrina), interpretazione del resto accolta anche da codesta Corte costituzionale con la sentenza 19 dicembre 1986, n. 300.

Orbene in tale sentenza, pronunciando con riferimento al privilegio sugli interessi relativi a credito di lavoro (e quindi a credito assistito da privilegio generale), in caso di concordato preventivo (ove l'art. 169 della l.f. richiama l'art. 55 e quindi l'art. 54 ultimo comma), codesta Corte osservava: « . . . Chi traverso i rinvii passati in rassegna (il richiamo da parte dell'art. 55 dell'art. 54 ultimo comma e da parte di quest'ultimo degli artt. 2788 e 2855 del c.c., n.d.r.) perviene a ricostruire la normativa applicabile al privilegio dei dipendenti di datori di lavoro che fruiscono del beneficio del concordato preventivo, per quel che attiene agli interessi dei crediti di costoro avverte che il legislatore si è fatto carico dell'art. 2788 che disciplina la prelazione per il credito degli interessi nel campo del pegno dei beni mobili e 2855 che statuisce sugli effetti dell'iscrizione ipotecaria sugli interessi, e non anche dell'art. 2749 che estende il privilegio accordato al credito assistito da privilegio agli interessi. Poiché l'art. 2741, secondo comma, considera causa legittima di prelazione i privilegi in non diversa guisa del pegno e delle ipoteche l'offesa offerta al principio di parità garantito dall'art. 3 della Costituzione non richiede illustrazione . . . ».

Pare al tribunale che la conclusione raggiunta dalla Corte costituzionale con riferimento agli interessi relativi al credito di lavoro e al concordato preventivo possa valere anche per il caso di specie e più in generale per qualsiasi ipotesi di cui sia questione dell'estensione del privilegio generale o speciale agli interessi maturati dopo l'apertura della procedura concorsuale, posto che non muta certo la disciplina dettata dall'art. 2741, secondo comma, quando non sia questione di crediti di lavoro, né rileva che qui non sia questione di concordato preventivo, atteso che la norma sotto censura è l'art. 54, terzo comma, della l.f.

Ad avviso del collegio non è quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, della l.f. nella parte in cui nel disciplinare l'estensione del diritto di prelazione agli interessi non richiama, oltre agli artt. 2789 e 2855 del c.c., l'art. 2749, secondo comma, del c.c. ed esclude così implicitamente l'estensione della prelazione agli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale e sino alla data della vendita del bene gravato dalla prelazione.

E d'altra parte la questione è rilevante ai fini del giudizio in quanto il riconoscimento del privilegio agli interessi maturati sulle ritenute alla fonte non versate dalla C.L.M.-Sud per l'anno 1981, dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, dipende dalla soluzione della questione stessa.

Il giudizio va quindi sospeso e gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, ultimo comma, della l.f. nella parte in cui nel disciplinare l'estensione del diritto di prelazione agli interessi non richiama, oltre agli artt. 2788 e 2855 del c.c., l'art. 2749, secondo comma, del c.c. ed escluse così implicitamente l'estensione della prelazione agli interessi maturati successivamente all'apertura della procedura concorsuale e sino alla data della vendita del bene gravato dalla prelazione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, addì 5 luglio 1988.

Il presidente f.f.: (firma illeggibile)

88C1800

N. 721

Ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra S.n.c. S. Antonio e Condominio di via Belluzzo n. 25

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti - Possibile pluralità ed eterogeneità delle questioni - Conservazione in plico sigillato - Eventuale divulgazione in caso di giudizio di rivalsa - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio e dell'ascrivibilità della decisione al collegio nel suo complesso - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e della indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge e di «buona amministrazione».

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, aggiunto dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite iscritte al n. 7072 e 35056 del ruolo generale per gli affari contenziosi degli anni 1984 e 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 3 maggio 1988 e vertenti la prima tra la S.n.c. S. Antonio elettivamente domiciliata in Roma via Flaminia, 171, presso lo studio del procuratore avv. Lorenzo Frattarolo che la rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione in riassunzione, attrice, e il condominio di via G. Belluzzo n. 25, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Regolo, 12/D, presso lo studio del procuratore avv. Giulio Farino che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, convenuto, e la seconda tra le medesime parti come sopra elettivamente domiciliata e rappresentate;

Oggetto: esecuzioni lavori;

Riunita preliminarmente alla n. 7072/84 quella recante il n. 35956/85 per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva;

Rilevato che ai sensi dell'art. 131, ultimo comma, del c.p.c., aggiunto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 17 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88, del 15 aprile 1988, e recante «risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati») deve compilarsi processo verbale «il quale deve contenere la menzione dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su qualcuna delle questioni decise», da conservarsi in plico sigillato;

che il successivo quinto comma dello stesso art. 16 stabilisce che «il tribunale innanzi al quale è proposta l'azione di rivalsa ai sensi dell'art. 8 chiede la trasmissione del plico sigillato contenente la verbalizzazione della decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio»;

OSSERVA

1 — La compilazione del processo verbale dei provvedimenti collegiali, correlata alla possibilità della divulgazione delle posizioni assunte dai giudici in sede di deliberazione per il caso che il verbale sia acquisito — come deve essere — nel giudizio di rivalsa, si pone in contrasto con il principio della segretezza della camera di consiglio di cui all'art. 276, primo comma, del codice di rito.

La valenza costituzionale di tale principio, siccome funzionale all'indipendenza dell'attività giurisdizionale (art. 104, primo comma della Costituzione) ed alla soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, secondo comma, della Costituzione), non sembra possa essere posta in dubbio, atteso che proprio attraverso la impersonalità della deliberazione, dalla segretezza garantita, ciascun componente del collegio è, nella massima misura sotto tale profilo concepibile, sottratto a qualsiasi condizionamento di qualunque genere; onde la segretezza delle posizioni assunte dai singoli componenti il collegio giudicante effettivamente si pone quale strumento ineliminabile di garanzia della indipendenza del giudice e della sua soggezione soltanto alla legge.

2 — La *ratio* che sottende tutte le norme prevedenti la collegialità delle deliberazioni giurisdizionali non è, invero, solo quella di assicurare un pluralistico apporto intellettuale e cognitivo al fine di consentire che i soggettivi parametri valutati di ciascun giudice in ordine ad eventi, fatti, atti, condotte e persone siano molteplici;

che difformi opinioni possano essere confrontate;

che il margine dell'errore sia per tale via ridotto;

che la decisione sia dunque il più possibile immune da vizi di qualsiasi tipo.

E anche quella di garantire — quantomeno negli stati continentali europei, segnatamente dall'epoca della costituzione francese del 1795 in poi — che la consapevolezza, da parte di ogni componente il collegio, della non divulgabilità della posizione assunta lo renda effettivamente immune da condizionamenti; ne agevoli il porsi in un atteggiamento psicologico nel quale l'unico referente del suo operato sia la propria coscienza; ne esalti, in una parola, l'indipendenza (nel senso più elevato e puro del termine) di giudizio, come deve essere tutte le volte che in nome del popolo si amministri giustizia (art. 101, primo comma, della Costituzione), che a sua volta nella sovranità popolare trova fondamento (Corte costituzionale n. 12/1971).

E ciò al fine di assicurare il bene supremo della imparzialità del giudizio, del quale presupposto imprescindibile è l'indipendenza del giudice: nel suo momento operativo intesa, dallo stesso Giudice delle leggi, come attività non solo «immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi ma anche libera da prevenzioni timori influenze e oltre indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza» (Corte costituzionale, n. 128/1974), onde «deve esigersi che la legge garantisca l'assenza di qualsiasi aspettativa di vantaggi, come di timori di alcun pregiudizio», assicurandogli una «posizione assolutamente *super partes*» (Corte costituzionale, n. 60/1969).

3. — Del resto — come poc'anzi si accennava — anche nei codici degli stati preunitari e dello stato unitario, in esito all'influenza determinata dalla rivoluzione francese (in larga misura indotta dalle istanze di rinnovamento di stampo illuministico, già recepite da chi, come Montesquieu, il principio della divisione dei poteri teorizzò) e dalla conquista napoleonica, il segreto della camera di consiglio ed il segreto sulle opinioni dei dissenzienti fu (salve solo parziali restaurazioni sino al 1859) generalmente imposto; e fu generalmente recepito il concetto della sentenza come atto imputabile al tribunale impersonalmente, senza alcuna aggiunta di un separato voto di «scissura». Che, anche laddove consentito (Granducato dei Medici e dei Lorena, Ducato estense, Rota romana) ovvero dove il pubblico poteva accedere alla conoscenza delle singole opinioni dei giudici e delle relative *rationes* (nell'Europa continentale, quanto consta, solo presso il tribunale dei domini della Casa d'Aragona e solo fino al secolo XVIII) sempre era accompagnato dal divieto per la cancelleria di inserire o comunicare il nome del giudice.

Già sul finire del '700 sembra dunque si fosse percepito che occorreva scindere dai comportamenti il giudizio, fondato su un criterio di plausibilità non oggettivamente valutabile.

4. — Né, evidentemente, argomento contrario al possibile storico parallelismo fra concezione assolutistica dello stato ed obbligo del giudice collegiale di dare atto della personale posizione assunta può utilmente trarsi dall'istituto della dissenting opinion, tipico della tradizione inglese.

A parte, invero, l'immediata osservazione che esso è proprio di paesi dove difetta una costituzione rigida, dove il concetto di indipendenza del giudice è sovente privo di valenza costituzionale e dove, comunque, il sistema di reclutamento e di nomina (spesso governativa o elettiva) dei magistrati è assai diverso dal nostro (che in via generale prevede la nomina per concorso, ex art. 106, primo comma, della Costituzione), appare determinante la considerazione che l'espessione della dissenting opinion costituisce una facoltà del giudice dissenziente; che ben può riguardare solo le ragioni della decisione e non anche il contenuto dispositivo del provvedimento; che notoriamente mira a tutelare l'immagine esterna del giudice che ritenga di dissociarsi dall'opinione della maggioranza; che assolve anche la funzione di esternare — in ordinamenti dove la statuizione giudiziale ha, in qualche misura, funzioni *lato sensu* normative — quale sia il grado della forza vincolante del «precedente» anche in relazione al numero dei giudici dissenzienti, al loro prestigio personale, alla loro estrazione ed alle ragioni, talora puramente politiche, del dissenso.

Non è dunque seriamente possibile neppure solo prospettare uniformità concettuali fra l'istituto della dissenting opinion e quello di cui all'art. 16 della legge citata, prevedente l'obbligo di dare atto del dissenso, e non già la mera facoltà del dissenziente di esternarlo.

Non a caso la dottrina, allorché ha affrontato il problema dell'introduzione dell'istituto presso la Corte costituzionale, non ha omesso di porre in rilievo come esso vada direttamente correlato al disposto dell'art. 5 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, che stabilisce che i giudici della Corte costituzionale non sono sindacabili, né possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Analoga immunità è d'altronde prevista dall'art. 59 della «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in seguito ad autorizzazione conferita con legge 4 agosto 1955, n. 848) per i membri della Corte europea dei Diritti dell'uomo, i quali, ai sensi dell'art. 51, secondo comma, hanno il diritto di unire la loro opinione individuale a quella difforme della maggioranza.

5. — È, invece, il caso di rilevare — così tornando al nostro orientamento positivo, al quale soltanto conviene fare riferimento — che l'obbligo imposto dal denunciato art. 16 tanto poco ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato si allinea che analogo obbligo non è imposto (e, anzi, talora la propalazione esterna del voto dato o dell'opinione espressa è addirittura vietata) a nessun organo collegiale che valuti (o esprima voti su) singole persone: sia esso amministrativo (in base alle disposizioni, considerate di generale ambito applicativo in quanto espressione di un principio appunto generale, del t.u. com. e prov.), ovvero legislativo (giusta quanto stabilito in entrambi i regolamenti parlamentari, dei quali non si prevede la modifica *in parte de qua* sempre in sede di riforma sul voto segreto, e nei regolamenti sul funzionamento delle assemblee regionali). Tal che non può non apparire paradossale che proprio se soltanto ad organi collegiali giurisdizionali, che per la funzione (o il potere o, se si preferisce, il servizio) esercitata istituzionalmente giudicano persone o su interessi di singole persone, tale specifico dovere sia per legge imposto. Con conseguente patente violazione dell'art. 3 della Costituzione e con risultati che sarebbe davvero al di là di ogni realistica valutazione ritenere autenticamente collegati allo scopo di provvedere una maggiore diligenza (o, come pure s'è detto, una minor disinvoltura) del giudice nel giudicare ... per tema di dover rispondere di tasca propria (si consideri che il costo annuo di un'assicurazione per la responsabilità civile, senza massimali, derivabile dall'applicazione della legge *de qua*, si aggira per un giudice intorno ai tre millesimi della sua retribuzione netta annua, con efficacia «deterrente» praticamente nulla); e che, dunque, vanno esclusivamente ricercati sul piano dell'illustrato minamento dell'indipendenza del giudice. A tale ultimo proposito si consideri che, costituendo il dissenso — nella dichiarata intenzione del legislatore — null'altro che il mezzo attraverso il quale il giudice può liberarsi dalla possibile personale responsabilità, non vi era alcun plausibile motivo per imporre la verbalizzazione anche della unanimità della decisione. Sarebbe stato, invece, ampiamente esaustivo dare facoltà al giudice dissenziente di pretendere che del suo dissenso restasse traccia, essendo in definitiva rimesso al suo personalissimo apprezzamento il correre l'alea di rispondere delle conseguenze dannose provocate da una decisione da lui non condivisa. Con un risultato non certo per la Costituzione compatibile, ma con gli invocati parametri meno irrazionalmente antinomico.

6. — Antinomia che nessuno ha mai voluto: non, anzitutto, il costituente, che i principi di cui agli invocati parametri costituzionali di raffronto ponderatamente pose; non l'odierno legislatore, che in tempi assai più brevi la lacuna conseguita all'abrogazione referendaria ha, con tale legge, ritenuto di colmare; non i cittadini che il *referendum* promossero, e meno ancora quelli che per l'abrogazione delle prevenenti norme si espressero.

Ove poi: si ponga mente all'eventualità che il giudice (membro del collegio) potenzialmente responsabile intervenga — come può, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge citata — nel preventivo giudizio promosso dal danneggiato contro lo Stato; si consideri altresì che la sua legittimazione ad intervenire dipende dall'assenso espresso in sede collegiale, e dunque dalla prova documentale del non intervento, esimente dissenso, attingibile solo attraverso l'apertura del plico sigillato contenente il verbale di cui all'art. 131 del c.p.c., come dall'art. 16 cit. integrato; si tenga infine conto della possibilità che tale preventivo giudizio si concluda in senso favorevole per l'amministrazione ed in senso conseguentemente preclusivo della esperibilità stessa di un giudizio di rivalsa, del quale difetterebbe il presupposto; ebbene risulterà evidente come la rilevazione della posizione assunta da ogni singolo giudice possa essere del tutto avulsa da un contesto nel quale della sua responsabilità effettivamente si discuta.

Rilevazione che, inoltre, sempre riguarda tutti i giudici del collegio (in corte d'assise anche quelli popolari) e che ben può attendere al dissenso manifestato su questioni pregiudiziali, o su preliminari di merito, ovvero su una o più delle questioni che il presidente successivamente mette ai voti ai sensi dell'art. 276, quarto comma, del c.p.c., posto che la disposizione denunciata impone le menzioni nel processo verbale dell'unanimità della decisione o del dissenso su ciascuna questione; anche dunque su quelle poi superate o assorbite.

Quanto ciò sia inutile, dannoso ed esclusivamente pregiudizievole per l'indipendenza non v'è chi non veda, sembrando, tra l'altro, la responsabilità di ciascun giudice correlabile solo al *decisum* finale e non già al dissenso manifestato su questioni logicamente antecedenti: se il giudice «A» fosse dell'opinione che difetta la giurisdizione e, in sede di votazione sul merito alla quale si procedesse per essere egli rimasto in minoranza sulla pregiudiziale, votasse per l'accoglimento della domanda col dissenso del giudice «B» (tuttavia poi pronunciatosi per la concessione della provvisoria esecuzione col dissenso del giudice «A»), non prima che il giudice «C» avesse dissentito sulla preliminare di merito relativa al difetto di legittimazione attiva dell'attore, chi sarà il responsabile (*recte*, il non responsabile) del danno lamentato dal convenuto (che adduca ingiustificatamente respinte per grave violazione di legge di negligenza inescusabile una eccezione pregiudiziale e/o, per negligenza inescusabile da affermazione o negazione di fatti incontrastabilmente inesistenti e rispettivamente esistenti, due eccezioni di merito, una delle quali preliminare) in esito all'accoglimento della domanda dell'attore con sentenza provvisoriamente esecutiva? Ed ammesso che sia in qualche modo possibile correttamente rispondere, non potrebbe essersi «A» determinato a dissentire sulla concessione della provvisoria esecuzione, benché fosse assenziente sul merito ma dissenziente sulla pregiudiziale, per sottrarsi all'azione di responsabilità in ordine al danno dalla provvisoria esecuzione derivato all'attore? E potrebbe «B» assumere di non essere responsabile per essere egli stato del parere minoritario che la domanda andasse addirittura rigettata nel merito, ma di avere in coscienza ritenuto, una volta formata una contraria maggioranza nel senso dell'accoglimento, che sussistesse pericolo nel ritardo? E se, invece, proprio per questo, avesse votato in senso negativo sulla clausola, avendo dalla sua «A» e lasciando «C» (che la clausola avrebbe concesso) come dissenziente sul punto, contro chi potrebbe agire (stavolta) l'attore per la mancata concessione della provvisoria esecuzione? L'unico certo risultato fra tante incertezze e tante inutili rivelazioni è che i voti di ciascuno saranno stati dati in un contesto nel quale l'espressione di una o di un'altra opinione ben potrebbe essere stata indotta da considerazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle che il giudice in sola scienza e coscienza avrebbe valutato, nella sua intima sfera, davvero determinanti. Il che è l'esatto contrario degli scopi con la garanzia d'indipendenza perseguiti.

Ma le illustrate «complicazioni» (peraltro nient'affatto teoriche e spesso inferiori, nel numero e nella difficoltà, ai nodi che in camera di consiglio i giudici sono chiamati a sciogliere) non valgono solo ad avallare — sembra — la fondatezza del dubbio di costituzionalità prospettato.

7. — Mirano anche a chiarire come il meccanismo di funzionamento della camera di consiglio (ignota al giudice monocratico) non consenta l'obiezione che i componenti del collegio, con la norma impugnata, vengono in realtà posti nella stessa condizione nella quale sempre si trova il giudice non collegiale, le cui opinioni sono per forza di cose palesate dallo stesso provvedimento da lui soltanto emesso.

Basti pensare — per comprendere immediatamente come ciò non sia assolutamente vero — che se negli esempi sopra fatti il giudice monocratico avesse pensato come il giudice collegiale «A», avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione e non avrebbe deciso il merito, così in ipotesi sottraendosi ad ogni possibile responsabilità sul punto. Il giudice monocratico, in una parola, non può evitare la responsabilità dissentendo, per la contraddizione che non consente.

A nessuno sarà mai dato conoscere se egli abbia rigettato — per rimanere nell'esempio sopra fatto — l'eccezione di difetto di giurisdizione perché ne fosse effettivamente convinto o, invece, perché gli sembrasse tanto urgente tutelare le buone ragioni dell'attore, altrimenti esposte ad irreparabili pregiudizi, da essersi indotto a valutazioni più elastiche sulla pregiudiziale. Ciò si apparterrà sempre ed inevitabilmente alla più intima sfera della sua coscienza.

Che non è diversa da quella dei giudici collegiali; come identici sono gli ancora non del tutto noti meccanismi di funzionamento del cervello e quelli, del tutto ignoti, della formazione del pensiero, che pur la norma impugnata impone siano estrinsecati con una verbalizzazione che astrattamente si rifà alla teorica progressività di cui all'art. 276, quarto comma, del c.p.c., ma che in definitiva non tiene conto della prorompente realtà delle cose.

Fra le quali si annovera anche la innegabile verità — al legislatore non certo ignota, secondo quanto risulta dai lavori preparatori di entrambi i codici di rito — che la deliberazione collegiale è spesso il perseguito frutto di «mediazioni» tra difformi valutazioni in fatto e di diverse opinioni in diritto. È la risultante — dal legislatore voluta — di un apporto pluralistico non certo schematizzabile in un processo verbale; e che proprio l'obbligo dalla disposizione denunciata imposto potrebbe, invece, nei risultati inficiare, con ulteriore violazione del principio generalissimo di buona amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. La quale, inteso il termine anche nell'accezione semantica di rapidità dei tempi della decisione, non sarebbe inoltre agevolata dall'esame analitico di tutti i fascicoli delle cause poste in deliberazione da parte di ciascun membro del collegio (anche di quelli diversi dal relatore), come la possibile responsabilità per colpa da affermazione di fatto inesistente o da negazione di fatto esistente *ex actis* (art. 2, terzo comma, lettere *b*) e *c*), della legge citata) e la innegabile esigenza del giudice dissenziente di aver tempo sufficiente anche per riflettere su come motivare il dissenso su una o più questioni, renderebbe inevitabile. Con tutti gli intuibili riflessi sul (minor) numero di cause che ciascun organo giurisdizionale sarebbe in grado di smaltire e col conseguente, sicuro aggravarsi della — pur tanto aborrita — lentezza della giustizia.

Si coglie, peraltro, a questo punto come l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma denunciata potrebbe astrattamente prospettarsi come genetica di un deterioro trattamento per il giudice monocratico, giacché la responsabilità personale dei singoli giudici collegiali, ignorandosi la posizione da ciascun giudice assunta in camera di consiglio, non sarebbe mai suscettibile di essere provata. Ma al giudice delle leggi competerebbe allora trarne le necessarie conseguenze *ex art. 27*, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ove non si opinasse che la diversità di disciplina in tema di responsabilità possa costituire ragionevole conseguenza della diversità delle situazioni (dal legislatore del resto tenuta presente allorché, all'art. 7, terzo comma della legge citata, ha meno rigorosamente disciplinato i casi di responsabilità dei giudici conciliatori e popolari e dei cittadini estranei alla magistratura); ovvero che le garanzie poste a presidio dell'indipendenza del giudice monocratico e collegiale; possono diversamente atteggiarsi per l'insopprimibile diversità fra giudizio monocratico e collegiale; ovvero ancora — quale estremo rimedio — che lo stesso grado di indipendenza da riconoscersi al giudice monocratico possa essere diverso (e meno intenso) rispetto a quello da garantirsi al giudice collegiale, posto che il legislatore stesso, con valutazione — essa si — rientrando nell'ambito dei suoi insindacabili poteri discrezionali, ha ritenuto di riservare ad un collegio le decisioni su determinate materie (perché più delicate o vertenti su beni assolutamente primari) o di cause coinvolgenti interessi economicamente rilevanti.

8: — La rilevanza della questione ai fini della decisione della presente causa è *in re ipsa*, posto che in sede di deliberazione dovrebbe farsi applicazione — con la redazione del processo verbale del provvedimento collegiale — della norma della cui legittimità costituzionale si dubita, venendosi ad attuare una condizione decisoria difforme da quella prevista dalla Carta in termini di indipendenza, di soggezione del giudice soltanto alla legge, di (non consentita) irragionevole disparità di trattamento e di buona amministrazione. Una difforme conclusione in punto di rilevanza equivarrebbe a ritenere mai proponibile la questione nei termini prospettati; (come non lo sarebbero mai state quelle sulle norme penali di favore se la Corte non avesse opportunamente rettificato un precedente, contrastato orientamento relativo alla diversa valenza del sillogismo giudiziale). Termini che sono — sotto l'aspetto che qui primariamente viene in considerazione — quelli della revvisata attitudine dell'obbligo della verbalizzazione ad alterare il risultato stesso della decisione; suscettibile di essere non giusta o meno giusta di quanto potrebbe essere se l'indipendenza, dal Costituente voluta proprio a garanzia del miglior risultato possibile, fosse per essere ritenuta anche dalla Corte costituzionale potenzialmente pregiudicata, per le ragioni esposte, dalla norma *de qua*. Della cui legittimità questo tribunale appunto dubita e che ora, prima di decidere la causa e di definire con la decisione il giudizio, dovrebbe applicare.

Non può essere infatti sottaciuto che la prospettabile coincidenza col momento dell'apertura del plico di quello in cui la questione sollevata assumerebbe rilevanza sarebbe corretta solo ai fini della definizione del giudizio di rivalsa (o del giudizio di responsabilità promosso verso lo Stato, nel caso in cui il magistrato vi spieghi intervento volontario, secondo quanto s'è sopra osservato) e non certo del presente, che sarebbe già stato definito (in ipotesi male) in applicazione di una norma (in ipotesi) incostituzionale. Con la conseguente possibile nullità (tanto più grave quanto maggiore sarà stato il tempo di vigenza della norma) di tutti i giudizi *medio tempore* definiti. Prospettiva che questo tribunale s'è ben raffigurato e che lo ha indotto a sollevare immediatamente la questione — anche a costo di una puntualità argomentativa sicuramente inferiore a quella che la problematica in gioco avrebbe meritato a che tempi più lunghi avrebbero consentito — onde porre il giudice delle leggi in condizione di pronunciarsi nei tempi, il più possibile brevi, che gli sono ormai consueti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del c.p.c., aggiunto dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia dell'ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che di essa sia data comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, addì 10 maggio 1988.

Il presidente: (firma illeggibile)

88C1803

N. 722

*Ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Mercandino Cesare e il C.O.N.I.*

Giudizio di responsabilità - Responsabilità civile dei magistrati nell'esercizio di funzioni giudiziarie - Collegi giudicanti - Verbalizzazione del dissenso di uno dei componenti Possibile pluralità ed eterogeneità delle questioni Conservazione in plico sigillato - Eventuale divulgazione in caso di giudizio di rivalsa - Violazione del principio di segretezza della camera di consiglio e dell'ascrivibilità della decisione al collegio nel suo complesso - Conseguente possibile lesione dell'imparzialità e della indipendenza di giudizio nonché del principio di soggezione soltanto alla legge e di «buona amministrazione».

(Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, aggiunta dalla legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 97, 101 e 104).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento civile in primo grado iscritto al n. 2125 del r.g.a.c. dell'anno 1979, posto in deliberazione all'udienza collegiale del 19 aprile 1988 e vertente tra Mercandino Cesare, elettivamente domiciliato in Roma, via Val di Non, 37, presso lo studio dell'avv. Ferruccio Malossi, che lo rappresenta e difende, per procura in calce all'atto di citazione, insieme all'avv. Gerolamo Pellicanò, nominato per atto notaio Giuseppe Franco 6 aprile 1982, rep. 2998, attore, e il Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, via Salaria, 400, presso lo studio dell'avv. Antonio Cochetti, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione convenuto;

Oggetto: pagamento prestazioni professionali.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 721/1988).

88C1804

N. 723

Ordinanza emessa il 23 febbraio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 4 novembre 1988) dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra S.r.l. Cantieri nautici Solcio e l'Amministrazione delle finanze dello Stato

Procedimento civile - Ripetizione di indebito - Imposizione di diritti doganali all'importazione di imbarcazioni esatti in violazione dell'accordo G.A.T.T. - Questione d'illegittimità costituzionale già prospettata - Restituzione atti - Conferma della rilevanza - Conseguente richiesta di riesame.

(D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873).

(Cost., artt. 3, 23 e 24).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 8075/84 r.g. promossa dalla S.r.l. Cantieri nautici Solcio, in persona dell'a.u. sig. Sergio Tadini, elettivamente domiciliata in Torino, via Boucheron n. 2 presso lo studio dell'avv. Enrico Zuccarelli che lo rappresenta e difende in virtù di delega 5 luglio 1984, posta a margine dell'atto di citazione, unitamente all'avv. M. Scalzo di Milano, attrice, contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, in persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, corso Stati Uniti, 45, presso cui è domiciliata, convenuta, udienza di spedizione delli 23 febbraio 1988;

OSSERVA IN FATTO

Nell'ambito della causa promossa dalla S.r.l. Cantieri nautici Solcio, con sede in Torino, contro l'Amministrazione delle finanze dello Stato, volta ad ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di imposta generale sulle entrate (I.G.E.) in riferimento ad importazioni di imbarcazioni da diporto, effettuate, attraverso la dogana di Arona, dalla Svezia e dalla Norvegia negli anni 1970, 1971 e 1972, e che si assumevano illegittimamente esatte in violazione dell'accordo G.A.T.T. sulle tariffe doganali (art. quarto, parte seconda che sancisce, tra Paesi aderenti, la parità di trattamento tributario tra prodotto importato e simile prodotto nazionale), il collegio, con ordinanza 23 novembre 1985, accertata l'illegittimità delle esazioni e ritenuta l'applicabilità dell'art. 19, primo e secondo comma, del d.-l. 30 settembre 1982, n. 688, convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, al rimborso dei suddetti tributi, stante l'ampio e generico tenore letterale della norma, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale della norma stessa in relazione agli artt. 3, 23 e 24 della Costituzione.

Conseguentemente, ordinava la sospensione del giudizio principale e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Dinnanzi alla Corte costituzionale si costituiva la S.r.l. Cantieri nautici Solcio ed interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La questione veniva decisa unitamente a quella sollevata dalla corte d'appello di Genova, con ordinanza emessa il 27 marzo 1986.

La Corte, con ordinanza del 28 maggio 1987, richiamata la propria sentenza n. 113/85, ordinava la restituzione degli atti a questo tribunale affinché deliberasse, in punto di rilevanza, se l'illegittimità del tributo riscosso, anche se gravante su merci importate da Paesi terzi, possa comunque farsi discendere da un regolamento della Comunità europea, poiché, in caso di accertamento affermativo, la questione sollevata risulterebbe inammissibile in quanto attinente a disposizioni la cui applicazione resterebbe esclusa per le ragioni esposte nella sentenza n. 170/1984.

La S.r.l. Cantieri nautici Solcio si costituiva con comparsa di riassunzione, depositata in data 20 luglio 1987, chiedendo che il tribunale provveda nel senso richiesto dall'ordinanza della Corte costituzionale.

OSSERVA IN DIRITTO

La Corte costituzionale ha richiesto a questo giudice di procedere ad un'ulteriore delibazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale dallo stesso sollevata, al fine di accertate se l'illegittimità dei diritti doganali, per la cui restituzione si rende applicabile la norma impugnata, possa farsi risalire ad un regolamento comunitario e ciò allo scopo ultimo di verificare la rispondenza tra la questione proposta ed altra relativa allo stesso art. 19 in oggetto e decisa con la sentenza n. 113/1985.

Come è noto, nella citata sentenza la Corte costituzionale ha dato applicazione ai principi già enunciati con la pronuncia n. 170/1984, ribadendo il concetto che la normativa della Comunità europea opera nella sfera degli Stati membri direttamente ed immediatamente, senza essere assoggettabile al regime disposto per la legge e gli atti aventi forza e valore di legge dello Stato; per l'effetto, la normativa interna incompatibile deve essere disapplicata, nella materia oggetto del regolamento comunitario, da parte del giudice ordinario.

La stessa efficacia vincolante per l'ordinamento interno deve essere riconosciuta alle pronunce della Corte di giustizia vertenti sull'interpretazione della normativa comunitaria, per il valore di cui sono investite dall'art. 177 del Trattato istitutivo.

Alla luce di tali principi spetta dunque al giudice ordinario vagliare la compatibilità della legge nazionale col diritto comunitario, eventualmente valendosi dello strumento predisposto dall'art. 177 del Trattato, e disapplicare la norma interna allorquando ne ritenga l'inconciliabilità ovvero quando per l'inconciliabilità si sia espressa la Corte di giustizia, alla quale compete statuire sull'interpretazione del Trattato di Roma e della normazione da esso derivata.

In particolare per quanto concerne l'art. 19 in questione, la Corte costituzionale, con la già menzionata sentenza n. 113/1985, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità della norma (sollevata nel corso di un procedimento avente ad oggetto la ripetizione di tributi il cui pagamento, in base alla normativa comunitaria, non era dovuto) in considerazione della circostanza che la compatibilità dell'art. 19 medesimo con il diritto comunitario doveva essere valutata dal giudice ordinario poiché la norma veniva appunto in considerazione in un settore disciplinato dal diritto comunitario.

Questo tribunale, alla luce del suesposto insegnamento, aveva già esaminato il problema della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che si accingeva a sollevare, anche sotto il profilo e lo aveva risolto nel senso che «trattandosi nel caso in esame di tributi doganali riscossi in violazione di norme internazionali diverse da quelle comunitarie, e cioè di norme stabilite dall'accordo G.A.T.T. sulle tariffe doganali, si impone il riesame della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 in questione».

In ottemperanza all'invito della Corte costituzionale, il tribunale ha ora proceduto ad una più approfondita analisi della normativa interna ed internazionale al fine di accertare se la illegittimità dei tributi, per cui è causa, oltre che dal disposto dell'accordo G.A.T.T., discenda anche da regolamenti comunitari.

All'esito dell'indagine, il tribunale ritiene di dover dare al quesito risposta negativa e di non potersi dunque discostare dalle conclusioni già espresse e sopra riportate.

In particolare, a seguito del suggerimento della Corte costituzionale, si è valutata con maggior attenzione la possibilità che detti tributi possano considerarsi tasse di effetto equivalente al dazio doganale anche nella sfera degli scambi extracomunitari, onde rapportare il caso in specie a quello risolto dalla Corte con la sentenza n. 177/1981, nella quale era stata individuata la contrarietà di norme impositive di diritti doganali sulla importazione di merci di provenienza extra comunitaria con regolamenti comunitari.

A parere di questo collegio, le questioni poggiano su presupposti divergenti e, come tali, non possono essere assimilate.

Invero, il caso, deciso con la sentenza ultima citata, concerneva la legittimità di norme introduttive di diritti doganali (specificamente diritti di visita sanitaria su carni e prodotti ittici) in virtù delle quali erano state riscosse delle somme nonostante l'intervenuta emanazione di regolamenti comunitari che sancivano esplicitamente il divieto di esigere i diritti di visita anche in riferimento alle importazioni provenienti da Paesi terzi.

Ad avviso di questo tribunale, è del tutto evidente l'impossibilità del raffronto tra il caso deciso con la sentenza n. 177/1981 e quello che interessa, stante l'eterogeneità dei presupposti, cosicché i principi ivi enunciati non appaiono di ausilio alla soluzione del giudizio di legittimità dell'art. 19, in oggetto.

Di rimando, non appaiono neppure applicabili i principi di cui alla sentenza n. 113/1985.

Infatti, non si è accertata, come si accennava, l'esistenza di alcun regolamento comunitario avente ad oggetto l'abolizione dei diritti doganali sull'importazione di imbarcazioni da diporto.

Non consta l'esistenza di siffatto regolamento neppure limitatamente ad analoghi prodotti provenienti dagli Stati membri della C.E.E.

A ben vedere, si tratta, peraltro, di un settore, quello della produzione e scambio di natanti da diporto, di scarso interesse per la Comunità europea che volge i suoi fini ed opera principalmente per la creazione di un mercato comune nel settore dell'agricoltura, oltre che dei trasporti e della concorrenza, ed in effetti la copiosa normativa comunitaria disciplina in modo assolutamente prevalente appunto gli scambi dei prodotti derivati dall'agricoltura.

La norma dell'art. 19 impugnata non può, dunque, ritenersi influenzata dal diritto comunitario, poiché la sua applicazione è qui invocata in un campo che esula dalla portata di quel diritto e, in ossequio ad un altro principio, pure fissato nella sentenza n. 170/1984, essa «fuori dall'ambito materiale, e dai limiti temporali, in cui vige la disciplina comunitaria ..., serba intatto il proprio valore e spiega la sua efficacia; e d'altronde, è appena il caso di aggiungere, restando sottoposta al regime tipico dell'atto legislativo ordinario (ivi compreso il controllo di costituzionalità)».

Nel caso in esame, l'illegittimità dei tributi consegue invece, esclusivamente, dall'incompatibilità con una norma internazionale contenuta nell'accordo G.A.T.T., sulle tariffe doganali, accordo che si prefigge di attuare il principio di non discriminazione tra gli Stati membri, negli scambi internazionali, attraverso il funzionamento della clausola della nazione più favorita, in guisa che in vantaggi commerciali attribuiti da una ad un'altra parte devono essere estesi a tutte le altre parti contraenti l'accordo e, segnatamente, le parti si obbligano ad assicurare alle merci provenienti dal territorio di uno di esse ed importate nel territorio nazionale, il trattamento identico a quello riservato al prodotto nazionale simile.

Nulla prevede il trattato in questione in merito ai meccanismi di rimborso di diritti doganali eventualmente esatti in violazione delle sue disposizioni e quindi, la legittimità dell'art. 19 non può essere valutata che in riferimento al diritto interno, come ritenuto da questo tribunale.

P. Q. M.

Il tribunale conferma il giudizio di rilevanza della gestione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del d.l. n. 688/1982, ai fini della decisione del presente giudizio, e, quanto alla non manifesta infondatezza, richiama integralmente le argomentazioni svolte con la propria ordinanza di rimessione al 23 novembre 1985.

Torino, addì 23 febbraio 1988

Il presidente f.f.: (firma illeggibile)

88C1805

N. 724

*Ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Bordigoni Natalino ed altri*

Elezioni - Elezioni politiche - Reati elettorali di cui agli artt. 100 e 104 del d.P.R. n. 361/1957 - Termine prescrizione di dieci anni - Mancata previsione dell'applicazione del termine prescrizione biennale previsto per gli identici reati elettorali commessi in relazione alle elezioni amministrative - Ingiustificata disparità di trattamento delle due fattispecie penali - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 121/1980 e 45/1967.

**(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in relazione al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 100; cod. pen., art. 157).
(Cost., art. 3).**

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione di legittimità costituzionale del t.u. 30 marzo 1957 n. 361, in relazione all'art. 3 della Costituzione, riproposta dalla difesa degli imputati per mancata previsione del termine prescrizione eccezionale previsto, invece, dall'art. 100 del t.u. 16 maggio 1960, n. 570;

O S S E R V A

Gli imputati sono stati tratti a giudizio di questo tribunale, a seguito di denunce presentate all'autorità giudiziaria e di accertamenti disposti presso la Camera dei deputati, per rispondere dei reati di cui agli artt. 100 e 104 del d.P.R. n. 361/1967 commessi il 27 giugno 1983 in funzione delle difformità riscontrate tra schede e verbali e tra questi e le tabelle delle sezioni elettorali dove prestavano il loro ufficio di componenti di seggi;

tali reati risultano, per condotte e per sanzioni, assolutamente identici a quelli previsti rispettivamente dagli artt. 90, secondo comma, 96, primo comma, del t.u. n. 570/1960 per i quali ultimi, però, è previsto dall'art. 100 il termine prescrizione di anni due, mentre nulla recita, al riguardo, il predetto t.u. del 1957 con la conseguenza di rendere applicabile ai reati per cui è processo l'ordinaria prescrizione di anni 10 *ex art. 157 del c.p.*;

È evidente la rilevanza della questione per la definizione dell'attuale procedimento atteso che, se per i reati contestati si dovesse applicare il termine prescrizione previsto per l'art. 100 del d.P.R. n. 570/1960, esso sarebbe maturato, pur con la massima interruzione di legge, il 27 giugno 1986;

invece applicandovi le disposizioni ordinarie, tale termine si maturerebbe soltanto il 27 giugno 1988;

~~né appare manifestamente infondata la questione in quanto non sembra giustificabile un trattamento più rigido per i reati elettorali previsti dal t.u. del 1957 rispetto a quelli previsti dal t.u. del 1960 in relazione all'unico elemento che differenzia le due fattispecie e cioè il diverso oggetto dei due t.u., elezioni amministrative ed elezioni politiche:~~

1) perché, per lo meno, è discutibile l'attribuzione di una diversa importanza all'uno piuttosto che alle altre in relazione al principio fondamentale (identico nei due casi) della rappresentanza politica come cardine di un ordinamento democratico *ex art. 1 della Costituzione.*;

2) perché, comunque, la gravità di un reato va valutata in relazione alla condotta penalmente rilevante e non alle sue conseguenze;

3) perché gli stessi testi unici presentano disparità di trattamento anche in senso opposto, sanzionando più gravemente reati commessi in occasione di elezioni amministrative rispetto a quelli identici commessi in occasione di elezioni politiche (vedi, ad esempio, art. 103, secondo comma, e 106 t.u. del 1957 in relazione agli artt. 94 e 97 t.u. del 1960);

Viste anche le precedenti pronunzie della Corte costituzionale n. 121/1980 e 45/1967;

Ritenuto che quanto sopra è comportato dall'identico disvalore attribuito alle condotte in questione dal legislatore che ha ritenuto doverle sanzionare in modo identico;

Ritenuto, d'altra parte, che il termine prescrizione speciale previsto dall'art. 100, secondo comma t.u. del 1960 non può interpretarsi come riferibile esclusivamente all'azione penale proposta dall'elettore *ex primo comma* stesso articolo e non anche a quella proposta di ufficio, venendosi in tal modo a creare una ulteriore disparità di trattamento per lo stesso reato in funzione delle modalità dell'acquisizione della *notitia criminis*, né potendosi ipotizzare, d'altronde, una prescrizione dell'azione penale come fenomeno diverso dalla prescrizione cui il reato si riferisce, trattandosi di tutta evidenza, di una terminologia impropria;

Vista l'ordinanza di questo tribunale del 17 marzo 1987;

Vista l'ordinanza della Corte costituzionale n. 453/1987;

Rilevato che la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dalla Corte costituzionale è relativa ad aspetti esclusivamente formali, riferibili all'omessa dichiarazione di rilevanza della questione stessa, sopra esplicitata ed argomentata, onde la medesima ben può essere riproposta;

Ritenuto che non appare conforme ai principi costituzionali o la deroga all'art. 157 del c.p. prevista dal t.u. n. 570/1960 o la mancata previsione di analoga norma eccezionale nel t.u. n. 361/1957;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione la questione di legittimità costituzionale del t.u. 30 marzo 1957, n. 361, in relazione agli artt. 100 t.u. 16 maggio 1960, n. 570, e 157, del c.p., per violazione dell'art. 3 della Costituzione in funzione dei diversi termini di prescrizione previsti;

Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale per quanto di sua competenza;

Dispone che copie della presente ordinanza siano inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle Camere della Repubblica;

Ordina sospendersi il procedimento in corso.

Roma, addì 2 maggio 1988

Il presidente: GADDINI

88C1806

N. 725

Ordinanza emessa il 26 ottobre 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 novembre 1988) dal t.a.r. del Lazio sul ricorso proposto da Lo Chiatto Francesco ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro

Istruzione pubblica - Immissione in ruolo nella scuola secondaria ed artistica del personale docente abilitato che ha prestato servizio, in qualità di incaricato, nell'anno scolastico 1980-81 - Mancata previsione dell'immissione in ruolo del personale docente abilitato con titolo a supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 - Ingiustificato deterioro trattamento del personale supplente rispetto a quello incaricato a parità di stato giuridico e trattamento economico - Riferimento a sentenza della Corte costituzionale n. 249/1986.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, artt. 34 e 57).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 2360 del 1982 proposto dai sigg. Lo Chiatto Francesco, Prasede Capozio Maria, Frezza Stefania, Settanni Luciana, Salamone Rosario, rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Rienzi presso il quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via Ottorino Lazzarini n. 19; contro il Ministero della pubblica istruzione in persona del Ministro in carica e il provveditore agli studi di Roma rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui sono per legge domiciliati, per l'annullamento, *in parte qua* della c.m. n. 230 del 21 luglio 1982, e dell'o.m. 22 luglio 1981, nonché per il riconoscimento del loro diritto al mantenimento in servizio;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita la pubblica udienza del 26 ottobre 1987 la relazione del consigliere Chiarenza Millemaggi Cogliani e uditi, altresì, l'avv. Rienzi per il ricorrente e l'avv. dello Stato Palatiello per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

1. — Con atto notificato il 13 ottobre 1982 i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, la c.m. n. 230 del 21 luglio 1980 e l'o.m. 22 luglio 1982 nella parte in cui non prevedevano il diritto all'immissione in ruolo ed al mantenimento in servizio del personale supplente annuale; sono altresì impugnati l'elenco degli aventi diritto all'immissione in ruolo ai sensi dell'art. 34 della legge n. 270/1982 ed i provvedimenti impliciti di licenziamento.

Gli interessati, i quali premettono in punto di fatto di essere docenti non di ruolo forniti di abilitazione e di aver prestato servizio nell'anno scolastico 1981-1982 quali incaricati annuali (con nomina provveditoriale, deducono contro gli atti in epigrafe censure varie di violazione di legge ed eccesso di potere, denunciando in subordine l'illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982 per violazione degli artt. 3, 4, 33, 35 e 97 della Costituzione,

assumendo l'illegittimo sacrificio della categoria in difetto di sostanziale difformità di posizione, e di esigenze organizzative della p.a. tali da rendere conformi ai principi generali desumibili dalle norme costituzionali indicate, in relazione a particolari altre categorie che del beneficio dell'immissione in ruolo *ex lege* n. 270/1987 hanno fruito pur non potendo vantare titoli professionali superiori a quelli propri della categoria di appartenenza degli attuali ricorrenti.

Più specificamente ritengono i ricorrenti che i supplenti con nomina annuale del provveditore agli studi formerebbero una categoria di docenti del tutto corrispondente a quella degli incaricati, identici essendo lo stato giuridico, il trattamento economico ed anche le graduatorie provinciali in cui sono iscritti.

A ciò si aggiunge il rilievo (memoria del 15 ottobre 1987) che il recente orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 249/1986) sarebbe proprio nel senso della illegittimità dell'esclusione dei supplenti annuali dal beneficio dell'immissione in ruolo *ex lege* n. 270/1982, ancorché il suddetto orientamento sia stato espresso, allo stato, esclusivamente con limitato riferimento ai supplenti non abilitati ai fini della partecipazione agli esami di abilitazione *ex art.* 35 della legge n. 270/1982 citata, finalizzati all'immissione in ruolo.

Si è costituita l'amministrazione resistendo al ricorso.

DIRITTO

A fondamento della doglianza — tendente all'annullamento delle determinazioni con le quali gli insegnanti abilitati non di ruolo degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, titolari di supplenza annuale disposta dal provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-1982, sono stati esclusi dall'immissione in ruolo — si pone l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, a norma dei quali le predette esclusioni sono state adottate, per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ritiene il collegio che la questione — oltre che rilevante, in quanto dalla sua definizione dipende il conseguimento da parte dei ricorrenti dell'immissione in ruolo — sia non manifestamente infondata.

Si ripropone infatti, con riguardo agli insegnanti abilitati di scuola secondaria e artistica non di ruolo, titolari di supplenza annuale per l'a.s. 1981-1982 disposta dal provveditore agli studi, il problema già affrontato dalla Corte costituzionale a proposito degli insegnanti non di ruolo della scuola secondaria sprovvisti di abilitazione, e risolto con la sentenza n. 249/1986 nel senso dell'illegittimità delle disposizioni denunciate.

In tale occasione fu annullato — tra l'altro — anche l'art. 57 della legge n. 270/1982, della cui legittimità si dubita anche nella presente vertenza, ma tale pronuncia, funzionalmente collegata al contestuale annullamento degli artt. 35, quarto comma, e 37, della stessa legge, si rivela ininfluenza ai fini della non manifesta infondatezza della presente questione, che, invece, investe, l'art. 57 in relazione all'art. 34 della legge citata.

Ciò premesso, è sufficiente ricordare che, secondo la sentenza citata «La posizione di supplente annuale, conseguita dagli insegnanti per l'anno scolastico 1981-1982, non può essere valutata come differenziata rispetto a quella di incaricato, conferita dalla stessa autorità scolastica — il provveditore agli studi — e con gli stessi fini organizzatori ed effetti giuridici ed economici e in base ad una medesima graduatoria provinciale».

Lo stesso Ministero della pubblica istruzione d'altra parte, resosi conto dell'esistenza di molteplici situazioni analoghe a quella considerata dalla ricordata giurisprudenza costituzionale, ha richiesto al Consiglio di Stato in sede consultiva un parere sulla possibilità o meno di estendere gli effetti della dichiarata incostituzionalità oltre le norme formalmente annullate con la sent. n. 249/1986.

Il Consiglio di Stato, sezione seconda, in data 25 febbraio 1987, si è espresso nel senso che le sentenze della Corte costituzionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva, e che, pertanto, i problemi di costituzionalità presenti nella legge n. 270/1982 ed analoghi a quelli già colpiti dalla pronuncia della Corte, possono essere risolti — in mancanza di un intervento del legislatore — da nuove pronunce della Corte medesima.

D'altra parte, affermato dalla Corte costituzionale il principio della equiordinazione delle categorie incarico annuale, supplenza annuale conferito dal provveditore agli studi su posti un tempo conferibili mediante incarico, e ritenuta l'illegittimità costituzionale dell'esclusione dei docenti supplenti annuali nell'anno scolastico 1981/1982 dalla sessione di esami di abilitazione *ex art.* 35 della legge n. 270/1982, si impone una rilettura della stessa legge, sulla base del testo emendato dalla pronuncia contenuta nella sent. n. 249/1986, lettura che non può far negare analogha coincidenza nell'ambito della diversa categoria del personale docente abilitato.

Pertanto il collegio, rilevata l'influenza nel presente giudizio della denunciata illegittimità costituzionale degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione con riguardo ai principi di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione di cui agli articoli citati, e ritenuta la non manifesta infondatezza della questione medesima, è tenuto a sospendere il giudizio ed a rimettere gli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di sua competenza sulla questione *de qua*.

P. Q. M.

Sospeso il giudizio sulla impugnazione in oggetto;

Ordina la trasmissione immediata degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale, per l'esame della questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, degli artt. 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nelle parti in cui non contemplano fra il personale docente da immettere in ruolo i docenti che abbiano prestato servizio con nomina annuale, nell'anno scolastico 1981-1982, in qualità di supplenti con nomina del provveditore agli studi;

Ordina alla segreteria della sezione di procedere all'anzidetta trasmissione, di notificare la presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare l'ordinanza ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Roma, addì 26 ottobre 1987.

(Seguono le firme)

88C1807

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. -

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMLIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 25
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMÀ**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 180
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20 -

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANGINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32*
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 225

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 80
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Auesonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLONDI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	L. 265.000
- annuale	L. 145.000
- semestrale	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	L. 150.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	L. 40.000
- annuale	L. 25.000
- semestrale	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	L. 150.000
- annuale	L. 85.000
- semestrale	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	L. 500.000
- annuale	L. 270.000
- semestrale	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i>	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna.	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta.	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione.	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189